

XVIII legislatura

A.S. 2536:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Febbraio 2022

n. 289



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2022). Nota di lettura, «A.S. 2536: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL289, febbraio 2022, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1, commi 1-3 (<i>Proroga di termini per assunzioni nelle pubbliche amministrazioni</i>)... 1	
Articolo 1, comma 3-bis (<i>Stabilizzazione del personale nelle pubbliche amministrazioni</i>)	3
Articolo 1, comma 4 (<i>Proroga di termini per assunzioni presso amministrazioni dello Stato</i>).....	3
Articolo 1, commi 5 e 6 (<i>Proroga di termini in materia di facoltà assunzionali di personale del Ministero dell'interno e dell'Avvocatura dello Stato</i>)	4
Articolo 1, comma 7 (<i>Proroga del termine di conclusione delle procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca</i>)	6
Articolo 1, comma 8 (<i>Concorsi delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna e corsi di formazione delle Amministrazioni del comparto Sicurezza</i>)	6
Articolo 1, comma 9 (<i>Proroga di termini in materia di facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze</i>)	7
Articolo 1, comma 10 (<i>Facoltà assunzionali del MISE per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436</i>).....	8
Articolo 1, commi da 11 a 11-sexies (<i>Proroga dei diritti d'uso e Task force 5G</i>).....	8
Articolo 1, comma 12 (<i>Differimento di termini connessi all'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione e reclutamenti nell'Amministrazione del ministero dell'economia e delle finanze ai fini delle attività di controllo sull'attuazione del PNRR</i>)	9
Articolo 1, commi 12-bis e 12-ter (<i>Scorrimento graduatorie ai fini del reclutamento personale per attività relative a interventi cofinanziati dall'Unione europea</i>)	11
Articolo 1, comma 12-quater (<i>Assunzioni negli uffici di diretta collaborazione nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti</i>)	11
Articolo 1, commi 13 e 28-sexies (<i>Proroga di termini per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze</i>).....	12
Articolo 1, comma 13-bis (<i>Contratti a termine stipulati da società in house qualificate</i>)	13
Articolo 1, comma 14 (<i>Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale della carriera prefettizia</i>)	14
Articolo 1, comma 15 (<i>Proroga della validità della graduatoria di reclutamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco</i>).....	15
Articolo 1, comma 16 (<i>Proroga in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica a colloqui personali con detenuti</i>)	15
Articolo 1, comma 17 (<i>Proroga delle misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica</i>).....	16
Articolo 1, comma 18 (<i>Proroga del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza militare</i>)	17
Articolo 1, commi 19-23 (<i>Procedura di conferimento del mandato dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica</i>); (<i>Mandato dei gradi di vertice della Difesa</i>); (<i>Mandati in corso alla entrata in vigore del decreto</i>); (<i>Mandato del Comandante generale della Guardia di finanza</i>).	17

Articolo 1, comma 24 (<i>Proroga del mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo</i>).....	18
Articolo 1, comma 25 (<i>Proroga del mandato del Presidente del CNEL</i>)	18
Articolo 1, commi da 25-bis a 25-quater (<i>Trattamento economico degli organi delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura</i>).....	18
Articolo 1, commi da 26 a 27 (<i>Assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità</i>).....	20
Articolo 1, comma 27-bis (<i>Assunzioni della Regione Calabria</i>)	22
Articolo 1, comma 28 (<i>Proroga della durata di incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura</i>).....	22
Articolo 1, comma 28-bis (<i>Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario</i>)	24
Articolo 1, comma 28-ter (<i>Proroga obblighi informativi erogazioni pubbliche</i>)	25
Articolo 1, commi 28-quater, 28-quinquies e 28-septies (<i>Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici e accesso dei cittadini degli Stati membri dell'UE</i>)	25
Articolo 1-bis (<i>Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio</i>).....	26
Articolo 1-ter (<i>Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli enti locali</i>)	26
Articolo 1-quater (<i>Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica</i>).....	27
Articolo 1-quinquies (<i>Proroga accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale</i>)	29
Articolo 2, comma 1 (<i>Proroga dei termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni</i>)	29
Articolo 2, comma 2 (<i>Proroga dei termini per le autocertificazioni dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'UE</i>)	30
Articolo 2, comma 3 (<i>Patenti di guida rilasciate dal Regno Unito</i>)	30
Articolo 2, commi 4-5 (<i>Contributo a familiari di personale di Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze armate, deceduto per attività di servizio anti-Covid 19</i>)	31
Articolo 2, comma 6 (<i>Proroga di termini in materia di percorso di carriera del personale dirigente della Polizia di Stato</i>).....	32
Articolo 2, commi 6-bis-6-ter (<i>Proroga misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria</i>)	32
Articolo 2, commi 6-quater (<i>Associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno</i>)	33
Articolo 2-bis (<i>Differimento di termini in materia di ricompense al valor militare</i>).....	33
Articolo 2-ter (<i>Rateazione carichi ruolo</i>).....	34
Articolo 3, comma 1 (<i>Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti</i>).....	35
Articolo 3, commi 1-bis (<i>Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati</i>) e 1-ter (<i>Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale</i>).....	35
Articolo 3, comma 2 (<i>Proroga dei termini per l'istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo</i>)	36

Articolo 3, comma 3 (<i>Proroga dei termini in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive</i>).....	36
Articolo 3, comma 4 (<i>Proroga di termini in materia di liquidità delle imprese appaltatrici</i>)..	37
Articolo 3, commi 4-bis e 4-ter (<i>Fondo di garanzia per le pmi</i>)	37
Articolo 3, comma 5 (<i>Proroga di termini in materia di ripartizione del fondo di solidarietà comunale</i>)	38
Articolo 3, comma 5-bis (<i>Sanzioni per tardiva o errata trasmissione di certificazioni uniche</i>)	39
Articolo 3, comma 5-ter (<i>Rimodulazione Piani riequilibrio enti locali</i>)	39
Articolo 3, comma 5-quater (<i>Decorrenza termine riequilibrio di bilancio per province in dissesto</i>)	40
Articolo 3, comma 5-quinquies (<i>Piani economico-finanziari e regolamenti TARI</i>)	40
Articolo 3, comma 5-sexies (<i>Utilizzo avanzati per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19</i>)	40
Articolo 3, comma 5-septies (<i>Termini agevolazioni prima casa</i>)	41
Articolo 3, comma 5-octies (<i>Operazioni di rinegoziazione di mutui enti locali</i>).....	41
Articolo 3, comma 5-novies (<i>Proroga di termini relativi a opere di messa in sicurezza di edifici e territorio</i>)	42
Articolo 3, comma 5-decies (<i>Proroghe relative alle procedura di riequilibrio finanziario</i>)....	42
Articolo 3, comma 5-undecies (<i>Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito</i>)	42
Articolo 3, comma 5-duodecies (<i>Fondi immobiliari quotati</i>)	43
Articolo 3, commi 5-terdecies (<i>Revisori legali</i>) e 5-quaterdecies (<i>Soggetti iscritti all'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali</i>)	43
Articolo 3, comma 5-quinquiesdecies (<i>Ammortamento</i>).....	44
Articolo 3, comma 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies (<i>Bilanci enti locali</i>).....	44
Articolo 3, comma 5-duodevicies (<i>Misure organizzative per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni</i>).....	45
Articolo 3, comma 6 (<i>Lavoro straordinario personale MISE impiegato in attività ad alto contenuto specialistico</i>)	46
Articolo 3, comma 6-bis (<i>Fondo per imprese non industriali in comuni con ridotta viabilità</i>)	48
Articolo 3, comma 6-ter (<i>Piani integrati</i>)	49
Articolo 3, comma 6--quater (<i>Proroga versamenti imposte per soggetti che svolgono allevamento avicunicolo o suinicolo</i>).....	49
Articolo 3, comma 6-quinquies (<i>Utilizzo avanzati per spese di urgenza regioni</i>)	49
Articolo 3, commi 6-sexies (<i>Intermediari finanziari Revoca</i>) e 6-septies (<i>Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore</i>).....	50
Articolo 3, comma 6-octies (<i>Certificazione investimenti regioni</i>)	50
Articolo 3-bis (<i>Recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali</i>)	50
Articolo 3-ter (<i>Proroga del termine per l'adozione delle tabelle uniche nazionali per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità</i>)	51

Articolo 3-quater (<i>Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</i>).....	51
Articolo 3-quinquies (<i>Occupazione suolo pubblico</i>).....	52
Articolo 3-sexies (<i>Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio</i>) .	53
Articolo 3-septies (<i>Decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche</i>).....	54
Articolo 3-octies (<i>Proroga del termine per la presentazione della domanda per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori</i>).....	54
Articolo 3-novies (<i>Disposizioni in materia di imposta di consumo tabacchi</i>)	55
Articolo 4 (<i>Proroga di termini in materia di salute</i>).....	56
Articolo 5, comma 1 (<i>Proroghe in materia di edilizia scolastica</i>).....	65
Articolo 5, comma 2 (<i>Proroga relativa alle modalità di svolgimento dell'attività del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica</i>).....	65
Articolo 5, comma 3 (<i>Proroga in materia di reclutamento di personale docente di religione cattolica</i>).....	65
Articolo 5, commi 3-bis e 3-ter (<i>Finanziamento triennale delle Scuole di servizio sociale</i>)....	66
Articolo 5, comma 3-quater (<i>Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie</i>).....	67
Articolo 5, commi 3-quinquies-3-sexies (<i>Proroga e differimento dei termini delle misure immisione in ruolo dei docenti</i>)	67
Articolo 5, comma 3-septies (<i>Proroga della permanenza in servizio per i docenti delle istituzioni AFAM</i>)	68
Articolo 5-bis (<i>Razionalizzazione e revisione dei termini di riparto in materia di fondi per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità</i>)	68
Articolo 5-ter (<i>Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità</i>).....	69
Articolo 6, commi 1 e 2 (<i>Proroghe di termini relativi alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica</i>)	70
Articolo 6, comma 2-bis (<i>Rinvio della decorrenza delle abrogazioni di cui all'articolo 8, comma 4, DPR 143/2019, per le AFAM</i>)	71
Articolo 6, comma 3 (<i>Differimento del termine per l'erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia universitaria</i>)	71
Articolo 6, commi 3-bis e 3-ter (<i>Differimento adeguamento alla normativa antincendio</i>).....	72
Articolo 6, comma 4 (<i>Esami di abilitazione professionale ed attività pratiche o di tirocinio previste in relazione a corsi di studio o per abilitazione professionale</i>)	72
Articolo 6, comma 4-bis (<i>Proroga abilitazione scientifica nazionale</i>).....	73
Articolo 6, commi 4-ter e 4-quater (<i>Disposizioni in materia di personale degli enti pubblici di ricerca</i>)	74
Articolo 6, comma 4-quinquies (<i>Scuola europea di industrial engineering and management</i>)	75
Articolo 7, commi 1-3 (<i>Proroga della durata della segreteria tecnica di progettazione per la tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dal sisma 2016</i>)	76

Articolo 7, comma 4 (<i>Proroga delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria</i>)	78
Articolo 7, comma 4-bis (<i>Finanziamento Istituto Enciclopedia italiana</i>)	79
Articolo 7, comma 4-ter (<i>Adeguamento normativa antincendio</i>)	79
Articolo 8, comma 1 (<i>Affidamento della dirigenza UEPE a Dirigenti Penitenziari</i>)	80
Articolo 8, comma 2 (<i>Affidamento della dirigenza IPM a Dirigenti Penitenziari</i>)	80
Articolo 8, comma 3 (<i>Passaggio dai Comuni allo Stato degli oneri di Manutenzione degli uffici Giudiziari</i>)	81
Articolo 8, comma 4 (<i>Limitazioni alla mobilità del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria</i>)	82
Articolo 8, comma 4-bis (<i>Durata del tirocinio per l'accesso alla professione forense</i>)	83
Articolo 8, comma 4-ter (<i>Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori</i>)	83
Articolo 8, comma 4-quater (<i>Differimento dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Avvocato</i>)	84
Articolo 8, commi 4-quinquies-4-sexies (<i>Circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti</i>)	84
Articolo 9 (<i>Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i>)	85
Articolo 10 (<i>Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili</i>)	92
Articolo 10-bis (<i>Proroga del termine per la verifica di vulnerabilità sismica</i>)	98
Articolo 11 (<i>Proroga di termini in materia di transizione ecologica</i>)	98
Articolo 12 (<i>Proroga di termini in materia di turismo</i>)	103
Articolo 13 (<i>Proroga di termini in materia di gestioni commissariali</i>)	105
Articolo 13-bis (<i>Incremento fondo per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici verificatosi nella provincia di Mantova</i>)	109
Articolo 13-ter (<i>Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza</i>)	109
Articolo 14, commi 1 e 2 (<i>Disposizioni relative all'acquisizione di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni statali</i>)	110
Articolo 14, comma 2-bis (<i>Cooperative giornalistiche e enti senza fine di lucro editori di giornali</i>)	111
Articolo 14, comma 2-ter (<i>Accesso ai contributi per l'editoria e loro determinazione</i>)	112
Articolo 14, comma 3 (<i>Disposizioni in materia di editoria e tributaria</i>)	112
Articolo 14, comma 4 (<i>Incremento del fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base</i>)	113
Articolo 14, comma 4-bis (<i>Contributi per imprese radiofoniche</i>)	114
Articolo 14, comma 4-ter (<i>Differimento riduzione contributi per l'editoria</i>)	114
Articolo 14, comma 4-quater (<i>Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche</i>)	115
Articolo 14, commi 4-quinquies-4-sexies (<i>Torre di Via Antonini in Milano</i>)	115
Articolo 15 (<i>Proroga di termini in materia di contrasto della povertà educativa</i>)	116
Articolo 16, commi 1 e 2 (<i>Disposizioni in materia di giustizia civile e penale</i>)	117

Articolo 16, comma 1-bis (<i>La partecipazione alle udienze delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate mediante videoconferenze</i>).....	118
Articolo 16, commi 3-3-bis (<i>Processo tributario</i>)	119
Articolo 16, comma 4 (<i>Procedimenti penali militari</i>).....	119
Articolo 16, comma 5 (<i>Giurisdizione Amministrativa</i>).....	120
Articolo 16, commi 6-7 (<i>Giurisdizione contabile</i>).....	121
Articolo 16, comma 7-bis (<i>Ordinamento penitenziario</i>).....	122
Articolo 17 (<i>Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica</i>).....	122
Articolo 18 (<i>Proroga in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole</i>)	123
Articolo 18-bis (<i>Interventi per garantire la liquidità per le aziende agricole durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19</i>)	124
Articolo 18-ter (<i>Proroga dei termini di presentazione delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa</i>)	124
Articolo 18-quater (<i>Proroga credito imposta cuochi professionisti</i>).....	125
Articolo 18-quinquies (<i>Proroga in materia di apertura degli uffici dei casellari giudiziari in occasione delle operazioni preelettorali</i>)	126
Articolo 19 (<i>Proroga delle disposizioni sulle modalità operative, precauzionali e di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni elettorali per elezione suppletiva della Camera dei deputati</i>).....	127
Articolo 20 (<i>Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti</i>).....	131
Articolo 20-bis (<i>Proroga in materia di versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive</i>)	132
Articolo 22 (<i>Certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino</i>).....	133
Articolo 23 (<i>Dirigenti medici</i>).....	133

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Articolo 1, commi 1-3 ***(Proroga di termini per assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)***

Il comma 1 dispone la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine temporale per le possibilità di assunzioni - da parte di pubbliche amministrazioni - derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2009-2012; la lettera *a*) del successivo comma 3 prevede un'omologa proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 per le cessazioni verificatesi negli anni 2013-2020. Le proroghe concernono sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione.

Il comma 2 reca la proroga al 31 dicembre 2022 del termine per le autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.

Il comma 3, alla lettera *a*) modifica l'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, al fine di consentire la proroga delle facoltà assunzionali già maturate nelle annualità 2013/2020. La lettera *b*) proroga al 31 dicembre 2022 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni "aggiuntive" nel comparto Sicurezza e nel comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014.

La RT conferma che la disposizione proroga al 31/12/2022 il termine, attualmente fissato al 31/12/2021, per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 nelle pubbliche amministrazioni. Inoltre, con il presente comma sono prorogate al 31 dicembre 2022, ove previste, le relative autorizzazioni ad assumere.

Assicura che la disposizione in esame, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ribadisce che il comma 2 proroga al 31/12/2022 il termine, attualmente fissato al 31/12/2021 per procedere alle autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (relative a specifiche esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Conferma che la disposizione in esame, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad

assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 3, ribadisce sulla lettera *a)* che la disposizione reca la proroga assunzioni a tempo indeterminato e relative autorizzazioni assumere personale delle PP.AA. a valere sulle cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2020.

Sulla lettera *b)* conferma che ivi si dispone la proroga assunzioni a tempo indeterminato e relative autorizzazioni ad assumere personale del Comparto sicurezza e Vigili del fuoco per l'anno 2014, adottate ai sensi della legge n. 147/2013.

Certifica che le disposizioni in esame, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, riprendendo considerazioni già formulate a suo tempo in occasione della precedente proroga¹, posto il comma 1 proroga a tutto il 2022 il termine vigente in materia assunzionale relativamente alle residue risorse relative ai *budget* assunzionali maturati nel quadriennio 2009/2012, andrebbe confermato che i reclutamenti in parola avverranno comunque nei limiti dei fabbisogni assunzionali previsti dall'apposito piano triennale, nonché richiesta conferma in merito all'assenza di riflessi immediati sui tendenziali di spesa, redatti secondo il criterio della legislazione vigente, previsti per il triennio 2022/2024 e a decorrere².

Sui commi 2-3, per i profili di quantificazione, posto che la proroga a tutto il 2022 del termine già previsto dalla normativa vigente in materia di assunzioni del comparto sicurezza e dei VVFF è stata già oggetto di rinvio in passato, andrebbe innanzitutto confermato che tali reclutamenti avverranno comunque nei limiti delle vacanze rilevate negli organici di diritto previsti dalla legislazione vigente per le Amministrazioni interessate, senza alterare gli effetti da ritenersi contemplati dai tendenziali di spesa a legislazione vigente per il triennio 2022/2024, atteso che le previsioni di spesa relative al bilancio in gestione 2022/2024, dovrebbero esser state calibrate assumendo il criterio del cumulo delle sole risorse relative ai budget assunzionali degli ultimi cinque esercizi.³

In proposito, si ricorda che l'articolo 3, comma 3 della legge n. 56 del 2019 consente, a decorrere dall'anno 2019, il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate in annualità precedenti da

¹ Nota di lettura n. 207, pagine 2-3.

² Sul punto il Dipartimento della R.G.S. riferiva a suo tempo che "la disposizione non è suscettibile di produrre effetti finanziari rispetto ai saldi di finanza pubblica, giacché fa riferimento a risparmi già maturati dalle amministrazioni in termini di budget assunzionali". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Nota n. 86896 del 3 maggio 2019, Relazione tecnica di passaggio A.S.920, pagina 6.

³ Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n.16/2021, Nota tecnica n. 1, pagina 20.

destinarsi alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, e comunque nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile.

Si conferma che tale a criterio avrebbero dovuto conformarsi la quantificazione delle previsioni di spesa iscritte nel bilancio 2022/2024 ai sensi della legislazione vigente⁴.

Articolo 1, comma 3-bis
(Stabilizzazione del personale nelle pubbliche amministrazioni)

La norma, inserita nel corso della prima lettura⁵, dispone la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 del termine entro il quale le pubbliche amministrazioni (salvo alcune eccezioni) possono assumere a tempo indeterminato i soggetti già titolari di contratti di lavoro a termine, fermo restando il rispetto delle condizioni poste dalla relativa disciplina transitoria.

La norma è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, ritenuto il profilo di mero rilievo ordinamentale, i cui effetti sono destinati comunque iscriversi nei limiti e facoltà assunzionali previsti dalla normativa vigente dalle singole Amministrazioni ed in ogni caso in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, comma 4
(Proroga di termini per assunzioni presso amministrazioni dello Stato)

La norma dispone la proroga al 31 dicembre 2022 del termine previsto dalla normativa vigente al 31 dicembre 2021 per procedere ad assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo e disposte in aggiunta alle facoltà assunzionali previste l'apposito Fondo, di cui all'articolo 1, comma 365, della L. 232/2016, istituito per sovvenzionare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche.

La RT conferma che la disposizione in esame, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione dei numerosi rinvii già intervenuti e dell'ulteriore differimento previsto dalla norma in esame, andrebbero richiesti chiarimenti circa gli effetti anche in merito alla proroga in esame rispetto alle previsioni di spesa scontate ai fini dei tendenziali per il triennio 2022/2024 e a decorrere, ai sensi della legislazione vigente.

⁴ Si veda Nota n. 2.

⁵ Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 16 febbraio 2022, pagina 16.

Articolo 1, commi 5 e 6
(Proroga di termini in materia di facoltà assunzionali di personale del Ministero dell'interno e dell'Avvocatura dello Stato)

Il comma 5, alle lettere *a)* e *b)*, modifica l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a cui sono apportate modificazioni in materia assunzionale.

In particolare, alla lettera *a)* si proroga fino al 31 dicembre 2022 il termine entro cui portare a compimento alcune procedure di assunzione di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno che erano state autorizzate da specifiche disposizioni della legge di bilancio 2019;

Alla lettera *b)* si estende al triennio 2022-2024 l'autorizzazione ad assumere personale destinato all'Avvocatura dello Stato, di livello dirigenziale e non, già prevista per il triennio 2019-2021 dall'art. 1, comma 318, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Il comma 6 prevede che agli oneri derivanti dal comma 5, lettera *b)*, pari a euro 102.017 a decorrere dall'anno 2022 si provvede a valere sulle facoltà assunzionali dell'Avvocatura dello Stato già maturate e disponibili ai sensi della legislazione vigente.

La RT evidenzia sulla lettera *a)* che la disposizione ivi prevista, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto alla lettera *b)* e al comma 6 (che reca disposizioni di proroga di termini in materia di autorizzazioni alle assunzioni nell'Avvocatura dello Stato) sottolinea *in primis* che la lettera *b)* rettifica la disposizione di cui all'art. 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale dell'Avvocatura dello Stato, prevedendo le seguenti modifiche:

1. le parole “*per il triennio 2019-2021*” sono sostituite dalle seguenti: “*per i trienni 2019-2021 e 2022-2024*”: tale modifica, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. le parole “*50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1,*” sono sostituite dalle seguenti: “*50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2*”. La disposizione, al fine di allineare la previsione della norma vigente alla finalità ivi specificata di assumere personale appartenente all'Area II in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, prevede una modifica della fascia retributiva di accesso delle n. 50 unità di personale nell'ambito della seconda Area del vigente sistema di classificazione da F1 a F2. Il valore differenziale, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, della spesa necessaria a mutare la dotazione di personale disposta dalla norma, dalla Fascia 1 alla Fascia 2 della seconda Area, concordemente alle stime ed ai criteri di computo utilizzati nella formulazione della norma originaria, è pari ad euro 102.017, come di seguito specificato:

Differenza spesa n. 50 unità di Area II Fascia retributiva F1 ad Area II Fascia retributiva F2							
unità			spesa lorda			spesa lorda	Differenza
			comprensiva oneri			comprensiva oneri	
			sociali			sociali	
	50	Area II	F1	35.510,24	Area II	F2	37.550,57
							2.040,33
Importo necessario per finanziare la differenza fra la spesa di 50 unità di personale di Area II F1 e la spesa di 50 unità di personale							
Totale		€		102.016,50			

Agli oneri derivanti dal comma 5, lettera *b*), pari a euro 102.017 a decorrere dall'anno 2022 si provvede a valere sulle facoltà assunzionali dell'Avvocatura dello Stato relative al *budget* 2020 (cessazioni 2019) pari ad euro € 1.132.021, 82 che ad oggi è pienamente disponibile per la copertura dei maggiori oneri recati dalla disposizione.

Per la precisione parte del detto *budget* 2020 era stato impegnato, ai sensi dell'art. 3, co. 4, lett. *b*) della legge n. 56/2019, per le seguenti procedure di reclutamento (ad oggi non concluse e che quindi non hanno comportato alcuna assunzione):

1. è stata avviata una procedura di reclutamento per 6 ausiliari (area Prima, fascia retributiva di accesso F1) ex legge n. 68/1999, (il cui onere complessivo ammonterebbe a € 141.495,50, considerando il costo unitario ai una unità di area Prima – fascia retributiva F1 paria a € 23.582,50);
2. n. 2 delle 24 unità di cui al concorso unico che è stato bandito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, Concorsi ed esami, del 30 giugno 2020, gestito dalla Commissione RIPAM, per 2133 unità di funzionario amministrativo, area terza, fascia retributiva F1, nel quale l'Avvocatura ha messo a bando, appunto, n. 24 unità di funzionari (il cui onere complessivo ammonterebbe a € 71.704,94, considerando il costo unitario di una unità di area Terza – fascia retributiva F1 paria a € 35.852,50).

Pertanto, anche qualora la facoltà di cui all'art. 3 della legge n. 56/2019 venisse prorogata oltre il 2021 residuerebbe un budget pari a € 918.821,88 (ovvero: € 1.132.021,82-141.495-71.704,94).

Il prospetto degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione inerenti il comma 5, lettera *a*), non si formulano osservazioni. Quanto alla lettera *b*) del comma 5, per i profili di quantificazione e copertura, con riguardo agli oneri ivi stimati dalla RT, relativamente

alla modifica della posizione economica d'ingresso (da F1 a F2) relativa del personale di Area II da reclutare presso l'Avvocatura dello Stato in forza dell'art. 1, comma 318, della legge n. 145/2018, considerata la circostanza che detti oneri (euro 102.017 a decorrere dal 2022) appaiono verificabili, alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione esposti dalla RT, nulla da osservare.

Quanto ai profili di copertura riportati al comma 6, alla luce degli elementi informativi di dettaglio dei budget assunzionali disponibili dell'Avvocatura dello Stato riportati dalla RT, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, comma 7

(Proroga del termine di conclusione delle procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca)

La norma proroga (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali che il Ministero dell'istruzione (MI) e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) sono stati autorizzati a bandire a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Esso inoltre - con una modifica inserita durante l'esame in sede referente⁶ - integra una determinata graduatoria relativa ad un concorso per docenti in materie scientifiche e tecnologiche sempre nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente.

La RT ribadisce che la disposizione in esame, limitandosi a differire di un anno il termine entro cui portare a compimento talune procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'integrazione apportata in prima lettura al secondo periodo è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nel presupposto che alla proroga non siano da associarsi anche effetti di mantenimento nel bilancio per il 2022 di risorse di parte corrente destinate a formare oggetto di "economie" di spesa in quanto non formalmente impegnate nell'esercizio 2021, non ci sono osservazioni.

Quanto alla novella aggiunta al secondo periodo in prima lettura, ritenuto il tenore ordinamentale della medesima, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, comma 8

(Concorsi delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna e corsi di formazione delle Amministrazioni del comparto Sicurezza)

Il comma 8, alle lettere a)-b), modifica il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto "rilancio"). In particolare, alla lettera a) all'articolo 259:

⁶ Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 16 febbraio 2022, pag.10.

- al n. 1) si dispone la proroga al 31 marzo 2022 (dal 31 dicembre 2021) del termine ultimo di applicazione di talune disposizioni inerenti alle modalità di semplificazione per lo svolgimento dei concorsi delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna;
- al n. 2) si proroga al 31 dicembre 2022 (dal 31 dicembre 2021) la possibilità di effettuare alcune assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, puntualmente indicate;

Alla lettera *b)* all'articolo 260: si prorogano al 31 marzo 2022 le modalità di svolgimento previste, per il tempo di emergenza epidemiologica, per i corsi di formazione del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La RT assicura che le norme concernenti la proroga delle disposizioni di cui agli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rivestono carattere meramente ordinamentale e procedurale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in merito alla lettera *a)* n. 1), considerando il carattere meramente ordinamentale e la neutralità finanziaria delle norme ivi richiamate, andrebbero comunque richieste rassicurazioni circa la sostenibilità delle misure necessarie a consentire lo svolgimento delle prove concorsuali, anche con modalità decentrate e telematiche in videoconferenza, nell'ambito delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, quanto alla lettera *b)*, circa la proroga per cui si prevede la possibilità di rimodulare, sospendere e ridurre i corsi di formazione del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, andrebbero richieste conferme in merito all'assenza di effetti sulla velocizzazione delle progressioni di carriera del personale interessato, che si rifletterebbero sulla dinamica della relativa spesa da ritenersi scontata da i tendenziali redatti ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 1, comma 9

(Proroga di termini in materia di facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze)

La disposizione reca la proroga in favore del Ministero dell'economia e delle finanze di bandire concorsi di personale non dirigenziale per assumere n.550 unità con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato (n.450) e alle Commissioni Tributarie (n.100).

La RT conferma che la disposizione in esame, limitandosi a differire di un anno il termine entro cui portare a compimento talune procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, assumendo che la proroga di un anno dei termini riferiti alle procedure concorsuali sia comunque compatibile con il profilo

di spesa da ritenersi già scontato nelle previsioni tendenziali ai sensi della legislazione vigente relativamente ai reclutamenti in parola e che ad essa non risultino da associarsi il mantenimento in bilancio di risorse destinate a formare oggetto di economia in quanto non formalmente impegnate nel 2021, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, comma 10

(Facoltà assunzionali del MISE per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436)

La disposizione rinvia dal 2021 al 2022 il termine massimo previsto dalla normativa vigente entro il quale si autorizza il MISE ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, n.30 unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436.

La RT conferma che la disposizione in esame, limitandosi a differire di un anno il termine entro cui portare a compimento talune procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 1, commi da 11 a 11-sexies

(Proroga dei diritti d'uso e Task force 5G)

Il dispositivo previsto dal comma 11 del decreto-legge è stato sostituito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura.⁷

Il nuovo comma 11 stabilisce che i diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, in scadenza il 31 dicembre 2022, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2024, previa presentazione di una apposita richiesta da avanzare ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021, entro il 30 aprile 2022.

Il comma 11-*bis* prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021, la proroga è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 luglio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 dell'11 luglio 2018, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta, alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga.

Il comma 11-*ter* inerisce alle condizioni di utilizzo delle frequenze della banda 26 GHz in epoca successiva al 2024 e ne rimette la definizione a un tavolo tecnico istituito presso il MISE.

Il comma 11-*quater* dispone l'impiego della diversa banda 700 MHz, la quale - ai sensi della normativa in vigore - doveva (e deve) essere liberata onde consentire lo sviluppo delle tecnologie basate sul 5G.

Il comma 11-*quinquies* stabilisce che al fine di consentire il proseguimento dell'operatività della Task Force 5G di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Ministero

⁷ Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 16 febbraio 2022, pagina 29.

dello Sviluppo economico è autorizzato nel limite massimo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 ad avvalersi di personale fino a n.5 unità in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico, comprese le autorità indipendenti, che mantiene il trattamento economico, fondamentale e accessorio in godimento. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l'onere relativo al predetto trattamento economico. Della suddetta *task force* può essere chiamato a far parte anche personale dipendente di società e organismi *in house* ovvero di società partecipate dallo Stato previo rimborso alle stesse da parte del Ministero dei relativi costi.

Il comma 11-*sexies* prevede la copertura dell'onere di cui al comma precedente riducendo l'autorizzazione di spesa del cui comma 1089 (*Fondo per il commercio equo e solidale*) della legge 205/2017.

Il dispositivo, integralmente frutto di una modifica approvata in prima lettura, non è al momento assistito da **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in particolare quanto ai commi 11-*quinquies*-11-*sexies*, premesso che la disposizione si pone in linea con la normativa vigente a disciplina dell'istituto del "comando", intra comparto ed inter comparto, tra Amministrazioni, e che il dispositivo prevede espressamente che il contingente interessato dall'attivazione dell'istituto possa modularsi nel limite massimo delle 5 unità al fine di assicurare il rispetto del limite massimo delle risorse ivi stanziare in ragione annua, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura, dal momento che ivi si provvede alla contestuale riduzione della dotazione del Fondo per il commercio equo e solidale, andrebbero richieste comunque rassicurazioni in merito alla riducibilità del predetto fondo dal 2023 a fronte dei fabbisogni di spesa già programmati in relazione agli utilizzi previsti ai sensi del comma 1090 della medesima legge di bilancio 2018, che riconosce la facoltà alle Amministrazioni di prevedere, nei capitolati di gara, nel limite delle risorse disponibili a valere del Fondo in parola, meccanismi che promuovano l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale, per cui è previsto un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto dei bandi di gara.

Articolo 1, comma 12

(Differimento di termini connessi all'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione e reclutamenti nell'Amministrazione del ministero dell'economia e delle finanze ai fini delle attività di controllo sull'attuazione del PNRR)

La disposizione, alle lettere a)-e) modifica reca alcune modifiche al D.L. 80/2021.

In particolare, alla lettera a), nn.1)-3), posticipa al 30 aprile 2022 il termine per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni del Piano integrato di attività e di organizzazione (ed al 30 marzo 2021 il termine per l'adozione, da parte di struttura governativa, di un Piano tipo quale strumento di supporto alle amministrazioni). Insieme e correlativamente, sospende l'applicazione di alcune disposizioni sanzionatorie previste per il caso di mancata tempestiva adozione di piani previsti dalla normativa previgente indi confluiti nel predetto Piano integrato.

La lettera *a-bis*), inserita in prima lettura, autorizza lo scorrimento delle graduatorie del concorso per cinquecento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo non eccedente la durata di completamento del PNRR, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, previsto dall'articolo 7, nonché delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all'assunzione di personale con contratto sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.

Alla lettera *b*), come riformulato in prima lettura, proroga all'anno 2022 il termine, già fissato per l'anno 2021, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale previsto da specifiche disposizioni di legge allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Per effetto di un'integrazione approvata in prima lettura, è stato previsto che tali reclutamenti dovranno essere esperiti previo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

La RT riferisce sulla lettera *a*) (*Piano integrato di attività e organizzazione*) che la proposta normativa di cui al comma 11, lettera *a*) è volta a dare attuazione all'intesa raggiunta in sede di conferenza unificata il 2 dicembre scorso sullo schema di provvedimento recante il piano integrato di attività organizzazione.

In particolare, la conferenza ha rappresentato l'opportunità di differire il termine per l'adozione del Piano tipo.

Pertanto il predetto termine viene differito al 31 marzo 2022. Conseguentemente, anche l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 80 del 2021 con il quale sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano, viene differita al medesimo termine. Si prevede, inoltre, che il Piano tipo sia adottato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in luogo di un provvedimento del Dipartimento della funzione pubblica.

Si dispone, infine, che, in sede di prima applicazione il piano sia adottato entro i trenta giorni successivi al termine del 31 marzo 2022. Conseguentemente, fino a tale termine non trovano applicazione le disposizioni ivi indicate, che sono state assorbite dal Piano.

Sulla lettera *b*) conferma che la disposizione ivi prevista, limitandosi a prorogare il termine entro cui portare a compimento talune procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, ferme restando le unità assumibili e le risorse già autorizzate, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche apportate in prima lettura non sono corredate di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, relativamente alle proroghe di cui alla lettera *a*), ritenuto il tenore natura ordinamentale delle disposizioni prorogate e in considerazione della circostanza che all'art. 6 del D.L. n. 80/2021, non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Sulla lettera *b*), nel presupposto che il differimento al 2022 del termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria è autorizzata all'effettuazione dei reclutamenti per il PNRR previsti *ad hoc* dall'articolo 7-bis del decreto legge n. 80/2021, non si associ

anche il mantenimento in bilancio di risorse correnti già previste in conto 2021 (es. per la cura delle procedure selettive) e non formalmente impegnate in tale annualità e, perciò, destinate alla formazione di "economie" per tale esercizio, non ci sono osservazioni.

Quanto alle modifiche ed integrazioni intervenute in prima lettura sulle lettere *a)* e *b)* della norma in esame, ritenuto il loro tenore ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, commi 12-bis e 12-ter
(Scorrimento graduatorie ai fini del reclutamento personale per attività relative a interventi cofinanziati dall'Unione europea)

Le disposizioni sono state inserite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁸.

Il comma 12-bis modifica il comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, in materia di assunzione di personale per attività relative a interventi cofinanziati dall'Unione europea, laddove è stabilito che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per le specifiche esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, sia autorizzato al reclutamento di un contingente da inquadrare nel livello iniziale della terza area, stabilendosi che ciò possa avvenire attraverso lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero l'indizione di appositi concorsi pubblici.

Il comma 12-ter aggiorna il comma 13 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, laddove è previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, nei limiti della vigente dotazione organica, di un contingente di personale pari a cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area III del comparto funzioni centrali, prevenendo che ciò possa avvenire anche mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

La disposizione, inserita nel corso della prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il valore meramente ordinamentale delle integrazioni previste, i cui effetti si iscrivono appieno nell'ambito di quelli già scontati ai sensi della normativa vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, comma 12-quater
(Assunzioni negli uffici di diretta collaborazione nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti)

Il comma 12-quater, inserito nel corso della prima lettura⁹, estende fino al 31 dicembre 2026 ai comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, la possibilità - già prevista a regime per i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti - di assumere collaboratori con contratto a tempo determinato nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, con oneri a

⁸ Nota n.7.

⁹ Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 16 febbraio 2022.

carico dei propri bilanci e nel rispetto di alcuni limiti di spesa. Si prevede, in particolare, che alle assunzioni si può procedere, con oneri a carico dei bilanci dei comuni ed in ogni caso nel rispetto del limite finanziario di cui all'art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010, in applicazione del quale i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni possono ricorrere a contratti di lavoro flessibile nel limite della spesa a tal fine sostenuta nell'anno 2009.

La disposizione, inserita nel corso della prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, posto che la riconosciuta possibilità di assunzioni a t.d. sino al 2026 opererà comunque a valere dei bilanci degli enti e nel rispetto dei massimali di spesa previsti dalla normativa vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, richiamando l'articolo 19 della legge di contabilità, andrebbero richiesti elementi di valutazione circa l'impatto ipotizzabile della facoltà in esame su fabbisogni finanziari dei comuni interessati dalla misura *de quo*, atteso che alla copertura degli oneri relativi alla misura in esame, i medesimi potranno provvedere in tal senso solo potendo avvalersi delle risorse già previste nei propri bilanci, all'occorrenza operando la rimodulazione delle risorse previste per gli altri interventi di spesa già previsti in bilancio ai sensi della normativa vigente. Si evidenzia che si tratta di comuni che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio per i quali quindi sussistono squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, come previsto dall'articolo 243-*bis* del TUEL.

Articolo 1, commi 13 e 28-*sexies*
(Proroga di termini per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze)

La disposizione, ampiamente modificata in prima lettura, proroga di sei mesi (dal 31 gennaio al 31 luglio 2022) il termine per l'adozione, con modalità semplificata, del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF).

In particolare, nel testo aggiornato, si differisce al 31 luglio 2022 il termine per l'adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle modifiche apportate alla struttura organizzativa per effetto di intervenute modificazioni normative, compresa l'istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del medesimo Ministero, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, nonché di supporto al Capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attività connesse e strumentali all'attuazione del PNRR. A tal fine, si modifica l'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Il comma 28-*sexies* prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal comma 13, pari a euro 168.025 per l'anno 2022 e a euro 224.033 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT riferita al testo iniziale ribadisce che la disposizione proroga di un mese (28 febbraio 2022 anziché 31 gennaio 2022) il termine per adottare il regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, compreso quello degli Uffici di diretta collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di richiedere il parere del Consiglio di Stato. Concludeva affermando che la disposizione non introduce nuovi o maggiori oneri essendo di natura regolamentare.

Al riguardo, andrebbero esplicitate le componenti d'oneri correlate all'istituzione di una nuova posizione di livello dirigenziale generale, al fine di valutare la congruità della copertura prevista dal comma 28-*sexies*.

Articolo 1, comma 13-bis ***(Contratti a termine stipulati da società in house qualificate)***

La disposizione, inserita nel corso dell'esame svoltosi in commissione durante l'esame in prima lettura¹⁰, detta una disciplina speciale, in deroga alla normativa vigente, per le assunzioni a termine effettuate dalle società *in house* qualificate, ai fini del supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche per l'accelerazione degli investimenti pubblici.

In particolare, integra l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ivi aggiungendo il comma 6-*ter*, in cui si stabilisce che ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle predette società, non si applicano i limiti relativi alla durata massima, alle proroghe, ai rinnovi, nonché al numero complessivo di contratti a tempo determinato, previsti dagli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo n. 81 del 2015. E' altresì stabilito che i contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026 e che i medesimi contratti debbano indicare a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa; il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, andrebbero attentamente vagliati i rischi degli effetti delle disposizioni in esame, dal momento che queste sembrerebbero suscettibili di determinare l'alimentazione di un "preariato" per le società *in house*, che sarebbe, prima o poi, destinato ad essere stabilizzato¹¹.

¹⁰ Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e commissioni, 16 febbraio 2022, pagina 16.

¹¹ A tale riguardo, si segnala che il comma 2 dell'articolo 36 del T.U.P.I.- valevole, superfluo sottolinearlo, sole per le PA soggettivamente intese - pone anch'esso espresso rinvio alla vigente disciplina vincolistica di cui al

In tal caso, gli effetti si ripercuoterebbero sugli equilibri economico finanziari delle medesime società *in house*, con le ben ipotizzabili conseguenze in termini di "aggiornamento" dei contratti di servizio con le Amministrazioni pubbliche di riferimento.

Alla luce delle considerazioni formulate, andrebbe pertanto richiesta una RT recante una stima, sia pure di massima, dei fabbisogni di reclutamento da parte delle società in parola in relazione all'attivazione degli interventi previsti dal PNRR, nonché valutazioni in merito ai fabbisogni organici a regime prevedibili per i soggetti in questione, quanto alla gestione e manutenzione delle infrastrutture e degli investimenti che le vedono coinvolte per l'attuazione degli interventi previsti dal programma di spesa adottato in ambito UE.

Articolo 1, comma 14

(Proroga dei termini di procedure concorsuali del personale della carriera prefettizia)

La norma dispone la possibilità di espletare fino al 31 dicembre 2022 alcune procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020 e per il triennio 2019-2020 per l'assunzione di personale appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno.

La RT evidenzia che la disposizione proroga il termine al 31 dicembre 2022, al fine di consentire al Ministero dell'Interno di espletare le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020 e per il triennio 2019-2021, rispettivamente ai sensi dell'art. 5 del dPCM 24 aprile 2018 e ai sensi dell'art. 13 del dPCM 20 agosto 2019.

La disposizione in esame, limitandosi a differire il termine entro cui il Ministero dell'Interno può portare a compimento talune procedure di reclutamento previste dai dPCM 24 aprile 2018 e 20 agosto 2019, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore ordinamentale della norma oggetto di proroga, nulla da osservare. Ad ogni modo, andrebbe confermato che al differimento al 2022 del termine previsto per le procedure *de quo*, non si associ anche il mantenimento in bilancio di risorse correnti già previste in conto 2021 (es. per la cura delle relative procedure selettive) che giocoforza non formalmente impegnate in tale annualità sarebbero, perciò, destinate alla formazione di "economie" per tale esercizio.

d.lgs. 81/2015, per cui è stabilito che al dichiarato fine di prevenire fenomeni di precariato, le stesse Amministrazioni pubbliche, sono tenute alla sottoscrizione di contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato.

Articolo 1, comma 15

(Proroga della validità della graduatoria di reclutamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2022 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019.

La RT sottolinea che la disposizione, concernente la validità di graduatorie concorsuali per il reclutamento di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, comma 16

(Proroga in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica a colloqui personali con detenuti)

La norma proroga al 31 gennaio 2023 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

La RT sottolinea che la disposizione in materia di potenziamento dell'attività informativa, intervenendo sul decreto-legge n. 144 del 2005, convertito dalla legge n. 155 del 2005, proroga la possibilità per i Servizi di informazione di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti o internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo. Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tale attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Il prospetto degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 1, comma 17

(Proroga delle misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica)

La disposizione reca la proroga dal 31 gennaio 2022 al 31 gennaio 2023 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste dal decreto-legge 7/2015 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). In particolare, è previsto che fino a tale data: il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo; al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione; le identità di copertura degli agenti dei servizi possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate; l'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE - autorizza i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

La RT certifica che la disposizione, in materia di servizi di informazione per la sicurezza, intervenendo sul decreto-legge n. 7 del 2015, convertito dalla legge n. 43 del 2015, proroga l'estensione delle condotte scriminabili con garanzie funzionali ad ulteriori fattispecie di reato, riferibili ai nuovi contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica, nonché la possibilità per gli appartenenti agli Organismi di informazione per la sicurezza di deporre in sede testimoniale utilizzando generalità di copertura.

Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tali attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

La disposizione proroga, inoltre, la possibilità di attribuire la qualifica di pubblica sicurezza al personale delle Forze Armate (RUD) di supporto per le esigenze degli Organismi, così da poter destinare il personale interno del Comparto all'espletamento delle attività info-operative.

Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato posto che il trattamento economico di tale personale, disciplinato dal regolamento di cui all'art. 21 della legge n. 124 del 2007, non prevede emolumenti aggiuntivi per lo svolgimento delle funzioni connesse all'attribuzione della predetta qualifica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, prendendo atto di quanto riferito dalla RT in merito alla neutralità delle disposizioni, nulla da osservare.

Articolo 1, comma 18

(Proroga del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza militare)

La disposizione reca la proroga da luglio 2022 al 31 dicembre 2022 l'attuale XII mandato, relativo al quadriennio 2018-2022, dei delegati dei consigli di rappresentanza a tutela degli interessi collettivi dei militari.

La RT assicura che la disposizione, concernente la proroga del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza militare, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 1, commi 19-23

(Procedura di conferimento del mandato dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica); (Mandato dei gradi di vertice della Difesa); (Mandati in corso alla entrata in vigore del decreto); (Mandato del Comandante generale della Guardia di finanza).

Il comma 19, alle lettere a)-c) interviene sulla legge n. 124/2007 nella parte modificata dal D.L. n. 83/2020, stabilendo che l'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza (DIS, AISE e AISI) ha la durata massima di 8 anni e può essere conferito, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio. La norma previgente dispone che l'incarico dei direttori, della durata massima di quattro anni, può essere rinnovato, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni.

Il comma 20 alle lettere a) e b), modifica l'articolo 1094 del C.O.M. estendendo, rispetto all'attuale rigido limite di un triennio, la durata del mandato dei vertici della Difesa (Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e Segretario generale del Ministero della Difesa) che al termine del triennio siano ancora in servizio permanente, fino al raggiungimento del limite di età e comunque al massimo per un ulteriore anno

Il comma 21 dispone che tale modifica si applica anche ai mandati in corso alla entrata in vigore del decreto.

Il comma 22 introducendo un nuovo periodo al sopra citato articolo 4, quinto comma, prevede che se non ha raggiunto il limite di età al termine del triennio, il Comandante generale permane nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno (pertanto, con la modifica introdotta, l'incarico nel complesso non può superare il quadriennio).

Il comma 23 chiarisce che la disciplina introdotta dal comma 22 si applica anche ai mandati in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame ovvero dal 31 dicembre 2021.

La RT assicura che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme prorogate, non si formulano osservazioni.

Articolo 1, comma 24

(Proroga del mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo)

La disposizione, modificata in prima lettura con il parere favorevole del rappresentante del Governo¹², proroga al 31 dicembre 2022 il mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci).

La RT certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'Istituto per il credito sportivo ha un bilancio autonomo.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si formulano osservazioni stante la natura ordinamentale della disposizione in esame.

Articolo 1, comma 25

(Proroga del mandato del Presidente del CNEL)

La disposizione introduce una modifica all'ordinamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), stabilendo che nell'ipotesi in cui la durata del mandato del Presidente del CNEL non coincida con quella del Consiglio, il termine di scadenza del mandato del Presidente è prorogato sino al termine della durata del Consiglio.

La RT assicura che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'incarico del Presidente del CNEL è a titolo gratuito.

Il prospetto degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

Articolo 1, commi da 25-bis a 25-quater

(Trattamento economico degli organi delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura)

Il dispositivo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹³.

Il comma 25-bis differisce al 30 settembre, per il solo anno 2022, il termine ordinario di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico da parte del consiglio di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La finalità del differimento è quella di prevedere nell'aggiornamento del preventivo economico gli oneri relativi al trattamento economico degli organi delle camere di commercio. Conseguentemente - mediante novella all'articolo 4-bis, comma 2-bis, della L. n. 580/1993 - si sopprime la previsione che stabilisce la gratuità di tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori per le camere di commercio, le loro unioni regionali, nonché per le loro aziende speciali. Con l'introduzione del nuovo comma 2-ter allo stesso articolo 4-bis, si stabilisce che il DM 11 dicembre 2019, pubblicato nella GU n. 29 del 5 febbraio 2020, proroghi il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio che hanno in corso gli accorpamenti

¹² Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e commissioni, 16 febbraio 2022, pagina 16.

¹³ Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 17 febbraio 2022, pagina 24.

fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento degli stessi. Si prevede altresì che il medesimo decreto stabilisca i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio e sia adottato nei limiti delle risorse vigenti in capo alle camere di commercio, senza innalzamento del diritto annuale per il finanziamento ordinario delle stesse camere di commercio (previsto dall'articolo 18 della L. n. 580/1993).

Il comma 25-ter prevede che alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno degli oneri derivanti dal comma 25-bis, pari a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 (L. n. 189/2008).

Il comma 25-quater aggiorna il comma 1 dell'articolo 54-ter (*Riorganizzazione del sistema camerale della Regione siciliana*) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, differendo il termine per la riorganizzazione del sistema camerale al 31 dicembre 2022.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si osserva, preliminarmente, che la norma di cui al comma 25-bis predispone le formali condizioni per la determinazione e il sostenimento di un onere inderogabile "aggiuntivo" per la finanza pubblica, indicato come limite massimo dall'articolo 25-ter, di cui andrebbero innanzitutto forniti gli elementi e i parametri per il calcolo della maggiore spesa. Inoltre, venendo anche ai profili di copertura, va evidenziato che il medesimo comma stabilisce che il decreto ivi previsto debba stabilire i criteri per la determinazione del trattamento economico relativo agli incarichi degli organi e che lo stesso debba essere comunque adottato nei limiti delle risorse vigenti in capo alle camere di commercio, "senza innalzamento del diritto annuale per il finanziamento ordinario delle stesse camere di commercio" (previsto dall'articolo 18 della L. n. 580/1993), ragion per cui va evidenziato che la disposizione prefigura il sostenimento di nuovi oneri a carico del bilancio degli enti camerali, per cui si ravvisa l'opportunità del richiamo all'articolo 19 della legge di contabilità.

Quanto alla compensazione dell'onere aggiuntivo prevista dal comma 25-ter disposta a carico del Fondo per la compensazione degli effetti riconducibili all'attualizzazione degli oneri pluriennali di spesa, si ravvisa la necessità di sottolineare che la compensazione del nuovo onere di parte corrente vien posta a carico di uno strumento contabile classificato in bilancio come in conto capitale, configurando una dequalificazione della spesa prevista ai sensi della legislazione vigente.

Ad ogni modo, andrebbero richieste rassicurazioni circa la riducibilità del predetto fondo, nonché in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli interventi già programmati a carico del medesimo per le finalità previste dalla legislazione vigente.

Sul comma 25-*quater*, posto che la norma prorogata è assistita di una clausola di invarianza che è stata confermata da RT che ne ha certificato la natura ordinamentale¹⁴, nulla da osservare.

Articolo 1, commi da 26 a 27

(Assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità)

Le norme sono state integrate nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹⁵.

Il comma 26, alla lettera *a*), proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 l'applicazione della disciplina transitoria sulle assunzioni a tempo indeterminato, da parte delle pubbliche amministrazioni, di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità. La lettera *b*) differisce al 31 marzo 2022 il termine entro il quale è possibile procedere alla stabilizzazione, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dei soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità e titolari di contratti di lavoro a tempo determinato con amministrazioni pubbliche ubicate nella Regione Calabria.

Il comma 26-*bis* proroga dal 31 luglio 2021 al 31 marzo 2022 il termine entro il quale i soggetti in esame possono essere assunti - da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice - in posizione di lavoratori sovranumerari, in deroga alla dotazione organica - alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale ed ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente; dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per l'applicazione delle suddette deroghe, sempre ai fini dell'assunzione da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice, per i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2016, fossero impiegati nei lavori socialmente utili individuati dall'articolo 1, comma 495, secondo periodo, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni

Il comma 26-*ter* prevede la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili stipulate annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con alcune regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna), al fine di garantire il pagamento dei sussidi nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili appartenenti alla "platea storica". La proroga è disposta nei limiti della spesa annua già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 27 prevede il riconoscimento di un contributo statale, pari a 9.296,22 euro annui, a decorrere dal 2022, in favore delle amministrazioni pubbliche ubicate nella Regione Calabria che hanno assunto a tempo indeterminato, o che assumeranno entro il suddetto termine del 31 marzo 2022, soggetti già impegnati in lavori di pubblica utilità. È previsto che agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 20.014.762 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo spese indifferibili).

La RT conferma sul comma 26 che la disposizione, limitandosi a differire al 31 marzo 2022 il termine riguardante il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato degli LSU, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 27 certifica che la norma attiene alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di pubblica utilità presenti nella regione Calabria. La regione ha comunicato che i lavoratori di pubblica utilità (LPU) già stabilizzati sono 2140 e che i

¹⁴ Nota di lettura n. 229, pag. 229. Cfr. RT di passaggio A.S. 2320, pagina 129.

¹⁵ Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni,

LPU ancora da stabilizzare sono 13. Si tratta di una platea non suscettibile di ampliamento e quindi da considerare come definitiva.

L'importo del contributo statale già erogato agli LSU ai sensi del DPCM 16 febbraio 2021 è pari a euro 9.296,22 annui. Pertanto, la misura del corrispondente contributo finalizzato alla stabilizzazione degli LPU della regione Calabria comporta un onere complessivo a regime di euro 20.014.761,66 annui.

All'onere derivante dalla presente disposizione pari ad euro 20.014.762 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Le integrazioni apportate nel corso della prima lettura con l'inserimento dei commi 26-bis e 26-ter sono al momento sprovviste di **RT**.

Il prospetto degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone valori, in conto maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

Norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
c. 27	s	c	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1
c. 27	s	c	-20,1	-20,1	-20,1	-20,1	-20,1	-20,1	-20,1	-20,1	-20,1

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 27, posto che l'onere complessivo viene quantificato dalla RT pari a 20.014.761,66 euro, derivandone l'ammontare in considerazione del contributo annuo da erogare per ogni lavoratore da stabilizzare (pari a 9.296,66 euro) della platea dei lavoratori considerati dalla relazione tecnica (pari a 2.153 unità), non ci sono osservazioni.

Quanto ai profili di copertura finanziaria, dal momento che agli oneri annui indicati a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze di spesa indifferibili (capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), andrebbero richieste conferme in merito alle necessarie disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi di spesa eventualmente già programmati a carico delle medesime risorse.

Sul comma 26-bis, considerato che la norma originaria era stata accompagnata da un incremento dello stanziamento per la stabilizzazione occupazione di 9 milioni di euro annui (comma 496 della legge 160/2019), atteso che la disposizione non determina un'estensione della platea di soggetti da assumere rispetto a quanto già previsto dalla legislazione previgente, non vi sono osservazioni da formulare.

Quanto al comma 26-ter, considerando che la norma prevede la proroga fino al 31 dicembre 2022 delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 2 della legge 388/2000, per l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili, andrebbe

argomentata l'effettiva sostenibilità nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri.

Articolo 1, comma 27-bis
(Assunzioni della Regione Calabria)

Il comma 27-bis prevede che, al fine di rafforzare la capacità amministrativa, consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ridurre il precariato, la Regione Calabria, negli anni 2022-2023, possa avviare procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, anche in soprannumero (fino al riassorbimento), anche valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale che sia in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro e che abbia già prestato attività lavorativa presso la regione Calabria - per il tramite della medesima Azienda - con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine è autorizzato il trasferimento alla regione Calabria di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. La copertura è disposta tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n.232 del 2026 (legge di bilancio per il 2017). Si tratta del Fondo per il pubblico impiego, con una dotazione di 1,93 miliardi di euro a decorrere dal 2018 (successivamente rifinanziato dall'articolo 1, comma 298, della legge n.145 del 2018), volto a finanziare, tra l'altro (lettera b)), le assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Le integrazioni sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione andrebbero fornite indicazioni in merito alla platea degli interessati ai reclutamenti, agli ipotizzabili profili di inquadramento nell'organico della regione Calabria, all'onere annuo lordo corrispondente e alla spesa complessiva annua.

Per i profili di copertura, andrebbe assicurata la disponibilità delle risorse del Fondo per il pubblico impiego che si provvede a ridurre, senza pregiudizio per altre iniziative assunzionali già avviate.

Articolo 1, comma 28
(Proroga della durata di incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura)

La norma, aggiornata nel corso dell'esame svoltosi in commissione nel corso della prima lettura, con il parere favorevole del rappresentante del Governo¹⁶, dispone la proroga della durata degli incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura, già autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del D.L. n.104 del 2020, fino al limite di durata massima di quindici mesi, se gli stessi prevedono una durata inferiore. In ogni caso, la durata dei predetti contratti non potrà eccedere la data del 30 giugno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 10.124.500 per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 4.784.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-

¹⁶ Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 16 febbraio 2022, pagina 16.

2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, e quanto a euro 5.340.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura.

La RT rileva che la disposizione reca la proroga, se inferiore fino al limite di durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022, dell'efficacia dei contratti di collaborazione già autorizzati dagli uffici periferici del Ministero della cultura. ferma restando la durata massima di quindici mesi.

Gli incarichi che in virtù della disposizione si intendono prorogare fino al 30 giugno 2022 (fermo restando comunque il limite di durata massima di quindici mesi) sono pari a:

- 445 per la DG ABAP (di cui nn.380 relativi a figure professionali specializzate quali architetti, archeologi, ingegneri, storici dell'arte, per le quali è previsto un compenso di 16.000 euro lordi per sei mesi e 65 relativi alle figure di assistenti tecnici per i quali è previsto un compenso di 12.500 euro lordi per sei mesi) con un onere complessivo pari a 6.892.500 euro;
- 153 per la DG Musei (relativi a figure professionali specializzate quali architetti, archeologi, ingegneri, storici dell'arte, esperti in gare e appalti, per i quali è previsto un compenso di 16.000 euro lordi per sei mesi), con un onere pari a 2.448.000 euro.

Considerato che l'articolo 24 sopra citato prevede un compenso massimo di 40.000 euro per i quindici mesi per singolo incarico e che la proroga avrebbe effetto per 6 mesi, l'onere complessivo stimato è pari a 9.340.500 euro per il 2022.

Alla compensazione degli oneri, pari a euro 9.340.500 per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero per i beni e le attività culturali di cui alla Tabella A della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e quanto a euro 5.340.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura.

Il prospetto degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone valori, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
c.27	s	c	9,34			9,34			9,34		
c.27	e	t/c				4,53			4,53		
c.27	s	c	-4			-4			-4		
c.27	s	c	-5,34			-5,34			-5,34		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che la RT espone questi i dati e parametri adottati nella quantificazione degli oneri, non si formulano osservazioni.

Venendo ai profili di copertura finanziaria, nulla da osservare sulla prima modalità di copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura, che presenta le occorrenti disponibilità.

Sulla seconda modalità di copertura, posto che la norma richiama il Fondo per la riassegnazione dei residui perenti iscritto nello stato di previsione del ministero della cultura (capitolo 1070) che reca nel bilancio 2022-202 uno stanziamento, per l'anno 2022, pari a euro 11.058.913, andrebbero richieste conferme in merito alla riducibilità del medesimo, per cui il relativo utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati.

Articolo 1, comma 28-bis
(Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario)

La disposizione, inserita nel corso dell'esame in commissione svoltosi in prima lettura, con il parere favorevole del rappresentante del governo¹⁷, proroga al 30 settembre 2023 il termine previsto per la validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

La disposizione, inserita del corso dell'esame svoltosi in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, richiamando le considerazioni formulate a suo tempo in occasione della precedente proroga¹⁸, nel presupposto che la proroga sia inerente il mero differimento della validità delle graduatorie vigenti, fermo restando le facoltà e le limitazioni assunzionali previste dalla legislazione vigente in capo agli enti locali per i servizi scolastici, non ci sono osservazioni.

¹⁷ Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 10 febbraio 2022, pagina 5.

¹⁸ Nota di lettura n. 207, pagina 51.

Articolo 1, comma 28-ter
(Proroga obblighi informativi erogazioni pubbliche)

La disposizione, inserita nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹⁹, proroga al 31 luglio 2022 (in luogo del 1° gennaio attualmente previsto) l'applicabilità delle sanzioni previste dalla legge n. 124 del 2017 per l'inosservanza di alcuni obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l'anno 2021. La disposizione in esame interviene sulla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dalla L. n. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e, in particolare, degli obblighi di trasparenza stabiliti dall'art. 1, co. 125 e 125-*bis*, della citata legge.

L'articolo non è corredato di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, riprendendo le considerazioni già formulate a suo tempo²⁰, si rappresenta che la disposizione appare chiaramente suscettibile di determinare un calo di gettito in termini di sanzioni, che costituiscono comunque entrate meramente eventuali, non contabilizzate nei saldi tendenziali.

Articolo 1, commi 28-quater, 28-quinquies e 28-septies
(Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici e accesso dei cittadini degli Stati membri dell'UE)

Le norme intervengono in materia di svolgimento dei concorsi pubblici, sia prorogando fino al 31 dicembre 2022 (in luogo del termine del 31 marzo 2022 attualmente previsto) la disciplina transitoria per lo svolgimento dei concorsi pubblici volti al reclutamento del personale delle PA (ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico) già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale, sia modificando le norme vigenti in materia di equiparazione dei titoli accademici e di servizio tra Stati membri dell'Unione europea, rilevanti ai fini dell'assunzione presso le amministrazioni pubbliche

In particolare, il comma 28-*quater* autorizza fino al 31 dicembre 2022 (in luogo del termine del 31 marzo 2022 attualmente previsto) le pubbliche amministrazioni, nel caso di procedure concorsuali i cui bandi risultano pubblicati al 1° aprile 2021 e nel caso non sia stata svolta alcuna attività: possono prevedere l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; possono prevedere l'utilizzo di sedi decentrate, la fase di valutazione dei titoli (in deroga alla disciplina a regime dettata dal comma 1 del medesimo articolo 10 che prevede l'obbligatorietà di tale fase di valutazione) e, limitatamente alle procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale (in deroga alla predetta disciplina a regime, che prevede l'obbligatorietà della prova orale); nel caso di procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente al 1° aprile 2021 e fino al permanere dello stato di emergenza, possono prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale (in deroga a quanto previsto dalla disciplina generale), ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo di strumenti informatici e digitali e dello svolgimento di una fase di valutazione; possono prevedere l'utilizzo di sedi decentrate e, se necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Il comma 28-*quinquies* novella l'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI) in materia di equiparazione dei titoli accademici e di servizio tra Stati membri dell'Unione

¹⁹ Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 10 febbraio 2022, pagina 5.

²⁰ Nota di lettura n. 224, pagina 40.

europea, rilevanti ai fini dell'assunzione presso le amministrazioni pubbliche. Preliminarmente, si ricorda che il richiamato articolo 38 riconosce l'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. È richiesta invece la cittadinanza italiana solo per quei ruoli che, nelle amministrazioni pubbliche, implicano esercizio di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale. In particolare, nella versione vigente, l'articolo 38 citato demanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il MIUR, la definizione della disciplina relativa all'equiparazione dei titoli di studio e professionali, allorquando non sia intervenuta una disciplina al livello di UE. Analogamente deve essere stabilita la disciplina riguardante l'equiparazione tra titoli accademici e di servizio ai fini dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico.

Il comma 28-*septies* abroga l'articolo 3, comma 10-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di riconoscimenti dei titoli di studio.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si ravvisa la necessità di acquisire elementi e dati, in relazione alla modifica del comma 3 dell'articolo 38 del T.U.P.I. disposta dal comma 28-*ter* in materia di riconoscimento di titoli di studio esteri.

Articolo 1-*bis*

(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, proroga di tre mesi i termini per l'affidamento dei lavori da parte dei comuni assegnatari dei contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dai commi 139 e 139-*bis* della legge n. 145 del 2018, limitatamente alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe confermato che la proroga introdotta per l'affidamento dei lavori non determini effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Articolo 1-*ter*

(Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli enti locali)

L'articolo apporta modifiche all'articolo 48-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, riguardante i Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. In particolare, alle lettere a) e b), si autorizza la proroga anche per l'anno scolastico 2021/2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonché per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019, per contratti di lavoro diversi da quello

subordinato a tempo indeterminato, del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, fermi restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, che non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

L'integrazione approvata in prima lettura è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che la RT certificava a suo tempo la neutralità della disposizione ora prorogata²¹, nulla da osservare. Ad ogni modo, si segnala che con la modifica di cui alla lettera b) si perviene alla ridefinizione della base di calcolo della maggior spesa rispetto a quella sostenuta nel 2019, che non viene considerata ai fini del "massimale" di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto legge n. 78, che viene estesa a tutta la spesa, diversa da quella sostenuta per il personale a tempo indeterminato, del personale educativo, scolastico e ausiliario, impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni Servizi educativi e scolastici da loro gestiti "direttamente".

Articolo 1-quater

(Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica)

Il comma 1, al fine di potenziare nel 2022 i servizi di salute mentale a beneficio di tutte le fasce d'età della popolazione e migliorarne la sicurezza e la qualità, anche in considerazione della crisi psico-sociale causata dall'epidemia da SARS-COV-2, e per potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottino un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress al fine di garantire e di rafforzare l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del DPCM 12 gennaio 2017 in tutto il territorio nazionale e in particolare per il raggiungimento dei suddetti obiettivi:

- a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 25 del citato DPCM 12 gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale;
- b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del citato DPCM;
- c) potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da *stress*.

Il comma 2 autorizza, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le modalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 (possibilità di utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2022, per il reclutamento di professionisti sanitari, psicologi e assistenti sociali). Conseguentemente le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291,

²¹ In particolare la RT di passaggio annessa all'A.C. 2700 assicurava che "la disposizione non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto la maggior spesa rispetto a quella del 2019 può essere sostenuta solo nel rispetto del vincolo della sostenibilità finanziaria previsto dalla normativa vigente e dell'equilibrio di bilancio asseverato dai revisori dei conti". Cfr. RT di passaggio annessa all'A.C. 2700.

della legge n. 234 del 2021, riportate nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla medesima legge n. 234 (pari a quasi 28 milioni complessivi per il 2022), sono incrementate rispettivamente di 5 milioni di euro come indicato nelle tabelle A (Servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza) e B (Reclutamento psicologi) allegate alla presente legge.

Il comma 3 dispone che, tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le Regioni e le Province Autonome erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicoterapeuti. Il contributo avrà un importo massimo di 600 euro a persona e sarà parametrato alle diverse fasce ISEE al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti con decreto interministeriale. Le risorse individuate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome come indicato nella Tabella C allegata alla presente legge.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, e di quelli di cui al comma 3, pari ad ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è corrispondentemente incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni di euro, mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (fondo per le esigenze indifferibili), che risultano corrispondentemente ridotte. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, in relazione al comma 2, che è comunque configurato in termini di tetto di spesa, andrebbero forniti dati sul rafforzamento dei servizi di neuropsichiatria e sul reclutamento straordinario di psicologi che le risorse consentirebbero di realizzare.

Si ricorda che la RT al D.L. 73/2021²², in relazione ad un finanziamento di 19,93 milioni di euro per reclutamento straordinario di psicologi, aveva fornito i parametri del monte ore per ciascun professionista, pari a 24 ore settimanali, e della quota oraria di 40 euro lordi onnicomprensivi, per cui dato le risorse e il numero di settimane restanti del 2021 (4,33 settimane * 7 mesi), potevano essere conferiti a livello nazionale complessivamente 685 incarichi. Utilizzando tali parametri, le risorse stanziata dalla norma in esame consentirebbero il reclutamento a livello nazionale di 120 psicologi. Non erano stati forniti dati invece sul rafforzamento dei servizi territoriali e ospedalieri.

Va ricordato, per valutare la congruità della spesa in questione, che essa si aggiunge a uno stanziamento già disposto per le medesime finalità pari a quasi 28 milioni di euro per il corrente anno.

Anche in relazione al contributo di cui al comma 3, posto che esso deve essere parametrato alle diverse fasce di ISEE fino a 50.000 euro e che la norma fissa solo

²² Cfr. RT di passaggio A.S. 2320.

l'importo massimo di 600 euro, andrebbero forniti maggiori elementi. Ipotizzando comunque un contributo medio di 300 euro (che garantirebbe verosimilmente lo svolgimento di un numero limitato di sedute di psicoterapia), i soggetti agevolabili potrebbero raggiungere circa le 33.000 unità.

Si segnala che sebbene il comma 3 riconosca il contributo fino all'esaurimento delle risorse stanziato, non è previsto espressamente un meccanismo di garanzia del rispetto del limite delle risorse, per cui esso è rinviato al decreto ministeriale, sfuggendo quindi allo scrutinio parlamentare.

Nulla da osservare per i profili di copertura.

Articolo 1-quinquies

(Proroga accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, proroga, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque non oltre il 31 dicembre 2022, con i medesimi soggetti aggiudicatari e nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale, gli accordi quadro e le convenzioni, previste dal Codice dei contratti pubblici, nel settore merceologico "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio", attualmente in corso ed esauriti alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe assicurata la compatibilità delle proroghe in esame con la normativa europea in materia.

Articolo 2, comma 1

(Proroga dei termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni)

La disposizione, come modificata nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del D.L. 78 del 2010. Su tale previsione è altresì intervenuta la sentenza 4 marzo 2019, n. 33, della Corte costituzionale, a seguito della quale è stato istituito un gruppo di studio per la modifica dell'ordinamento degli enti locali nominato dal Ministro dell'interno.

La RT certifica che la disposizione proroga di ulteriori sei mesi il termine per l'attuazione dell'obbligo associativo dei comuni, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che sia alla norma "madre" che impone l'obbligo in parola che ai relativi differimenti non sono stati ascritti effetti

finanziari²³, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, va evidenziato che i risparmi derivanti dalla gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dovranno essere acquisiti nei bilanci dei comuni.

Articolo 2, comma 2

(Proroga dei termini per le autocertificazioni dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'UE)

La disposizione proroga al 30 giugno 2022 il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

La RT evidenzia che la disposizione, che proroga il termine a decorrere dal quale acquistano efficacia le disposizioni che ampliano la facoltà di autocertificazione, a fini lavorativi, di cittadini stranieri, ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione del fatto che ai precedenti differimenti non sono stati ascritti effetti finanziari²⁴, non ci sono osservazioni.

Articolo 2, comma 3

(Patenti di guida rilasciate dal Regno Unito)

La disposizione deroga all'articolo 135, comma 1, del Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), relativamente alla circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, disponendo che i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione dell'esigenza di procedere all'esecuzione dell'Accordo sul recesso dall'Unione Europea e dalla Comunità Europea dell'Energia Atomica del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, possano condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta, abilitandoli fino al 31 dicembre 2022.

La RT rileva che la disposizione di cui al comma 3, concernente i titoli abilitativi alla guida rilasciati dal Regno Unito e Irlanda del nord ai residenti in Italia, ha natura ordinamentale ed è insuscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

²³ Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E., Relazione di passaggio A.S. 1729, Nota del 21/2/2020, pagina 67; Nota di Lettura n. 207, pagina 20.

²⁴ Nota di lettura n. 207, pagina 18.

Articolo 2, commi 4-5

(Contributo a familiari di personale di Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze armate, deceduto per attività di servizio anti-Covid 19)

Il comma 4 autorizza l'impiego nel 2022 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19.

Il comma 5 provvede alla copertura finanziaria dei conseguenti oneri (in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, a valere sul nuovo esercizio di riferimento), i quali ammontano a 3 milioni, appunto per l'anno 2022. A tal fine, esso dispone la corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente, iscritto (nella Tabella A del bilancio triennale 2021-2023) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, attingendo ai relativi accantonamenti, per una metà (1,5 milioni), al Ministero dell'interno e, per l'altra metà, al Ministero della difesa.

La RT sottolinea che il comma 4 prevede che le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

Sul comma 5 ribadisce che gli oneri pari complessivamente, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, a 3 milioni di euro per l'anno 2022, trovano copertura, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Il prospetto degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone valori, in conto maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
c.4	s	c				3			3		
c.5	s	c				-1,5			-1,5		
c.5	s	c				-1,5			-1,5		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione è configurata come tetto massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Quanto ai profili di copertura finanziaria, ivi provvedendosi alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto ,mediante riduzione delle proiezioni, per un importo pari a 1,5 milioni di euro ciascuno, degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2021-2023, di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa, andrebbero richieste conferme in merito alle relative disponibilità, alla luce della nuova dotazione finanziaria dei fondi speciali di parte corrente definita dalla legge di bilancio 2022/2024.

Articolo 2, comma 6

(Proroga di termini in materia di percorso di carriera del personale dirigente della Polizia di Stato)

La disposizione proroga dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni concernenti il percorso di carriera necessario per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante l'ordinamento del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.

La RT rileva che la disposizione reca norma in materia di percorso di carriera del personale dirigente della Polizia di Stato, riveste carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando le rassicurazioni fornite dalla RT circa la neutralità finanziaria della norma, attraverso cui si dispone la proroga dell'entrata a regime del nuovo sistema di scrutinio finalizzato alla promozione alle qualifiche di dirigente superiore e primo dirigente della Polizia di Stato, andrebbero acquisite documentate conferme in merito all'assenza di effetti finanziari che non siano da ritenersi non già scontati nelle previsioni di spesa a legislazione vigente, in relazione all'operatività del predetto sistema di scrutinio.

In tal senso, andrebbe confermato che gli avanzamenti risultino in ogni caso disposti nei limiti dei posti vacanti e disponibili negli organici della Polizia di Stato previsti ai sensi della normativa vigente.

Articolo 2, commi 6-bis-6-ter

(Proroga misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria)

Le norme esonerano fino al 31 dicembre 2022 le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno. Fino a tale data possono pertanto essere impiegate in servizi antipirateria le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i citati corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno 6 mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa (ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107 del 2011).

Le disposizioni, inserite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, sono al momento sprovviste di **RT**. Ad ogni modo, la RT annessa a suo tempo alla disposizione ora prorogata dal comma 6-*bis*, certificava che la disposizione, di carattere meramente ordinamentale, non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione del carattere ordinamentale della disposizione oggetto di proroga, non si formulano osservazioni.

Articolo 2, commi 6-*quater*
(Associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno)

La disposizione, inserita nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura nel corso dei lavori in commissione, estende anche al 2024 l'autorizzazione di spesa in favore delle associazioni indicate in rubrica già prevista dal comma 1012 della legge di bilancio 2022, per le sole annualità 2022 e 2023, ponendone il relativo onere pari a 200.000 euro a carico della dotazione del FISPE prevista a legislazione vigente per il medesimo esercizio 2024.

La norma inserita nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione ivi trattandosi di dispositivo formulato come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura, andrebbero richieste conferme in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a valere della dotazione del FISPE prevista per il 2024, a fronte delle eventuali iniziative di spesa già programmate per il medesimo anno a valere delle stesse risorse.

Articolo 2-*bis*
(Differimento di termini in materia di ricompense al valor militare)

L'articolo, differisce al 2 giugno 2022 il termine stabilito dall'articolo 1, comma 10-*bis* del decreto legge n. 162 del 2019 (proroga termini), per la presentazione delle domande volte al riconoscimento delle ricompense al valore e delle qualifiche di partigiano previste dagli articoli da 7 a 10 del citato decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. Al comma 10-*ter* si prevede, inoltre, che le attribuzioni della Commissione di secondo grado di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, competente a valutare i ricorsi contro le decisioni assunte dalla Commissione di primo grado, siano devolute alla Presidenza del Consiglio dei ministri, affidando ad un apposito DPCM il compito di definire le modalità del riconoscimento delle ricompense. Al comma 10-*quinqies*, si precisa, infine, che la Presidenza del Consiglio dei ministri, analogamente a quanto già previsto per il Ministero della Difesa, provveda all'attuazione delle disposizioni in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, posto che le integrazioni e modifiche di cui alle lettere *b)-c)* stabiliscono che la presidenza del Consiglio dei ministri dovrà provvedere ai compiti in parola potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente, si segnala che l'articolo 17, comma *6-bis*, della legge di contabilità impone che ogni qualvolta nuove norme risultino associarsi a siffatte clausole debbano accompagnarsi ad una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi informativi idonei a dimostrare la sostenibilità. Nulla da osservare per il resto, posto che il comma *10-quater*, non modificato, specifica che il riconoscimento ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e quindi esclude la corresponsione di indennità, come certificato dalla RT che accompagnava la norma.

Articolo 2-ter (Rateazione carichi ruolo)

L'articolo, introdotto durante l'esame parlamentare, aggiungendo il comma *5-bis* all'articolo *13-decies* del D.L. n. 137 del 2020²⁵ in tema di rateazione dei carichi di ruolo²⁶, riapre i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020, sia intervenuta la decadenza dal beneficio, permettendo di presentare la relativa richiesta di dilazione dal 1 gennaio 2022, fino al 30 aprile 2022. Specifica infine che con riferimento a tali richieste restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate²⁷.

La RT integrativa non è al momento disponibile.

Al riguardo si osserva che la RT annessa all'originario articolo *13-decies* del D.L. n. 137 del 2020, affermava che l'intervento normativo di razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione non determinava effetti finanziari negativi. In particolare la razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione non avrebbe determinato effetti negativi in quanto, considerato il contesto socio-economico determinato dall'emergenza epidemiologica, "*è altamente probabile che i contribuenti sarebbero comunque impossibilitati a corrispondere tutte le rate scadute dei vecchi piani di dilazione decaduti per poter ottenere un nuovo piano di pagamento rateale*" e che quindi "*non si stimano, prudenzialmente, effetti finanziari in considerazione della già manifestata difficoltà ad adempiere le somme dovute per le misure agevolative*". In

²⁵ In via generale si rammenta che l'articolo aveva disciplinato una serie di previsioni che consentivano una razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione *ex* articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, prevedendo che, a seguito del pagamento della prima rata, si estinguano le procedure esecutive allo stato iniziale per le quali l'attuale disciplina contempla la sola improseguibilità. Nello stesso momento si mantengono inalterate le garanzie a presidio del credito.

²⁶ Si rammenta che il comma 5 del citato D.L. n. 137 del 2020 ha riaperto i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest'ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della c.s. zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da Covid-19), sia intervenuta la decadenza dal beneficio. La norma aveva consentito di dilazionare nuovamente tali carichi dietro presentazione della relativa richiesta entro il termine, ormai decorso, del 31 dicembre 2021.

²⁷ Anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c) del DPR n. 602 del 1973.

ragione delle suddette considerazioni non si hanno osservazioni da formulare in quanto la proroga in argomento potrebbe rappresentare una ulteriore modalità agevolativa per provare ad incassare somme di già difficile, se non impossibile, esazione. Una riflessione andrebbe fatta in merito all'eventuale ritardo che tale proroga potrebbe determinare sulle attività già programmate di riscossione coattiva.

Articolo 3, comma 1

(Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti)

Il comma 1 estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. disposte dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022. Per effetto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, sono state apportate modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007, n. 231, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In particolare, viene identificata una nuova fattispecie al ricorrere della quale l'obbligo di adeguata verifica si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente e viene rafforzata la tutela del segnalante di operazioni sospette.

La RT, riferita soltanto al primo periodo del presente comma, essendo gli altri stati aggiunti dalla Camera dei deputati, ricorda che l'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 ha individuato, in deroga alle ordinarie disposizioni statutarie e legislative, le modalità di convocazione, di voto e di conferimento delle deleghe per le assemblee societarie (ivi comprese quelle degli istituti di credito, delle associazioni e delle fondazioni) durante lo stato d'emergenza relativo alla pandemia in corso. Il comma 7 ha fissato al 31 luglio 2021 il termine per l'applicazione delle disposizioni in deroga (termine poi prorogato al 31 dicembre 2021 dal decreto legge n. 105 del 2021). La proposta in esame intende prorogare, novellando il citato articolo 106, il termine ivi previsto al 31 luglio 2022.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare in relazione all'intero comma 1, alla luce del fatto che le norme ivi previste disciplinano rapporti di natura civilistica, hanno natura meramente ordinamentale oppure appaiono applicabili, con riferimento alle disposizioni riferibili a soggetti pubblici, a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Articolo 3, commi 1-bis

(Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati) e 1-ter

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

Il comma 1-bis posticipa dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale è consentito ai gestori di fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione,

di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo. Tale termine viene inoltre posticipato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, fermo restando che la proroga è consentita nell'esclusivo interesse dei partecipanti e al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti.

Il comma 1-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, estende alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disciplina di "sterilizzazione" prevista in origine dal decreto-legge n. 23 del 2020. In sostanza, anche per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale).

La RT non analizza i due commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, andrebbe assicurato che il differimento della liquidazione dei fondi in questione non determini effetti di cassa correlati all'eventuale gettito fiscale conseguente alla liquidazione stessa, anche se si può ipotizzare che la scelta del differimento scaturisca da andamenti finanziari negativi che non consentirebbero comunque l'acquisizione di gettito fiscale.

Articolo 3, comma 2

(Proroga dei termini per l'istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo)

Il comma 2, modificando l'articolo 7, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge n. 22 del 2021, relativo all'istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo, differisce dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale procedere al completamento delle procedure istitutive, comprensive di quelle per il reclutamento di personale, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili.

La RT afferma che la disposizione, limitandosi ad ampliare il termine entro cui portare a compimento la prevista istituzione dell'Ufficio centrale di Bilancio, nonché le ulteriori procedure di reclutamento di personale, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3, comma 3

(Proroga dei termini in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive)

Il comma 3, integrando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, estende al 2022 l'ambito temporale di operatività della disposizione che prevede il blocco degli adeguamenti ISTAT relativi ai canoni dovuti sia dalle PP.AA. inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, sia dalle autorità indipendenti (inclusa la Consob) per l'utilizzo di immobili in locazione passiva di proprietà pubblica o privata.

La RT, dopo averla illustrata, afferma che la disposizione comporta risparmi di spesa allo stato non quantificabili.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3, comma 4 ***(Proroga di termini in materia di liquidità delle imprese appaltatrici)***

La norma proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine, previsto dall'art. 207, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali l'importo dell'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) a favore dell'appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento.

La RT afferma che la disposizione, limitandosi a prorogare al 31 dicembre 2022 la previsione in materia di imprese appaltatrici, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la possibilità di incrementare l'importo dell'anticipazione fino al 30 per cento opera nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

Al riguardo, andrebbe assicurato che la proroga in esame, concedendo alle stazioni appaltanti di elevare l'importo massimo dell'anticipazione sul valore del contratto di appalto dal 20 al 30 per cento, non determini effetti sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, sul fabbisogno di cassa, differenti rispetto a quelli già scontati nei tendenziali.

Articolo 3, commi 4-bis e 4-ter ***(Fondo di garanzia per le pmi)***

Il comma 4-bis modifica la legge di bilancio 2022 (articolo 1 della legge n. 234 del 2021) sulla disciplina sull'operatività del Fondo di garanzia PMI.

In particolare, alla lettera a), sostituendo il secondo e il terzo periodo del comma 55, relativo all'importo massimo garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dispone che a decorrere dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo è concessa:

- 1) per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del merito creditizio²⁸ (innovando la normativa vigente, che nulla prevede per tali soggetti in rapporto ad esigenze di liquidità) e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del medesimo

²⁸ Si tratta del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019. Le 5 fasce di valutazione portano alla classificazione delle imprese in merito creditizio "Alto" – "Medio Alto" – "Medio" – "Medio Basso" – "Basso".

modello (confermando la normativa vigente). In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;

- 2) per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80% dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione (confermando la normativa vigente);

La lettera b), modificando il comma 57, elimina, nell'ambito del limite massimo di impegni assumibili dal Fondo PMI per il 2022, che resta invariato a 210 miliardi di euro, l'individuazione di un tetto relativo alle garanzie in essere al 31 dicembre 2021 (attualmente fissato a 160 miliardi) e di un altro per i nuovi impegni assumibili nel corso del 2022 (pari a 50 miliardi).

Il comma 4-ter, inserendo la lettera m-ter) all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, relativo agli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dispone che per i finanziamenti di cui alle lettere m) e m-bis), il cui termine iniziale di rimborso del capitale è previsto nel corso dell'anno 2022, il termine anzidetto, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

La RT non analizza le disposizioni, aggiunte dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, si rileva che la previsione di cui al primo periodo del numero 1) appare suscettibile di determinare un aumento degli impegni finanziari teorici a carico del Fondo di garanzia PMI e, considerando il fatto che riguarda i soggetti maggiormente a rischio di insolvenza, un aumento più che proporzionale dei rischi di escussione delle garanzie fornite, fermo restando che restano operativi i limiti complessivi attualmente previsti.

In relazione all'eliminazione dei due tetti distinti, relativi agli impegni assumibili fino a e dopo il 31 dicembre 2021, anche se resta invariato il limite massimo complessivo pari a 210 miliardi di euro, appare evidente – come si verifica sempre in presenza di sotto-tetti nell'ambito di un tetto generale - che la modifica proposta può agevolare la crescita complessiva dell'ammontare degli impegni assumibili e il raggiungimento del livello massimo consentito. Tuttavia, si ricorda che gli importi stanziati ad incremento del Fondo di garanzia PMI nell'ultima legge di bilancio sono stati individuati presupponendo comunque il pieno utilizzo del *plafond* autorizzato, per cui la norma in esame non dovrebbe impattare sui tendenziali di spesa. Nulla da osservare sul comma 4-ter, che sembra anzi rappresentare uno strumento in grado di ridurre, sia pur marginalmente, la possibilità di escussione della garanzia pubblica.

Articolo 3, comma 5

(Proroga di termini in materia di ripartizione del fondo di solidarietà comunale)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, estende a regime l'applicazione della disposizione (ora limitata agli anni 2018-2021) che prevede l'assegnazione di un importo massimo di 25 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale, in favore dei comuni che presentano una variazione negativa

della dotazione del Fondo per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi, anche successivamente all'applicazione del meccanismo correttivo già previsto dalla normativa vigente.

Conseguentemente, è eliminata la disposizione che prevedeva che, successivamente all'anno 2021, tale importo fosse destinato ad incremento del contributo in favore dei comuni che danno luogo a fusione o a fusione per incorporazione.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa non determina oneri in quanto si limita a fissare una diversa finalizzazione delle risorse previste nell'ambito della dotazione del Fondo di solidarietà comunale.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3, comma 5-bis ***(Sanzioni per tardiva o errata trasmissione di certificazioni uniche)***

Il comma, aggiunto in sede di esame parlamentare, introducendo il nuovo comma 6-*quinquies*.1 all'articolo 4 del DPR n. 322 del 1998, stabilisce che nei casi di tardiva o errata trasmissione, da parte dei sostituti di imposta, delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi di imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della vigente sanzione²⁹ qualora la trasmissione della corretta certificazione venga effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del comma 6-*quinquies* del citato DPR n. 322 del 1998³⁰.

La RT integrativa non è al momento disponibile.

Al riguardo, per quanto di competenza, andrebbe confermata la non suscettibilità della disposizione a dar luogo ad effetti finanziari con riferimento all'attività di controllo e alla irrogazione di sanzioni.

Articolo 3, comma 5-ter ***(Rimodulazione Piani riequilibrio enti locali)***

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, modifica (comma 574) il termine di riferimento per lo smaltimento dei debiti commerciali a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo *pro capite* superiore a 700 euro, introdotto dalla legge di bilancio per il 2022. I debiti commerciali oggetto della definizione transattiva sono quelli certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2020 (e non, come precedentemente previsto, al 31 dicembre 2021).

Inoltre, tramite modifica ai commi 992 e 994, si proroga di trenta giorni (da trenta giorni a 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio per il 2022) il termine entro il quale i comuni in predissesto, che hanno approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ma il cui iter non si sia ancora concluso con l'approvazione del Piano di riequilibrio da parte della Corte dei conti, possono comunicare la facoltà di rimodulare o di riformulare il piano di riequilibrio finanziario.

²⁹ Di cui al comma 6-*quinquies* il quale prevede: "per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del D. Lgs. n. 472 del 1997, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.

³⁰ Cioè entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Conseguentemente è prorogato di trenta giorni anche il termine entro cui gli enti presentano la proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano, successivamente alla comunicazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, pur se le modifiche al comma 574 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2022 non intervengono sull'entità del contributo complessivo da assegnare agli enti in esame, si segnala che aver indicato una data di riferimento differente per la definizione dei debiti commerciali da transigere potrebbe variare l'importo complessivo di tali debiti e determinare maggiori esigenze di finanziamenti a valere sul predetto contributo complessivo, con conseguente necessità di un suo incremento. Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Articolo 3, comma 5-quater
(Decorrenza termine riequilibrio di bilancio per province in dissesto)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, stabilisce un nuovo termine di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio 2023, entro il quale le province delle regioni ordinarie e della regione Sardegna, nonché i liberi consorzi comunali della Regione siciliana, in dissesto finanziario, che presentano l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, possono raggiungere l'equilibrio finanziario.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3, comma 5-quinquies
(Piani economico-finanziari e regolamenti TARI)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede che, a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

La RT non considera la norma

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3, comma 5-sexies
(Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, estende all'esercizio finanziario 2022 la vigenza delle disposizioni contabili, previste in favore degli enti territoriali per gli anni 2020 e 2021 dal decreto-legge n. 18 del 2020, che consentono l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per spese correnti da

destinare ad interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dalla pandemia da COVID-19.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si rileva che la norma sembra determinare una dequalificazione della spesa, incrementando la percentuale delle risorse destinate a finanziare la spesa corrente a scapito di quella in conto capitale. Ciò potrebbe determinare un'accelerazione della spesa con conseguenti effetti sui saldi di indebitamento netto e di fabbisogno. Su tale circostanza, andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo al fine di verificare se gli utilizzi previsti determinino scostamenti, con conseguenti effetti onerosi, rispetto a quanto scontato nei tendenziali.

Articolo 3, comma 5-septies (Termini agevolazioni prima casa)

Il comma in argomento, aggiunto in sede di esame parlamentare, modificando l'articolo 24 del DL n. 23 del 2020, proroga al 31 marzo 2022, in luogo del 31 dicembre 2021, la sospensione dei termini di taluni adempimenti che condizionano l'applicazione delle agevolazioni fiscali relative all'acquisto o al riacquisto della c.d. prima casa³¹.

La RT integrativa non è al momento disponibile.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, per quanto di competenza, in considerazione del fatto che l'originaria RT, annessa al citato articolo 24 del DL n. 23 del 2020, non ascriveva effetti finanziari in ragione della natura procedurale della disposizione che sospende i termini collegati ad adempimenti da porre in essere per la fruizione dell'agevolazione fiscale c.d. "prima casa".

Articolo 3, comma 5-octies (Operazioni di rinegoiazione di mutui enti locali)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, estende di un anno, fino al 2024, l'applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoiazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

La RT non considera la norma.

³¹ In particolare ci si riferisce al trasferimento nel nuovo immobile della propria residenza entro 18 mesi dall'acquisto (in relazione alla possibilità di applicazione dell'aliquota agevolata del 2% dell'imposta di registro se ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis del DPR n. 131 del 1986), nonché del credito di imposta (articolo 7 della L. n. 448 del 1998) per riacquisto entro un anno dall'alienazione del precedente immobile per il quale si era usufruito dell'aliquota agevolata.

Al riguardo, si segnala che la norma sembra determinare una dequalificazione della spesa, incrementando la percentuale delle risorse destinate a finanziare la spesa corrente a scapito di quella in conto capitale.

Articolo 3, comma 5-novies

(Proroga di termini relativi a opere di messa in sicurezza di edifici e territorio)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, per l'anno 2022, proroga dal 15 febbraio 2022 al 10 marzo 2022 il termine per la richiesta di contributo per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio da parte dei comuni e dal 28 febbraio 2022 al 31 marzo 2022 il termine entro cui l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato con decreto ministeriale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3, comma 5-decies

(Proroghe relative alle procedura di riequilibrio finanziario)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 gennaio 2022 al 28 febbraio 2022 il termine entro il quale i comuni in predissesto che presentano criticità di bilancio di tipo strutturale, imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, devono trasmettere il piano di riequilibrio finanziario alla Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, al fine di accedere alla ripartizione di un fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2022.

Inoltre, viene prorogato dal 31 gennaio 2022 al 28 febbraio 2022 il termine entro il quale i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3, comma 5-undecies

(Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito)

Il comma 5-undecies, integrando il primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 2016, estende al 2022 la possibilità (finora limitata al quadriennio 2016-2019) di ricorrere al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, al fine di agevolare l'esodo del personale bancario, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, ferma restando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT non si sofferma sul presente comma.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce dell'espressa clausola d'invarianza finanziaria e della mancata ascrizione di effetti finanziari in occasione dei precedenti, analoghi provvedimenti.

Articolo 3, comma 5-duodecies
(Fondi immobiliari quotati)

Il comma, introdotto durante l'esame parlamentare, modificando l'articolo 71, comma 2, del DL n. 104 del 2020 prevede la possibilità, per i fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati³² di prorogare³³, il periodo di sottoscrizione di ulteriori 3 mesi, al fine di completare la raccolta del patrimonio³⁴.

La RT aggiuntiva non è stata presentata.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, per quanto di competenza, in quanto la RT annessa al citato articolo 71, comma 2, del DL n. 104 del 2020 rappresentava la neutralità finanziaria della norma, peraltro ribadita anche dalla RT associata all'ultimo provvedimento di proroga, ricordato in nota, recato dall'articolo 12-*bis* del DL n. 73 del 2021.

Articolo 3, commi 5-terdecies
(Revisori legali)
e 5-quaterdecies
(Soggetti iscritti all'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali)

Il comma 5-terdecies stabilisce, in ragione del protrarsi della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, che il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali, di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 39 del 2010, relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, può essere accertato, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135, a decorrere dal 30 aprile 2022. Apporta inoltre le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 38 del 2005 (Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali):

- la lettera a), sostituendo la lettera c) dell'articolo 9-*bis*, comma 1, dispone che l'Organismo italiano di contabilità partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con la International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività;

³² Di cui all'articolo 10, comma 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30.

³³ Si rammenta che l'ultima proroga è intervenuta con l'articolo 12-*bis* del DL n. 73 del 2021 in cui si slittava il termine dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.

³⁴ Si rammenta che le società di gestione del risparmio per poter usufruire della proroga del periodo di sottoscrizione in argomento, devono ottenere il consenso unanime degli aderenti all'offerta del FIA.

- la lettera b), modificando l'articolo 9-ter, comma 2, individua nell'IFRS Foundation anziché nell'International Accounting Standards Board (IASB) uno dei soggetti destinatari della contribuzione dovuta dall'OIC.

Il comma 5-*quaterdecies*, modificando il comma 808 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, differisce dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale i soggetti iscritti alla sezione separata di cui al comma 805 (soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate) e quelli iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali) devono adeguare alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 il proprio capitale sociale (si tratta di valori compresi fra un minimo di 150.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro, diversificati sulla base dell'ammontare della popolazione coinvolta e della tipologia di attività svolta).

La RT non si sofferma sui due commi suddetti, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la loro natura ordinamentale.

Articolo 3, comma 5-*quinqüesdecies* (*Ammortamento*)

Il comma, aggiunto durante l'esame parlamentare, modifica l'articolo 60, comma 7-*bis* del DL n. 104 del 2020; nel merito si rammenta che tale norma, come modificata dall'articolo 1, comma 711 della L. n. 234 del 2021, aveva previsto la facoltà di differire, a fini civilistici, la quota di ammortamento di beni materiali ed immateriali, per i soli soggetti che nell'esercizio 2021 non avevano effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni in argomento. La disposizione recata dal comma in argomento, estende a tutti i soggetti, e non più quindi solo quelli che non avevano effettuato il 100% dell'ammortamento annuo, la possibilità di differire la quota di ammortamento dei beni materiali ed immateriali.

La RT integrativa non è al momento disponibile.

Al riguardo, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare atteso che la disposizione non appare avere riflessi fiscali e che per essa, la RT annessa al ricordato articolo 1, comma 711 della L. n. 234 del 2011, non aveva ascritto effetti finanziari, proprio in ragione del fatto che *"l'intervento è limitato ai soli profili civilistici"*.

Articolo 3, comma 5-*sexiesdecies* e 5-*septiesdecies* (*Bilanci enti locali*)

Le norme, introdotte dalla Camera dei deputati, dispongono il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali riferito al triennio 2022-2024 al 31 maggio 2022, autorizzando, pertanto, l'esercizio provvisorio fino a tale termine.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3, comma 5-duodevicies
(Misure organizzative per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, esonera gli enti locali dalla verifica di alcune condizioni stabilite dalla legislazione nelle operazioni di accollo dei mutui dei medesimi enti da parte dello Stato. Inoltre, si stabilisce che un importo commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul debito statale derivante dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre 2022 è destinato al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. L'importo è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa quantificazione operata dall'Unità di coordinamento, tenuto conto dell'andamento atteso dei tassi di interesse sui titoli di Stato. Le risorse sono ripartite tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati allo Stato, tenuto conto, altresì, del loro contributo nel determinare la minore spesa per interessi, in funzione dell'importo e del profilo temporale delle quote capitale dei mutui medesimi. Il fondo è finanziato, anche in via pluriennale, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per interessi passivi sul debito pubblico iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero chiarite le modalità in base alle quali sarà effettuata la quantificazione da parte dell'Unità di coordinamento dell'importo commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul debito statale derivante dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre 2022, tenuto conto dell'andamento atteso dei tassi di interesse sui titoli di Stato. In particolare, occorre chiarire se tale quantificazione sarà operata preventivamente in base ai tassi attesi o a consuntivo. Infatti, nel primo caso la quantificazione sarebbe poco prudenziale in quanto si baserebbe su previsioni che potrebbero risultare non corrette a consuntivo e determinerebbe la destinazione di risorse derivanti da minori spesa per interessi passivi ad un apposito fondo senza che però si siano verificati le corrispondenti minori spese per interessi. Sul punto si segnala che la spesa per interessi, ai sensi della legge di contabilità, rappresenta una spesa obbligatoria e quindi è classificata come onere inderogabile.

Inoltre, risulta indeterminata la decorrenza a partire dalla quale il fondo sarà istituito e alimentato.

Ancora, alla luce della natura di onere inderogabile della spesa per interessi, andrebbe effettuata una valutazione da parte del Governo circa la compatibilità con le norme di contabilità della previsione di finanziare il fondo, in via pluriennale, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per interessi passivi sul debito pubblico. Infine, risulta indeterminata sia la decorrenza che l'entità della riduzione dello stanziamento per interessi passivi sul debito pubblico iscritto nello stato di previsione del MEF che alimenterà il finanziamento pluriennale del fondo in esame.

Articolo 3, comma 6

(Lavoro straordinario personale MISE impiegato in attività ad alto contenuto specialistico)

Il comma 6, al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2022, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero dello sviluppo economico, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, autorizza per l'anno 2022 la spesa di 270.000 euro, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero dello sviluppo economico addetto alle relative attività. Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Descrizione norma	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Proroga, per il 2022, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero dello sviluppo economico - pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero dello sviluppo economico addetto alle relative attività	S	C	0,27			0,27			0,27		
	Effetti riflessi	E	T/C				0,13			0,13	
Riduzione tabella A - MISE	S	C	-0,27			-0,27			-0,27		

La RT afferma che il presente comma dispone la prosecuzione per l'anno 2022 delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero dello sviluppo economico anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare.

Le prestazioni svolte in conto terzi costituiscono attività ad alto contenuto specialistico, in gran parte rivolta ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare (circa 5000 controlli per anno), i cui oneri (compreso il costo orario del personale impegnato) sono a carico del soggetto destinatario della prestazione tramite versamento all'entrata dello stato.

L'attività in conto terzi per le quali è previsto uno stanziamento di € 270.000 sono quelle svolte dalla attuale Direzione Generale Attività Territoriali del MISE (Programma 15.9) che è composta da 15 uffici periferici, denominati Ispettorati Territoriali (I.T.T.).

Con la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, recata dal DPCM 29 luglio 2021, n.149, la citata DGAT confluisce nella Direzione generale per i servizi

di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, mantenendo il programma di spesa 15.9.

Più in dettaglio il personale che effettua verifiche tecniche nel settore dei controlli radioelettrici è costituito da 277 unità.

L'ammontare di 270.000 euro è così composto:

49.239,00 €	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie
203.466,00 €	Competenze accessorie al personale per attività conto terzi
17.295,00 €	Irap sulle competenze accessorie
270.000,00 €	

Per il 2022 è stato stimato un ammontare di 11.450 ore di straordinario in conto terzi sul totale di tutti gli IITT.

Come tariffa media di 1 ora di straordinario si è utilizzato l'importo feriale per lo straordinario di un dipendente di area terza, posizione economica F4 (17,78 euro).

Si riportano di seguito il numero di interventi effettuati per le attività in conto terzi svolte dagli IITT per gli anni 2018–2021. Il dato del 2021 è da considerarsi parziale ed è riferito ai primi 2 quadrimestri dell'anno.

Verifica tecnica e rilascio autorizzazioni per impianti radio/TV e per installazione ripetitori agli enti locali (art. 28 e 30 D.Lgs. 177/2005)

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
N. autorizzazioni rilasciate	842	790	645	481

Collaudi e ispezioni delle stazioni radio a bordo di navi e aeromobili (codice comunicazioni elettroniche)

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
N. di collaudi e ispezioni nazionali	5.554	5.801	4.019	4.119
N. di collaudi e ispezioni Internazionali	373	287	121	207
TOTALE - N. di collaudi e ispezioni sia nazionali che internazionali	5.927	6.088	4.140	4.326

Verifiche sistemi di comunicazione per istituti di vigilanza (Min. Interno Decreto 1/12/2010 n. 269, all. E)

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
N. pareri tecnici definitivi rilasciati	247	141	158	168

Impianti e condutture di energia elettrica (Codice comunicazioni elettroniche)

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
N. di nullaosta + voltture rilasciate	1762	1920	1895	1541

Sorveglianza elettronica in occasione di grandi campagne di misura, sperimentazioni, grandi controlli (varie fonti)

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021*</u>
Nr. interventi	98	103	43	0

*attività non svolte causa Covid

Sorveglianza elettronica durante gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense (Decreto Ministero della Giustizia)

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020*</u>	<u>2021*</u>
Nr. corti d'appello	27	21	0	0

*attività non svolte causa Covid

Per l'attuazione della disposizione viene quindi autorizzata una spesa di 270.000 euro per l'anno 2022, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento dello straordinario del personale del suddetto ministero impiegato nelle attività in esame.

Al riguardo, premesso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, si rileva, tuttavia, che la RT, nell'elencare le attività svolte dagli uffici per i quali si incrementa lo stanziamento destinato alle predette finalità, fa riferimento ad attività, di carattere istituzionale, disciplinate da disposizioni la cui attuazione era prevista senza che ne dovessero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Anche se si può ipotizzare che il finanziamento degli straordinari per il solo anno 2022 sia finalizzato a far fronte ad una situazione di carattere contingente, appare necessario chiarire in base a quali considerazioni si assume che le esigenze economiche manifestatesi nel 2022 - che, come esplicitato anche dalle norme, attengano ad attività di tipo istituzionale - non possano determinarsi anche negli anni successivi: ciò al fine di escludere che dette occorrenze, qualora di carattere pluriennale, risultino prive di copertura per gli esercizi successivi al 2022.

Nulla da osservare in merito ai profili di copertura finanziaria, atteso che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dello sviluppo economico, relativo al bilancio 2021-2023, presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dalla legge di bilancio per il 2022, definito dalla legge n. 234 del 2021.

Articolo 3, comma 6-bis

(Fondo per imprese non industriali in comuni con ridotta viabilità)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, dispone che le risorse del Fondo per l'erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese non industriali, pari a 500.000 euro per l'anno 2021, con sede legale o unità produttiva in comuni in cui si sono verificati, nel corso del 2020, interruzioni della viabilità - istituito dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 201) - siano conservate nel conto residui per l'anno 2022. Alla compensazione, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3, comma 6-ter (Piani integrati)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, modificando l'art. 21 del decreto-legge n. 152 del 2021, estende da centotrenta a centotrentacinque giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, il termine entro il quale le città metropolitane dovranno individuare i progetti per la realizzazione dei piani urbani integrati del PNRR, e prevede, altresì, che il livello progettuale richiesto per l'ammissibilità dei medesimi progetti non sia inferiore al progetto di fattibilità.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3, comma 6--quater (Proroga versamenti imposte per soggetti che svolgono allevamento avicunicolo o suinicolo)

Il comma in argomento, introdotto durante l'esame parlamentare, dispone che per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo, nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana, i termini scadenti tra il 1 gennaio 2022 ed il 30 giugno 2022 dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte³⁵, alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali³⁶ - che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta - e all'imposta sul valore aggiunto, sono prorogati al 31 luglio 2022. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022.

La RT integrativa non è al momento disponibile.

Al riguardo, sarebbe utile acquisire informazioni sui valori e la numerosità dei versamenti sospesi dalla disposizione in parola (per il periodo gennaio/giugno 2022); tuttavia si può osservare che detti versamenti dovranno essere comunque incassati nel medesimo anno 2022, o in unica soluzione o in quattro rate mensili, con ciò determinandosi un mero slittamento in termini di cassa nel medesimo anno finanziario che non dovrebbe generare oneri in termini di minor gettito erariale. Appare opportuna in ogni caso una conferma sul punto.

Articolo 3, comma 6-quinquies (Utilizzo avanzi per spese di urgenza regioni)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, estende al 2022 la possibilità per le regioni e le province autonome di anticipare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, come stabilito per gli anni 2020 e 2021 dal comma 1-bis dell'articolo 109 del decreto-legge n. 18 del 2020, già a partire dall'approvazione da parte della giunta del rendiconto riferito a tale annualità.

³⁵ Di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973.

³⁶ All'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

**Articolo 3, commi 6-sexies
(Intermediari finanziari Revoca)
e 6-septies
(Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)**

Il comma 6-sexies, modificando l'articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge n. 183 del 2020, sospende fino al 31 dicembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2021) i provvedimenti di revoca nei confronti dei Confidi rispetto all'iscrizione al relativo albo, adottati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, per il venir meno dei requisiti dimensionali, conseguenti al raggiungimento o al mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro.

Il comma 6-septies, modificando l'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 231 del 2007, in materia di limitazioni all'uso del contante, differisce dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 l'entrata in vigore della disposizione che riduce a 1.000 euro (dai 2.000 euro attuali) la soglia per l'utilizzo del contante nei pagamenti.

La RT non analizza i due commi suddetti, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

**Articolo 3, comma 6-octies
(Certificazione investimenti regioni)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 marzo al 31 maggio 2022 il termine entro il quale le Regioni devono comunicare alla Ragioneria generale dello Stato la certificazione dell'avvenuta realizzazione degli investimenti effettuati nell'anno 2021, ai fini del ripiano dei disavanzi regionali per gli anni 2014 e 2015.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

**Articolo 3-bis
(Recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali)**

L'articolo in argomento, introdotto durante l'esame parlamentare, modificando l'articolo 18, comma 2 del D.L. n. 73 del 2021, specifica che alcune delle disposizioni relative alla disciplina vigente in tema di variazioni dell'IVA e dell'imponibile in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, si applica alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, compreso.

La RT aggiuntiva non è stata presentata.

Al riguardo, visto il tenore della novella che, al fine di evitare incertezze applicative, appare volta ad introdurre un chiarimento redazionale concernente la decorrenza giuridica della citata disciplina, non si hanno osservazioni da formulare. A *fortiori* si rammenta che la RT annessa alla disposizione originaria aveva stimato effetti in termini di minor gettito per l'anno 2021 sulla base delle procedure concorsuali complessive annue risultanti dalla banca dati ISTAT, rendendo pertanto, dal punto di vista finanziario, del tutto indifferente la precisazione normativa in ordine alla decorrenza *infra* annuale delle disposizioni all'esame.

Articolo 3-ter

(Proroga del termine per l'adozione delle tabelle uniche nazionali per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005:

- la lettera a) reca una serie di modifiche di natura meramente procedimentale all'alinea del comma 1 in ordine alla predisposizione delle tabelle per il risarcimento dei danni non patrimoniali per lesioni di non lieve entità, *in primis* prevedendo appunto la predisposizione di più tabelle uniche nazionali, in luogo della sola finora prevista;
- la lettera b), intervenendo sull'alinea e sulla lettera a) del comma 2, la lettera c), intervenendo sul comma 3, e la lettera d), modificando il comma 5, recano disposizioni di mero coordinamento.

La RT non si sofferma sull'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di disposizioni procedimentali e comunque destinate ad incidere nell'ambito di rapporti di natura privatistica.

Articolo 3-quater

(Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

L'articolo, aggiunto in sede di esame parlamentare, modificando i vigenti commi 1054 e 1056 della L. n. 178 del 2020 interviene sulla disciplina del credito di imposta previsto in tema, rispettivamente, di investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese³⁷, di investimenti in beni strumentali immateriali diversi da *software*, sistemi e *system integration*³⁸ (comma 1054), nonché di investimenti aventi ad oggetto beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0³⁹ (comma 1056). Nello specifico, la novella in commento dispone lo slittamento dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 del termine entro cui completare i predetti investimenti alla condizione - ai fini

³⁷ Pertanto la disposizione si riferisce ai beni diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla L. n. 232 del 2016.

³⁸ Quindi la disposizione si applica a beni diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla citata l. n. 232 del 2016.

³⁹ Pertanto i beni ricompresi nell'allegato A annesso alla L. n. 232 del 2016.

dell'ammissione all'agevolazione fiscale - che il relativo ordine - alla data del 31 dicembre 2021 - risulti accettato dal venditore e ne sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione⁴⁰.

La RT aggiuntiva non è stata presentata.

Al riguardo si osserva che lo slittamento dei termini in parola - applicandosi ad investimenti che di fatto, nel momento di entrata in vigore della norma in esame, sono già stati accettati e pagati per la quota del 20% del costo complessivo alla data del 31 dicembre 2021 - ha come unica conseguenza, di natura finanziaria, quella di consentire alle aziende di prorogare di sei mesi il termine entro il quale concludere l'investimento preventivato. Alla luce di tali considerazioni, poiché la norma non aumenta gli investimenti ammessi all'agevolazione non si hanno, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Articolo 3-quinquies (Occupazione suolo pubblico)

L'articolo in argomento, introdotto durante l'esame parlamentare, dispone che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della L. n. 234 del 2021⁴¹, l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del D.L. n. 137 del 2020 - concernenti rispettivamente agevolazioni per le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento di superfici già concesse e per la posa in opera temporanea di strutture amovibili - è prorogata dal 31 marzo 2022⁴² al 30 giugno 2022.

La RT integrativa non è stata presentata.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in quanto la RT originaria, annessa al D.L. n. 137 del 2020, per i commi 4 e 5 in questione non aveva previsto nuovi o maggiori oneri in considerazione della portata meramente ordinamentale. Successivamente la RT annessa al D.L. n. 41 del 2021, che aveva prorogato le disposizioni in commento, ha specificato che le norme non determinano oneri *"tenuto conto che si tratta di domande di nuove concessioni di occupazione o di ampliamento*

⁴⁰ Si rammenta, in via generale, che i beneficiari del credito d'imposta in parola sono le imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero, entro il 30 giugno 2022 (in tal caso, come già evidenziato, entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine deve risultare accettato dal venditore e deve essere avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di attività, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Il credito in parola è riconosciuto in misura differenziata a seconda della tipologia di beni oggetto dell'investimento.

⁴¹ Che ha disposto lo slittamento, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo del 2022, di tutte le disposizioni agevolative contenute nei commi da 2 a 5 dell'articolo 9-ter del D.L. n. 137 del 2020, finalizzate al sostegno delle imprese di pubblico esercizio.

⁴² Termine disposto dal citato articolo 1, comma 706, della L. n. 234 del 2021.

di quelle già concesse, comunque correlate all'emergenza epidemiologica e che per la loro natura configurano una rinuncia a maggior gettito".

Articolo 3-sexies

(Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio)

Le disposizioni in commento, introdotte durante l'esame parlamentare, stabiliscono l'applicazione del regime⁴³ di detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni⁴⁴, in relazione alle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura previste per gli interventi di cui all'art. 121, comma 2 del D.L. n. 34 del 2020 anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

La disposizione non è al momento corredata di **RT**.

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che con il decreto c.d. anti frodi (il D.L. n. 157 del 2021), per l'esercizio dell'opzione "sconto in fattura" o per la cessione del credito di imposta in relazione agli interventi di cui al comma 2 dell'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020, è stato richiesto ai contribuenti di munirsi del visto di conformità e delle asseverazioni/attestazioni di congruità dei prezzi (così come nei casi di interventi ammessi al c.d. *Superbonus* 110%). Si è posta quindi la questione, nel silenzio della norma del D.L. n. 157, circa la possibilità di ammettere alla detrazione anche le spese sostenute per l'ottenimento del visto e delle asseverazioni, analogamente a quanto previsto con norma espressa per gli interventi ammessi al *Superbonus* 110% (l'art. 119, comma 15). Con la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 29), tali spese sono state ammesse a fruire dell'agevolazione fiscale sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi⁴⁵; detrazione da intendersi operante per le spese sostenute dal 1 gennaio 2022, in coerenza con la data di entrata in vigore della legge di bilancio. La norma in commento estende il beneficio anche alle spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021, facendo venir meno una disparità di trattamento di difficile comprensione.

Si ricorda che la RT associata alla norma art. 1, comma 29 della legge di bilancio osservava quanto segue:

"La disposizione prevede che la detrazione relativi ai diversi bonus edilizi si applica, alla medesima aliquota dei lavori cui le stesse si riferiscono, anche alle spese sostenute per asseverazione, visto di conformità e attestazioni di congruità delle spese sostenute. Alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi di una precisazione circa l'applicazione delle diverse detrazioni anche alle spese sopra indicate, che devono in ogni caso sempre rientrare nei limiti di spesa agevolabile. Pertanto la

⁴³ Di cui all'art. 121, comma 1-ter, lettera b) del D.L. n. 34 del 2020, come modificato dalla Legge n. 234 del 2021 (Legge di bilancio 2022).

⁴⁴ Si ricorda che il regime di detraibilità di tali spese è stato introdotto dall'art. 1, comma 29 della legge di bilancio 2022 con effetto a partire dal 1 gennaio 2022 (L. n. 234 del 2021).

⁴⁵ Di cui all'art. 121, secondo comma, del D.L. n. 34 del 2020.

disposizione non determina effetti aggiuntivi rispetto a quelli già stimati per le diverse disposizioni vigenti ovvero presenti nel DDL bilancio 2022".

È ipotizzabile che analoga osservazione di neutralità finanziaria verrà riproposta dalla RT aggiornata con riferimento alla estensione di cui alla norma in commento.

Tuttavia si rileva che, diversamente da quanto sostenuto, sia alla norma vigente sia a quella in commento possono essere ascritti oneri finanziari. La considerazione formulata in RT per cui le spese predette devono in ogni caso sempre rientrare nei limiti di spesa agevolabile non vale infatti per tutti gli interventi di cui all'art. 121, secondo comma del D.L. n. 34 del 2020. Si pensi ad esempio al c.d. *bonus* facciate per cui non operano limitazioni di spesa, ferma restando la valutazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi ammessi alla detrazione del 60% delle spese affrontate e che nel periodo interessato dalla norma in commento (dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre dello stesso anno) operava nella più favorevole misura del 90 %.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, appaiono necessari chiarimenti.

Articolo 3-septies

(Decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche)

L'articolo⁴⁶ stabilisce che per l'anno 2022 le sanzioni previste dalla legge n. 124 del 2017 per l'inosservanza di alcuni obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le entrate riconducibili a disposizioni sanzionatorie sono da ritenersi meramente "eventuali" nell'ambito delle entrate extratributarie (Titolo II) e pertanto non scontate *ex ante* a fini prudenziali dai tendenziali di entrata redatti ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 3-octies

(Proroga del termine per la presentazione della domanda per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori)

L'articolo⁴⁷ proroga al 1° maggio 2022 il termine per il completamento della domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR). In particolare, modifica l'articolo 1, comma 915, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) in modo da prorogare al 1° maggio 2022 il termine per il completamento della domanda di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) per quei risparmiatori che abbiano precedentemente presentato una domanda incompleta, ovvero, abbiano avviato la procedura telematica senza finalizzarla.

⁴⁶ Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 18 febbraio 2022, pagina.

⁴⁷ Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 16 febbraio 2022, pagina 32.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, andrebbe solo confermato il rilievo meramente ordinamentale della disposizione di rinvio del termine in esame, come peraltro confermato dalla RT annessa al maxiemendamento annesso al ddl legge di bilancio 2022 in relazione alla fissazione del termine ad oggi vigente⁴⁸, senza alcun riflesso sul dimensionamento della platea dei beneficiari aventi diritto all'accesso agli indennizzi previsti dalla normativa.

Articolo 3-novies **(Disposizioni in materia di imposta di consumo tabacchi)**

L'articolo in commento, introdotto durante l'esame parlamentare, dispone:

- comma 1: modificando il vigente comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del D. Lgs. n. 504 del 1995, dispone la diminuzione dell'aliquota dell'imposta di consumo per i prodotti da inalazione senza combustione portandola, per il periodo che va dal 1 aprile 2022 al 31 dicembre 2022, dal 15% al 10%⁴⁹.
- Comma 2: introduce l'articolo 62-*quater.1* del citato D. Lgs. n. 504 del 1995 che istituisce e disciplina l'imposta di consumo sui prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo. Si illustrano brevemente le novelle come segue: si dispone l'assoggettamento ad imposta nella misura pari a 22 euro al chilogrammo i prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo⁵⁰. Soggetti obbligati al pagamento sono il fabbricante, l'importatore, il soggetto cedente. Il soggetto che intende fabbricare detti prodotti deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli presentando apposita istanza telematica; medesima autorizzazione dovrà essere richiesta anche dal rappresentante fiscale qualora i prodotti provengano da un altro Stato dell'unione europea. Il soggetto debitore dell'imposta dovrà garantirne il pagamento mediante la costituzione di cauzioni pari al 10% rapportato a basi differenti in ragione del soggetto obbligato al pagamento. Sono disciplinati i casi di revoca e decadenza dell'autorizzazione, nonché le modalità di determinazione dell'imposta da parte dei soggetti diversi dagli importatori; per i prodotti provenienti da Paesi terzi l'imposta è accertata e riscossa con le modalità previste per i diritti di confine. A decorrere dal 1 gennaio 2023 la circolazione dei prodotti in

⁴⁸ In particolare, la RT annessa al maxiemendamento aveva assicurato che la norma di cui al comma 915 della legge di bilancio 2022 " non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita, senza aumentare la platea dei soggetti già legittimati al momento della stima originaria, a consentire ai risparmiatori che abbiano presentato una domanda incompleta, siano rimessi in termini a condizione che la predetta domanda sia integrata con la documentazione completa a pena di decadenza entro il 15 marzo 2022". Cfr. RT sul maxiemendamento A.S. 2448 pagina 256.

⁴⁹ Si rammenta che la vigente disciplina prevede un'aliquota del 15% a decorrere dal 1 gennaio 2022.

⁵⁰ Sono esclusi i prodotti autorizzati come medicinali. Per la determinazione dell'imposta si tiene conto anche del peso degli involucri se presenti.

argomento sarà legittimata dall'applicazione di appositi contrassegni. Sarà l'amministrazione finanziaria a vigilare sulla commercializzazione dei prodotti; la vendita di detti prodotti avverrà esclusivamente per il tramite delle rivendite di generi di monopolio. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da parte di soggetti diversi dalle rivendite autorizzate⁵¹. Ai prodotti in argomento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché le disposizioni in materia di vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità applicative delle nuove disposizioni.

- Comma 3: indica gli oneri derivanti dal comma 1 per un ammontare pari a complessivi 7,2 mln di euro per l'anno 2022 a cui si provvede, quanto ad euro 1.008.333 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2, quanto ad euro 6.191.667 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dello sviluppo economico.

La RT aggiuntiva non è al momento disponibile.

Al riguardo in mancanza di specifica RT non è possibile verificare né la stima degli oneri dovuti all'applicazione del comma 1, né le maggiori entrate derivanti dal comma 2. In ogni caso si rileva l'onere indicato nell'articolato, pari a circa 7,2 mln di euro, sembra essere coerente con i dati tratti dall'ultima stima presentata nella RT annessa all'articolo 14-*bis* del Dl n. 73 del 2021.

Quanto alla nuova imposta sui prodotti che contengono nicotina, la stessa è suscettibile di generare maggior gettito. In proposito dovrebbe trattarsi di entrate pari ad almeno 1,008 mln di euro, come si desume dal fatto che detto importo concorre alla copertura dell'onere di cui al comma 1 ma in assenza di una stima tale gettito non è verificabile. Si ritiene pertanto necessaria una specifica RT che consenta di riscontrare il gettito complessivo atteso dalla nuova imposta, e che rechi anche informazioni sulla tipologia di prodotti che saranno interessati dalla nuova disciplina⁵².

Sarebbe utile inoltre che i dati finanziari fossero esposti suddividendo le risultanze tra accisa ed IVA.

Appaiono quindi necessari chiarimenti ed approfondimenti.

Articolo 4 ***(Proroga di termini in materia di salute)***

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2018, consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di

⁵¹ In particolare farmacie, parafarmacie, esercizi di vicinato.

⁵² Dalla stampa specialistica potrebbero risultare interessati nuovi prodotti quali i c.d. *nicotine pouches*.

concorrere agli incarichi oggetto della convenzione con il servizio sanitario nazionale, anche nel corso del 2022.

Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 2-*quinquies*, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale.

Il comma 3, in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, proroga il termine di validità dell'iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 171 del 2016, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito *internet* del Ministero della salute in data 12 febbraio 2018, fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022.

La RT evidenzia il carattere ordinamentale delle suddette norme, che quindi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3-*bis*, modificando l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine fino al quale, in deroga alla normativa vigente, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea (lettera a)); inoltre (lettera b)), modifica i riferimenti normativi ai sensi dei quali le regioni e le province autonome possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, eliminando il riferimento all'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 18 del 2020 (misure straordinarie per l'assunzione di specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario) e alla necessità di procedure di selezione per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato (limitando l'applicazione dell'articolo 2-*ter* al solo comma 1 dello stesso), fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019 (in termini di spesa complessiva per il personale sanitario).

La RT non analizza il comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 4 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1 della legge n. 178 del 2020:

- La lettera a) estende al 2022 la facoltà, di cui al comma 430, di assumere da parte dell'AIFA il contingente di personale già previsto, pari nel complesso a 40 unità;

- la lettera b), sostituendo il comma 431, consente all'AIFA di prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 30 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2015, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 39 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni;
- la lettera c), modificando il comma 432, relativo al divieto per l'AIFA di stipulare contratti di lavoro autonomo per il conferimento di incarichi ad esperti e contratti di lavoro flessibile, ne dispone la decorrenza non più dal 1° gennaio 2022 bensì dal 1° luglio 2022;
- la lettera d), intervenendo sul comma 434, integra la previsione di spesa relativa al comma 431, aggiungendo ai 1.313.892 euro già previsti per l'anno 2021, anche 1.449.765 euro per l'anno 2022, ferma restando la copertura a valere sulle risorse disponibili nel bilancio dell'AIFA.

Il comma 5 provvede alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno recati dalla disposizione di cui al comma 4, lettera d), pari a 1.449.765 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute (si rammenta che l'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, prevede che, con legge di bilancio, le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati all'esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possano essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su apposti fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
c.4 lett. b) proroga contratti AIFA	s	c				1,45			1,45		
c. 5 riduzione fondo per il riaccertamento dei residui di parte corrente di cui all'articolo 34-ter della legge n. 196/2009 - Ministero della salute	s	c	-1,45			-1,45			-1,45		

La RT afferma che la disposizione di cui al comma 4, lettera a), non comporta oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche, in quanto si tratta di mera proroga dei termini relativi alle procedure concorsuali in corso di perfezionamento di AIFA, nel senso che si dà la possibilità che le menzionate procedure possano perfezionarsi entro il 31 dicembre 2022, in luogo dell'attuale data, fissata al 31 dicembre 2021. In relazione alla disposizione di cui alla lettera b), si segnala che il numero dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa oggetto di proroga è pari al massimo a 30 unità. Sulla base dei contratti stipulati dall'AIFA per i vari profili professionali è stato quantificato il costo medio giornaliero di un collaboratore per un importo pari a 108,606 euro (compresi gli oneri riflessi). Gli oneri riferibili alla proroga di un singolo contratto di collaborazione dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 sono dunque pari a

108,606 euro x 181 gg = 19.657,69 euro. Pertanto, gli oneri relativi alla proroga di 30 contratti per il medesimo periodo, dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, ammontano a 589.731 euro.

Il numero dei contratti di somministrazione oggetto di proroga è pari al massimo a 39 unità, di cui 21 funzionari area terza F1 e 18 assistenti area seconda F2.

Nella tabella che segue si espone la quantificazione dell'onere per la proroga dei predetti contratti fino al 30 giugno 2022.

Calcolo costo anno					Costo festività domenica	mese presunto con 39 unità
Area III F1						Area III F1 - n. 21
costo/ora lavoro	costo ora per ipotesi moltiplicate	costo lavoro /anno	BP/anno (8,10)	costo totale/anno	n. 5 festività cadente di domenica	TOTALE
€ 15,53	€ 22,36	€ 37.194,47	€ 1.871,10	€ 39.065,57	€ 670,90	€ 82.453,57
Area II F2						Area II F2 -n. 18
costo/ora lavoro	costo ora per ipotesi moltiplicate	costo lavoro /anno	BP/anno (8,10)	costo totale/anno	n. 5 festività cadente di domenica	TOTALE
€ 13,29	€ 19,14	€ 31.829,66	€ 1.871,10	€ 33.700,76	€ 574,13	€ 60.885,44
					costo mensile	€ 143.339,01
					TOT. gennaio - giugno 2022	€ 860.034,06

Pertanto, gli oneri relativi alla proroga di 39 contratti di somministrazione per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 ammontano a 860.034 euro.

L'onere complessivo è dunque pari a 589.731 + 860.034 euro, ovvero a 1.449.765 euro.

Agli oneri connessi alla proroga dei contratti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione di lavoro flessibile, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'AIFA ai sensi dell'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge n. 78 del 2015. Al riguardo, sulla base dei commi 3 e 5 del citato art. 9-*duodecies* del decreto-legge n. 78 del 2015, con decreto del Ministero della salute del 6 dicembre 2016, sono state incrementate le tariffe e i diritti di cui, rispettivamente all'articolo 48, commi 8, lettera b) e 10-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003, e all'articolo 17, comma 10, lettera d) del decreto-legge n. 98 del 2011. Tali incrementi sono devoluti al bilancio dell'Agenzia e sono finalizzati, appunto, a coprire anche l'onere derivante dall'assunzione del personale di cui alla lettera b).

Nello specifico si tratta dell'incremento delle tariffe e dei diritti annuali che le aziende farmaceutiche devono versare all'AIFA, al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'AIFA stessa.

Si segnala che nel bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera n. 27 del 30 aprile 2021, le

predette risorse provenienti dagli incrementi delle tariffe di cui sopra, risultano disponibili per oltre 37 milioni di euro, sospesi tra i risconti passivi. Si tratta di entrate incassate negli anni precedenti in misura superiore rispetto agli importi programmati, che non incidono sulla quantificazione dell'avanzo d'esercizio in quanto contabilizzate tra i risconti passivi in attesa di un loro utilizzo e che per la natura temporanea della misura normativa (30 giugno 2022) non rilevano come misura di indebitamento per la finanza pubblica.

In ordine al comma 5 la RT nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare per i profili di quantificazione, anche se andrebbero chiarite le ragioni della mancata contabilizzazione nel prospetto riepilogativo dei saldi delle maggiori entrate fiscali e contributive derivanti dalla proroga di contratti a termine, pur rilevando che tale mancata iscrizione assume carattere prudenziale.

Per quanto riguarda i profili di copertura, si segnala che le risorse finanziarie di parte corrente rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti sono iscritte nel capitolo 1084 dello stato di previsione del medesimo Ministero che reca uno stanziamento, per l'anno 2022, pari a 19.450.753 euro. Ciò posto, nel prendere atto della capienza del predetto Fondo in questione rispetto agli oneri oggetto di compensazione, appare tuttavia necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle stesse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Andrebbe inoltre acquisita una conferma da parte del Governo in ordine alla circostanza che l'AIFA - per effetto della novella recata dall'articolo 5, comma 4, lettera d), del presente provvedimento - possa fare fronte ai citati oneri a valere sulle risorse disponibili sul proprio bilancio e che l'utilizzo di dette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già avviati o programmati a valere sulle risorse medesime.

Il comma 6, novellando l'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2014, in materia di termini per l'applicazione di norme di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, proroga il termine ivi previsto dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2025, relativo alla perdurante possibilità di autorizzare nuovi progetti di ricerca che prevedono l'uso di animali, nello specifico ambito della ricerca sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti (lettera a)). Inoltre (lettera b)), modificando il comma 2, stabilisce che il monitoraggio sulla effettiva disponibilità di metodi alternativi sia effettuato dal Ministero entro il 30 giugno di ogni anno (attualmente ne è prevista la conclusione al 30 giugno 2016).

Il comma 7 differisce al 31 marzo 2022 il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di

cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019. Sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono mensilmente il monitoraggio degli incarichi di cui al primo periodo ai predetti ministeri.

Il comma 8 estende al primo trimestre del 2022 le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 9, del decreto-legge n. 73 del 2021, ai sensi del quale si esclude la sospensione, prevista dall'articolo 3-bis, del decreto-legge n. 2 del 2021, del trattamento pensionistico in caso di attribuzione di incarichi remunerati al personale sanitario già collocato in quiescenza.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT assicura che la proroga di cui al comma 6 (la RT fa riferimento al testo iniziale che prevedeva una proroga limitata a soli 6 mesi) è caratterizzata da neutralità finanziaria in quanto dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le iniziative previste sono in ogni caso attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Infatti, la modifica si limita ad ampliare il termine entro il quale possono essere autorizzati nuovi progetti di ricerca che prevedono l'uso di animali, nello specifico ambito della ricerca sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti. Gli adempimenti a carico dell'Amministrazione, connessi alla presentazione di nuove domande di autorizzazione per l'esecuzione di progetti di ricerca che prevedono l'impiego di animali a fini scientifici, sono attuabili con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò relativamente all'attività di ricezione delle domande, valutazione, rilascio dell'autorizzazione e attività ispettiva svolta dal Ministero della salute, riferita alle nuove domande che perverranno tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, in quanto attività già previste e poste in essere ai sensi del decreto legislativo n. 26 del 2014, nonché relativamente alle attività svolte dalle altre Amministrazioni competenti, che provvedono e continueranno a provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, poiché trattasi di ordinaria attività rientrante tra i compiti delle autorità competenti interessate.

In tali attività sono ricompresi, altresì, gli accertamenti di cui all'articolo 21 e le verifiche di cui agli articoli 22 (permanenza requisiti delle strutture) e 23 (adeguatezza del personale) del decreto legislativo n. 26 del 2014.

Si evidenzia, infine, che nelle ipotesi in cui l'attività ispettiva è svolta su richiesta e a beneficio dell'operatore, come per le ispezioni effettuate a seguito della domanda di autorizzazione per gli stabilimenti utilizzatori, i costi sono coperti dalla tariffa all'uopo prevista e versata dall'operatore che ha presentato domanda di autorizzazione.

La RT asserisce che la disposizione di cui al comma 7 non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la proroga al 31 marzo 2022 del termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione

coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza avviene nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019.

La disposizione del comma 8 non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la modifica, nel prevedere la non applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 2 del 2021, agli incarichi di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, fino al 31 marzo 2022 anziché fino al 31 dicembre 2021, interviene su una norma a carattere interpretativo.

Al riguardo, nulla da osservare sul comma 6, lettera a), alla luce della natura sostanzialmente ordinamentale della norma e dei chiarimenti forniti dalla RT.

Anche sul comma 7 non vi sono rilievi da formulare, atteso che l'operatività della disposizione è condizionata al rispetto della normativa e dei limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019.

Con riguardo al comma 8, pur considerato che alla disposizione originaria non sono stati ascritti effetti finanziari, andrebbero comunque acquisiti elementi a conferma della neutralità finanziaria della stessa, atteso che si esclude la sospensione, prevista dall'articolo 3-*bis*, del decreto-legge n. 2 del 2021, del trattamento pensionistico in caso di attribuzione di incarichi remunerati al personale sanitario già collocato in quiescenza, il che appare di per sé suscettibile di determinare maggiori oneri, al netto di probabili effetti disincentivanti rispetto alla scelta di acquisire incarichi da parte del personale sanitario già in quiescenza.

Il comma 8-*bis*, novellando l'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge n. 148 del 2017, estende al 2022 la disposizione che prevede l'accantonamento della somma di 32,5 milioni di euro a valere sulle disponibilità finanziarie del SSN al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996.

Il comma 8-*ter* reca una norma di coordinamento correlata al precedente comma.

La RT non analizza le disposizioni, aggiunte dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse in questione anche rispetto al FSN per il 2022 e l'assenza di pregiudizi rispetto ad interventi già avviati o programmati.

Il comma 8-*quater* stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo n. 218 del 2016 (assicurare la rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo) si applicano al consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; il consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità delibera, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 106 del 2012, le conseguenti modifiche allo statuto. Con successivo decreto del Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 106 del 2012, è nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo, resta in carica il consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro della salute 2 marzo 2020.

Il comma 8-*quinquies* impone che le disposizioni del comma precedente non comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT non analizza le disposizioni, aggiunte dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, posto che è prevista una specifica clausola di neutralità, andrebbero fornite delucidazioni in ordine alle modalità attuative attraverso le quali si intende assicurare la rappresentanza negli organi scientifici e di governo dell'ISS di nuovi soggetti senza incrementare i relativi oneri.

Il comma 8-*sexies* stabilisce che il decreto interministeriale di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge n. 3 del 2018 (finalizzato alla definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e chiropratica) sia adottato non più entro il 15 agosto 2018 bensì entro il 31 dicembre 2022.

La RT non analizza il comma, approvato dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 8-*septies*, intervenendo sull'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo n. 101 del 2020, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, differisce dal 27 febbraio 2022 al 31 marzo 2023 il termine finale per la conclusione dell'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, con cui definire le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN, limitatamente ai generatori di radiazioni e alle materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie, con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta attività.

Il comma 8-*octies*, modificando il secondo periodo dell'articolo 25, comma 4-*novies*, del decreto-legge n. 162 del 2019, differisce i termini per la costituzione delle aziende ospedaliero-universitarie con legge regionale (da 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 a un qualsiasi momento successivo alla predetta data) e per la sottoscrizione del conseguente protocollo d'intesa (da 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 al 31 maggio 2022), entrambe condizioni per l'accesso ai previsti contributi statali alle università per la loro attività svolta nell'ambito del SSN.

La RT non analizza i commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, mentre non si hanno osservazioni sulla disposizione in materia di radiazioni ionizzanti, si ritiene auspicabile un chiarimento circa l'attuale situazione inerente all'erogazione del contributo previsto in favore delle università rispetto alla loro attività svolta nell'ambito del SSN, atteso che la stessa proroga in esame induce a ritenere che almeno rispetto a qualche ente universitario non si sia ancora proceduto agli adempimenti previsti dalla legge, alla cui realizzazione l'erogazione dei contributi è normativamente condizionata.

Il comma 8-*novies*, al fine di contrastare efficacemente e contenere il diffondersi della variante Omicron, differisce dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, fermo restando il consenso degli interessati.

Il comma 8-*decies* provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 3.678.770 euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

La RT non analizza i commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, si osserva che alla precedente, analoga proroga della disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, anch'essa trimestrale, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, recata dal comma 691 della legge di bilancio per il 2022, erano stati ascritti effetti lordi pari a 4,4 milioni di euro (con 2,2 milioni di maggiori entrate in termini di effetti riflessi). Pur potendosi ipotizzare una quota di rinunce da parte degli operatori sanitari in questione, le ragioni alla base della diminuzione dell'onere in misura pari a circa il 15% andrebbero illustrate.

Il comma 8-*undecies*, al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, incrementa le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 in misura pari a 2 milioni di euro per il 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Il comma 8-*duodecies*, modificando l'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, differisce dal 28 febbraio 2022 al 30 giugno 2022 il termine di permanenza in carica dei componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'AIFA.

La RT non si sofferma sui commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5, comma 1
(Proroghe in materia di edilizia scolastica)

La disposizione proroga fino al 31 marzo 2022 – nuovo termine dello stato di emergenza definito con l’art. 1 del D.L. 221/2021 - l'efficacia delle disposizioni recanti semplificazioni procedurali in materia di edilizia scolastica, di cui all’art. 232, co. 4 e 5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021.

La RT assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sottolinea che le disposizioni cui si riferisce la proroga in esame hanno natura ordinamentale, in quanto differiscono il regime di semplificazione procedurale già previsto dall’art. 232, commi 4 e 5 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, e prorogato da ultimo dal D.L. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, appaiono indispensabili elementi di chiarificazione in merito agli ipotizzabili effetti d'impatto sui saldi tendenziali di finanza pubblica, per effetto dell'accelerazione dei pagamenti dovuta alle semplificazioni procedurali di cui si dispone la proroga con la norma in esame.

Articolo 5, comma 2
(Proroga relativa alle modalità di svolgimento dell’attività del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica)

La disposizione proroga fino al 31 marzo 2022 – nuovo termine dello stato di emergenza definito con l’art. 1 del D.L. 221/2021 - l'efficacia delle disposizioni recate dall’art. 1, co. 4-*bis*, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), volte a garantire l’operatività del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica previste dalla norma vigente sino al 31 dicembre 2021. Per effetto di una integrazione approvata nel corso dell'esame in prima lettura⁵³, si conferma la facoltà, anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all’istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.

La RT si limita a riferire che la disposizione ha natura ordinamentale e che pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'integrazione approvata in prima lettura è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione del carattere ordinamentale della disposizione prorogata, non si formulano osservazioni.

Articolo 5, comma 3
(Proroga in materia di reclutamento di personale docente di religione cattolica)

La norma reca la proroga al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale deve essere emanato il bando di concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica previsto sino al 31 dicembre 2021. A tal fine, novella ulteriormente l’art. 1-*bis*, comma 1, del D.L. 126/2019 (L. 159/2019).

⁵³ Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 15 febbraio 2022, pagina 15.

La RT conferma che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle previsioni precedenti, trattasi di proroga già effettuata senza oneri nel D.L. n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2021, pertanto anche per l'anno 2022 la disposizione è senza oneri e l'amministrazione provvederà alle spese inerenti l'espletamento del concorso con gli stanziamenti previsti a legislazione vigente per tali finalità che presentano le necessarie disponibilità, così come previsto dal comma 4 del vigente articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che la norma proroga il bando concorsuale per i docenti dal 2021 al 2022, operando comunque dei limiti dei soli posti vacanti e disponibili per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023⁵⁴, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbe confermata l'adeguatezza delle dotazioni previste ai sensi della normativa vigente nell'ambito dei capitoli 2339/6 e 2439/9 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione iscritto nel bilancio dello Stato 2022/2024, fornendosi ulteriori elementi informativi in merito anche ai fabbisogni ipotizzabili in relazione ad altre procedure concorsuali, di cui si prevede la copertura a carico dei medesimi stanziamenti per gli anni scolastici 2021/2022- 2023/2024.

Articolo 5, commi 3-bis e 3-ter **(Finanziamento triennale delle Scuole di servizio sociale)**

Le disposizioni sono state inserite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura⁵⁵. Ivi si autorizza una spesa nel limite di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in favore degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi della disciplina nazionale e regionale vigente, al fine di corrispondere alle esigenze connesse sia all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia al sostegno e alla progettazione e implementazione di attività in materia di istruzione e formazione. Lo stanziamento si aggiunge a quello già previsto - secondo identiche disciplina e misura annua - per il 2022. Il successivo comma 3-ter ai fini della copertura del suddetto stanziamento riduce nella stessa misura la dotazione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma si limita a disporre l'estensione alle annualità 2023 e 2024 di una autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Quanto ai profili di copertura, andrebbero richieste conferme in merito alla riducibilità della dotazione annua prevista per il 2023 e il 2024 del Fondo per

⁵⁴ Nota di Lettura n. 207, pagina 45 e seguenti.

⁵⁵ Camera dei deputati, bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 15 febbraio 2022, pagina 15.

l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche alla luce degli interventi e delle azioni di cui si è già prevista la programmazione per le medesime annualità.

Articolo 5, comma 3-quater
(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura⁵⁶ e sostituisce il comma 1 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, ivi prevedendosi che al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, sia consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi "temporanei" attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. È stabilito che il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei, non sia valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nel presupposto che la facoltà operi esclusivamente in relazione ad istituzioni scolastiche "private" ancorché paritarie alle istituzioni del sistema scolastico statale, non ci sono osservazioni.

Articolo 5, commi 3-quinquies-3-sexies
(Proroga e differimento dei termini delle misure immissione in ruolo dei docenti)

Le disposizioni⁵⁷ aggiornano il comma 9-ter dell'art. 73 del decreto-legge n. 73 del 2021 (legge n. 106 del 2021) introdotto dall'art. 1, comma 958, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), modificandone due termini ivi presenti introducendo disponendo che i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili (per l'a.s. 2021/2022) che ancora residuano dopo le operazioni di cui al comma 4 del medesimo art. 59, siano destinati, fino al 15 febbraio 2022, alle immissioni in ruolo di soggetti inseriti nelle graduatorie della procedura concorsuale straordinaria sopra indicata, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione delle stesse graduatorie sia avvenuta tra il 31 agosto 2021 e il 30 novembre 2021. Le citate immissioni in ruolo hanno decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2022.

Il termine finale per la pubblicazione delle graduatorie è spostato dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 e il termine per le immissioni in ruolo è spostato dal 15 febbraio al 15 marzo 2022. A tal fine, modifica il comma 9-ter dell'art. 73 del decreto-legge n. 73 del 2021 (legge n. 106 del 2021) introdotto dall'art. 1, comma 958, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), modificando i due termini ivi presenti.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

⁵⁶ Camera dei deputati, bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 15 febbraio 2022, pagina 15.

⁵⁷ Inserite nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura. In particolare, Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 16 febbraio 2022, pagina 34.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della certificazione di invarianza già confermata in occasione dell'esame del comma 958 del disegno di legge di bilancio 2022, per cui la disposizione di cui al comma 9-ter del decreto legge n. 73/2021, non determinerebbe comunque nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che le immissioni in ruolo sono in ogni caso destinate ad aver luogo sul contingente dei soli posti vacanti e disponibili in organico e che per l'immissione in ruolo è comunque confermata la già prevista una decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2022⁵⁸, non ci sono osservazioni.

Articolo 5, comma 3-septies
(Proroga della permanenza in servizio per i docenti delle istituzioni AFAM)

La disposizione⁵⁹ dispone che, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, i docenti di ruolo delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possano chiedere la proroga a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età. Si prevede, altresì, che all'attuazione della suddetta disposizione si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri per il bilancio dello Stato.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che la misura in esame risulti neutrale sotto il profilo finanziario dal momento che la misura presenta maggiori e minori oneri di spesa corrente in relazione agli oneri stipendiali e alla minore spesa pensionistica connessa al protrarsi della permanenza in servizio, oltre il limite di età. Sul punto, in considerazione della circostanza che la stessa è corredata di clausola di neutralità, si evidenzia che l'articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità prescrive che la stessa andrebbe accompagnata da una RT recante l'illustrazione degli elementi e dati idonei a provarne l'effettiva sostenibilità.

Articolo 5-bis
(Razionalizzazione e revisione dei termini di riparto in materia di fondi per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)

L'articolo⁶⁰ incrementa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, introdotto dalla legge di bilancio 2022, modificandone la modalità di ripartizione delle risorse.

⁵⁸ Cfr. RT annessa al maxiemendamento sulla fiducia A.S. 2448, pagine 260-261.

⁵⁹ Inserita nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, con il parere favorevole del rappresentante del Governo Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 16 febbraio 2022, pagina 34.

⁶⁰ Inserito nel corso dell'esame in commissione svoltosi in prima lettura, con il parere favorevole del rappresentante del Governo Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 15 febbraio 2022, pagina 15.

La relativa copertura finanziaria viene rinvenuta mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 70, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018). La citata autorizzazione di spesa è stata rifinanziata di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, dalla II sezione della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019)⁶¹. Le relative risorse sono allocate nel cap. 2836 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma si limita a disporre un adeguamento di pari entità a quello già previsto dalla norma vigente, per il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, istituito con legge di bilancio 2022 con dotazione a decorrere da tale anno⁶², ivi trattandosi di limite massimo di spesa, in linea di principio, non ci sono osservazioni.

Articolo 5-ter

(Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità)

L'articolo⁶³ reca la proroga una procedura per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno.

In particolare, prevede che, al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'art. 59, comma 4, del decreto-legge 25 n. 73 del 2021 (legge n. 106 del 2021) è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'art. 4, comma 6-*bis*, della legge n. 124 del 1999.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, posto che l'efficacia della proroga in esame è destinata produrre comunque effetti nei soli limiti dei posti vacanti e disponibili previsti dalla normativa vigente, non ci sono osservazioni.

⁶¹ Le relative risorse sono allocate nel cap. 2836 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, relativo al "Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali". Si veda il rifinanziamento della predetta autorizzazione di spesa presente nel relativo ddl di bilancio 2020 ([AS 1586 – Tomo III](#), pag. 478).

⁶² Capitolo 2080 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze iscritto nel bilancio 2022/2024.

⁶³ Inserito nel corso dell'esame in commissione svoltosi in prima lettura, con il parere favorevole del rappresentante del Governo Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, 15 febbraio 2022, pagina 15.

Articolo 6, commi 1 e 2

(Proroghe di termini relativi alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)

Il comma 1 riguarda la disciplina delle procedure per il reclutamento e per l'attribuzione di alcuni incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ivi estendendo anche all'a.a. 2022/2023 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'art. 2-*bis* del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni. A tal fine aggiorna l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, relativo alle graduatorie nazionali nel comparto AFAM, laddove le parole «e 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021-2022 e 2022-2023».

Il comma 2 proroga (dall'a.a. 2022/2023) all'a.a. 2023/2024 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle medesime Istituzioni, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento.

La RT certifica sul comma 1 che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 2 conferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di misura meramente ordinamentale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione riguardanti il comma 1, dal momento che la proroga ivi prevista circa la possibilità del ricorso alle graduatorie ad esaurimento ai fini dell'attribuzione di incarichi di insegnamento da parte delle AFAM, è destinata ad operare comunque nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, e in considerazione della circostanza che ad analoga precedente proroga non sono stati ascritti effetti finanziari⁶⁴, non ci sono osservazioni.

Sul comma 2, posto che la norma differisce di un anno l'applicazione della disposizione del DPR n. 143/2019 che disciplina le attività di programmazione e reclutamento del personale da parte delle AFAM e nel presupposto che il rinvio dell'applicazione del regolamento non incida su aspetti organizzativi e funzionali degli istituti interessati, cui possano conseguire effetti di carattere finanziario, come segnalato nella precedente proroga, nulla da osservare.

⁶⁴ Nota di Lettura n. 207, pagina 51-52.

Articolo 6, comma 2-bis
(Rinvio della decorrenza delle abrogazioni di cui all'articolo 8, comma 4, DPR 143/2019, per le AFAM)

La disposizione⁶⁵ prevede che la decorrenza delle abrogazioni prevista dal comma 4 dell'articolo 8 del DPR 143/2019, decorra dall'anno accademico 2023/2024 e non più dall'anno accademico 2022/2023, come previsto dalla norma vigente

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione riprendendo le considerazioni formulate in relazione alla precedente proroga⁶⁶, nel presupposto che, tra le altre, anche la proroga del ricorso alle graduatorie ad esaurimento ai fini dell'attribuzione di incarichi di insegnamento nelle AFAM operi comunque nel limite delle facoltà assunzionali prevista per le AFAM dalla legislazione vigente e tenendo conto del fatto che ad analoga precedente proroga non sono stati ascritti effetti finanziari, non ci sono osservazioni.

Articolo 6, comma 3
(Differimento del termine per l'erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi da CDP per edilizia universitaria)

La disposizione differisce al 31 dicembre 2022 il termine previsto dall'art. 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge n.205 del 2017 per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) per gli interventi di edilizia universitaria.

La RT certifica che la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto le somme relative all'erogazione delle risorse residue dei mutui successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui stessi sono giacenti nella tesoreria statale e già scontate prudenzialmente nelle previsioni di fabbisogno e debito nel settore pubblico.

Il prospetto degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur evidenziando che anche alla precedente proroga della disposizione in esame non sono stati ascritti effetti finanziari⁶⁷ e che la RT in esame certifica la neutralità finanziaria della proroga, atteso che le somme da erogare "sono giacenti nella tesoreria statale e già scontate prudenzialmente nelle previsioni di fabbisogno e debito del settore pubblico", va

⁶⁵ Inserita nel corso dell'esame svoltosi in commissione durante la prima lettura, con il parere favorevole del rappresentante del Governo Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e commissioni, 15 febbraio 2022, pagina 15

⁶⁶ Nota di lettura n. 207, pagina 52.

⁶⁷ Nota di lettura n. 207, pagina 57-58.

evidenziato che l'effetto della disposizione è quello di consentire comunque l'erogazione di somme che in sua assenza sarebbero andate in economia al 31 dicembre 2021.

A tale proposito, vanno pertanto richieste conferme in merito alla circostanza che alla rinnovata possibilità di un loro utilizzo, per un ulteriore esercizio, non siano da associarsi anche effetti in termini di competenza finanziaria per il bilancio, dovuti al venir meno di economie correlate ai tempi di realizzazione dei programmi di spesa originariamente finanziati a carico dai mutui in questione, qualora a questi fossero da associarsi impatti sui tendenziali di spesa in relazione alla prevista tempistica "massima" di utilizzo delle risorse, al cui termine le risorse avrebbero dovuto essere versate, in conto entrate, al bilancio.

In tal senso, andrebbe in ogni caso valutata la necessità di stima degli effetti d'oneri anche solo in relazione agli interessi da riconoscersi per un ulteriore anno, atteso che sulle risorse giacenti nella contabilità speciale intestata alla gestione "separata" di CDP spa, il tesoro riconosce a CDP spa una remunerazione ai sensi dell'articolo 5, comma 3-*bis*, del decreto legge 269/2003.

Articolo 6, commi 3-*bis* e 3-*ter* ***(Differimento adeguamento alla normativa antincendio)***

La disposizione, introdotto nel corso dell'esame svoltosi in commissione durante la prima lettura, stabilisce che l'adeguamento alla normativa antincendio di edifici, locali e strutture delle università e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica deve essere completato entro il 31 dicembre 2024.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richieste assicurazioni in merito alle misure di attenuazione e gestione del rischio indicate dalla norma, che dovranno essere contenute nel decreto ministeriale del ministro dell'interno indicato al comma 2-*ter* e che saranno da osservarsi da parte delle Amministrazioni ai fini del completamento dei lavori di adeguamento da effettuarsi entro il 31 dicembre 2024, in ordine all'assenza di modificazione o alterazione degli effetti da considerarsi già contemplati dai saldi di spesa tendenziali per le annualità del triennio 2022-2024. Ciò detto, considerato peraltro che la norma stabilisce che in tale ambito dovrà provvedersi alla calendarizzazione di scadenze "differenziate" in relazione ai lavori di adeguamento della "messa in sicurezza" da eseguire.

Articolo 6, comma 4 ***(Esami di abilitazione professionale ed attività pratiche o di tirocinio previste in relazione a corsi di studio o per abilitazione professionale)***

La disposizione, come aggiornata in prima lettura all'esito dell'esame svoltosi in prima lettura, concerne la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 dell'ambito di applicazione di alcune

norme relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l'abilitazione relativi ad alcune professioni nonché delle attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio di professioni o previste nell'ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell'abilitazione professionale). In particolare, si prevede che le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31 marzo 2022. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.

La RT evidenzia che la norma non ha alcun costo aggiuntivo, in quanto consente l'organizzazione e lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni in autonomia da parte degli Atenei in vista dei nuovi esami finali abilitanti previsti dalla Legge 8 novembre 2021, n. 163, recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" e dei tirocini previsti per l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo e per l'esercizio delle professioni sanitarie, nonché l'organizzazione e lo svolgimento degli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, agrotecnico laureato, geometra, geometra laureato, perito agrario, perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato e gli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati e per i consulenti del lavoro.

Il prospetto degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che le norme si limitano a prevedere la proroga del periodo durante il quale è riconosciuta la possibilità di svolgimento con modalità "semplificate" di alcuni esami abilitanti all'esercizio delle professioni, e considerato che alle precedenti proroghe i non sono stati ascritti effetti finanziari⁶⁸, non ci sono osservazioni.

Articolo 6, comma 4-bis ***(Proroga abilitazione scientifica nazionale)***

La disposizione è stata inserita nel corso dell'esame svoltosi in commissione in prima lettura, con il parere favorevole del rappresentante del Governo⁶⁹ proroga da nove a dieci anni la durata dell'abilitazione scientifica nazionale per i soggetti che l'abbiano conseguita nel 2012.

In particolare, ivi si prevede che la modifica della durata dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguita nell'ambito della tornata 2012, portandola da nove a dieci anni.

⁶⁸ Nota di Lettura n. 207, pagina 59-60.

⁶⁹ Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 15, febbraio 2022, pagina 15.

La norma è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nel presupposto che il prolungamento della durata del titolo abilitativo nazionale per l'accesso alla docenza sia comunque destinato ad operare nei limiti delle facoltà e parametri previsti per la disciplina assunzionale del comparto delle università, non ci sono osservazioni.

Articolo 6, commi 4-ter e 4-quater *(Disposizioni in materia di personale degli enti pubblici di ricerca)*

Le disposizioni sono state inserite nel corso dell'esame svoltosi in commissione durante la prima lettura, con il parere favorevole del rappresentante del Governo⁷⁰.

In particolare, il comma 4-ter, alla lettera a), differisce il termine, sino al 31 dicembre 2022, entro il quale gli enti di ricerca possono effettuare le assunzioni o bandire le procedure concorsuali, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del d.lgs. n.75/2017⁷¹. Il comma 4-ter, alla lettera b), incide su uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure concorsuali riservate (di cui all'articolo 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017)⁷².

Il comma 4-quater novella invece l'articolo 1, comma 310, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello. Nello specifico riduce (da 40 milioni) a 30 milioni di euro l'ammontare annuale delle risorse che (a decorrere dall'anno 2022) sono destinate alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2022. Alla richiamata disposizione della legge di bilancio, è altresì aggiunto un nuovo periodo che consente agli enti pubblici di ricerca di poter utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, ripartiti con le modalità di cui al secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nel presupposto che le nuove disposizioni inerenti il reclutamento ed inquadramento del personale degli enti di

⁷⁰ Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 16 febbraio 2022, pagina 19.

⁷¹ Rispetto ai termini previsti per l'espletamento delle richiamate procedure di stabilizzazione del personale precario, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il termine del 31 dicembre 2020 è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 126/2019 (L.159/2019).

⁷² Ai sensi della disciplina vigente, occorre aver maturato almeno tre anni di contratto negli ultimi otto presso l'amministrazione che bandisce il concorso, "alla data del 31 dicembre 2022". La novità introdotta dalla disposizione in commento consiste nel disporre che i richiamati tre anni di contratto debbano essere posseduti "al 31 dicembre 2021", anche "in deroga a norme di proroga del predetto termine".

ricerca trovino piena attuazione nel limite delle facoltà assunzionali già previste per il relativo comparto dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni

Articolo 6, comma 4-quinquies
(Scuola europea di industrial engineering and management)

La norma estende all'anno 2022 il finanziamento di 300.000 euro già previsto, per l'anno 2021, in favore del progetto della Scuola europea di *industrial engineering and management* dall'art. 1, comma 244, secondo periodo, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2020). Al fine dell'attuazione della suddetta disposizione, istituisce, presso il Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo. Si dispone, altresì, che nel nuovo fondo confluiscono i residui delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018 e all'art. 1, comma 534, della legge n. 178 del 2020 e si autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Si affida, inoltre, a una convenzione da stipulare tra la Scuola europea di *industrial engineering and management* e il Politecnico di Bari la definizione delle modalità attuative del progetto di cui all'art. 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, ivi comprese le modalità di impiego delle risorse assegnate. La convenzione, avente (dunque) ad oggetto progetti innovativi di formazione in *industrial engineering and management* in Italia, deve risultare conforme a quanto previsto dall'art. 1, comma 537, della legge n. 178 del 2020 (in materia di iniziative formative). dispone, infine, che agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili).

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'autorizzazione si predispone nella forma di tetto massimo di spesa previsto per il 2022, non ci sono particolari osservazioni. Ad ogni modo, posto che ivi si prevede che a valere del Fondo appositamente istituito a tal fine nello stato di previsione del ministero dell'università e della ricerca confluiranno i residui delle pertinenti autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018 e all'art. 1, comma 534, della legge n. 178 del 2020, andrebbero richiesti elementi informativi in merito all'ammontare delle dotazioni ancora in "gestione" dei residui a valere dei capitoli di riferimento, con l'indicazione del relativo stato di previsione, per le due autorizzazioni di spesa.

Quanto ai profili di copertura, posto che la disposizione opera a tal fine la riduzione della dotazione prevista per il 2022, dell'autorizzazione di spesa riferita al fondo per le esigenze di spesa indifferibili iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3073), andrebbero solo richieste conferme in merito alle disponibilità presenti a valere di tale stanziamento di bilancio, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa previsti per la restante parte dell'anno.

Articolo 7, commi 1-3

(Proroga della durata della segreteria tecnica di progettazione per la tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dal sisma 2016)

Il comma 1 aggiorna l'art.15-*bis*, comma 6, lett. a), del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, l'Ufficio del Soprintendente speciale si avvalga di una apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita, presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero della cultura), per la durata di 7 anni a far data dal 2017, anziché i 5 anni prima previsti.

Il comma 2 provvede a prorogare al 2023 l'incremento di unità di personale di cui la stessa segreteria si compone, disposto dall'art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2017.

Il comma 3 autorizza in relazione ai commi 1 e 2 la spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La RT evidenzia, sul comma 1, che la disposizione ivi prevista proroga di due anni, ossia fino al 31 dicembre 2023, la durata della segreteria tecnica di progettazione, costituita, per la durata di cinque anni a far data dal 2017, presso il Segretariato generale del Ministero della cultura a supporto dell'ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016.

In merito al comma 2 assicura che la norma prevede che la segreteria tecnica è composta da non più di quaranta unità di personale, per la durata massima di ulteriori ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il numero dei componenti della segreteria tecnica in parola era originariamente pari a non più di venti unità di personale.

Rileva che l'articolo 18, comma 2, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 ha poi previsto che le unità di personale di cui all'articolo 15-*bis*, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino a ulteriori venti unità. In considerazione dell'attività che l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 sarà chiamato a svolgere nei prossimi due anni, si ritiene necessario continuare ad assicurare allo stesso un numero di unità di personale a supporto pari a quello attualmente previsto.

Al riguardo, rappresenta che per tali contratti è previsto un costo unitario annuo pari a 30.000,00 euro.

Sul comma 3, conferma che la norma prevede che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa, si provvede quanto a 500.000 euro annui mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (capitolo 5650, PG 7) e quanto a 500.000 euro annui mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (capitolo 3030, PG 52).

Il prospetto degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone valori in conto maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
c.1-2	s	c	1	1		1	1		1	1	
c.4	s	c	-0,5	-0,5		-0,5	-0,5		-0,5	-0,5	
c.5	s	c	-0,5	-0,5		-0,5	-0,5		-0,5	-0,5	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va preliminarmente evidenziato che si rileva che l'articolo 15-*bis*, comma 6, lett. a), del decreto-legge n. 189/2016 reca una autorizzazione di spesa di 500.000 euro annui finalizzati alla copertura dei fabbisogni della segreteria tecnica di progettazione per incarichi di collaborazione della durata di non più di 24 mesi, destinati a non più di n. 20 unità di personale⁷³, mentre l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8/2017 ha incrementato le unità di personale della segreteria fino un ulteriore contingente di n.20 unità “nel limite dell'ulteriore importo di un milione di euro annui” fino al 2021⁷⁴.

Orbene, l'effetto delle proroghe modifiche disposte dalla norma in esame è quello di estendere anche agli anni 2022 e 2023, per una spesa complessiva prevista, a legislazione vigente, di 1,5 milioni di euro annui, definita espressamente dalla norma originaria in termine di limite massimo di spesa.

Sul punto, sebbene il numero degli incarichi sia rimodulabile, si rileva che tale importo sarebbe coerente con la spesa media sostenuta per ciascuna unità di personale ed indicata dalla RT in a 30.000 euro, ma moltiplicando tale importo per le n.40 unità di personale complessive previste dalla normativa vigente, si verrebbe ad una spesa complessiva di 1,2 milioni di euro. Per contro, l'importo stanziato in conto maggiori spese correnti dal provvedimento in esame è invece di un solo milione di euro per il 2022 e 2023.

Per i profili di copertura, si rileva la spesa autorizzata, pari a 1 milione di euro, non appare coerente né con le indicazioni della RT, che sembra delineare un onere di 1,2 milioni di euro, né con il combinato disposto delle due norme sopra citate, come novellate dalle disposizioni in esame, che autorizzano un limite di spesa di 1,5 milioni di euro annui.

Inoltre, quanto alle modalità di copertura previste, andrebbe chiarito se l'utilizzo delle somme in questione sia suscettibile di sottrarre risorse indispensabili al corretto

⁷³ RT di passaggio annessa al maxi emendamento sull'A.S. 2567 della XVII legislatura, pagina 2.

⁷⁴ RT annessa all'A.S. 2756 RT del 29 marzo 2017, pagina 18.

funzionamento degli istituti dei settori dei musei, degli archivi e delle biblioteche a cui erano destinate, con conseguenti effetti negativi in termini organizzativi e finanziari.

Circa le modalità attraverso cui il dispositivo provvede alla copertura degli oneri ovvero, quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015 e, quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge n. 208 del 2015, si rammenta che la prima norma reca una autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, per cui andrebbero richieste conferme in merito all'effettiva disponibilità delle citate risorse, escludendo altresì che dal loro utilizzo possano derivare pregiudizi alla realizzazione di interventi già programmati ai sensi della legislazione vigente.

In relazione alla seconda componente della copertura, si evidenzia che la norma ivi richiamata, autorizza la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche e che tali somme, come si evince dalla RT, sono confluite sul capitolo 3030 (pg n. 52, dello stato di previsione del Ministero della cultura)⁷⁵. Anche per tale componente, andrebbero richieste conferme circa l'effettiva disponibilità, fornendo rassicurazioni in merito alla loro riducibilità, senza che da ciò possano derivare pregiudizi alla realizzazione di interventi già programmati ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 7, comma 4

(Proroga delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

La disposizione reca la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale. A tal fine, aggiorna l'articolo 11-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.

La RT evidenzia che la disposizione, limitandosi a prorogare il termine di mantenimento in essere delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che alla circostanza che al termine già previsto ai sensi della legislazione vigente in ordine alla durata massima delle gestioni "fuori bilancio" in parola, sarebbero derivate entrate al bilancio dello

⁷⁵ In proposito si rappresenta che la legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) ha stanziato sul citato piano gestionale circa 1,8 milioni di euro per il 2022 e 1,2 milioni di euro per il 2023.

Stato per le somme residue, andrebbe assicurato che non siano stati contabilizzati effetti dai tendenziali in conto maggiori entrate per il 2022 (in relazione al riversamento delle relative somme, per l'appunto, in conto entrate extratributarie). Inoltre, il prolungamento dell'utilizzo delle risorse anche nell'esercizio 2022 dovrebbe determinare un corrispondente impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto che non poteva essere già scontato ai sensi della legislazione vigente. Ciò determinerebbe l'esigenza di quantificare i relativi effetti e disporre la corrispondente compensazione per i saldi citati.

Articolo 7, comma 4-bis
(Finanziamento Istituto Enciclopedia italiana)

La disposizione, introdotto in sede referente nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura con il parere favorevole del rappresentante del Governo⁷⁶, autorizza un contributo, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore dell'istituto della Enciclopedia Italiana. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione di spesa si predispone come limite di spesa, non ci sono particolari osservazioni. Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione in merito alla congruità delle risorse stanziare, andrebbero richiesti elementi informativi in merito ai fabbisogni di spesa "straordinari" per l'Istituto, cui le risorse sono destinate a copertura, per le annualità 2023 e 2024.

Quanto ai profili di copertura, posto che la disposizione opera a tal fine la riduzione della dotazione prevista per il 2023 e 2024 per l'autorizzazione di spesa riferita al fondo per le esigenze di spesa indifferibili iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3073), andrebbero solo richieste conferme in merito alle disponibilità presenti a valere di tali stanziamenti di bilancio, per le annualità richiamate, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa previsti per le stesse annualità.

Articolo 7, comma 4-ter
(Adeguamento normativa antincendio)

La disposizione, inserita nel corso dell'esame in sede referente in prima lettura, con il parere favorevole del rappresentante del Governo⁷⁷, differisce al 31 dicembre 2023 i termini ad oggi previsti al 31 dicembre 2022 per l'adeguamento alla normativa antincendio vigente degli immobili del Ministero della cultura, dei propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché delle sedi degli altri Ministeri vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

⁷⁶ Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni,.... febbraio 2022, pagina.....

⁷⁷ Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, febbraio 2022, pagina

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nel presupposto - su cui andrebbe richiesta conferma - che dal differimento del termine previsto per la "messa in sicurezza" antincendio degli immobili del MIBAC non derivino modifiche o alterazione di effetti correlati ad interventi di spesa già scontati ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 8, comma 1

(Affidamento della dirigenza UEPE a Dirigenti Penitenziari)

La disposizione reca la proroga di un anno, dunque fino al 31 dicembre 2022, della disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

La RT assicura che l'intervento è diretto a consentire, per ulteriori 12 mesi, l'utilizzo *ad interim* dei dirigenti di istituto penitenziario dell'amministrazione penitenziaria negli Uffici di esecuzione penale esterna, alla luce delle attuali scoperture di organico nei predetti uffici, e nelle more della conclusione del concorso pubblico - il cui svolgimento è stato fortemente condizionato dalle misure di prevenzione per la pandemia da COVID 19 - finalizzato all'assunzione di 18 nuovi dirigenti del ruolo UEPE.

Dal punto di vista finanziario si rappresenta l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'impiego dei suddetti dirigenti della carriera penitenziaria presso gli UEPE, considerato che non si prevedono mutamenti del trattamento economico già in godimento.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, tenuto conto che la RT fornisce assicurazione che alle norme non sono associabili effetti d'oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, relativamente all'impiego presso gli UEPE dei dirigenti penitenziari, non ci sono osservazioni.

Articolo 8, comma 2

(Affidamento della dirigenza IPM a Dirigenti Penitenziari)

Il comma 2 proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2022, la disposizione che consente che le funzioni di direttore di istituti penali per i minorenni siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. A tal fine, interviene sull'art. 1, comma 311, quinto periodo, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), il quale stabilisce che tale deroga viene disposta nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.

La RT rileva che la disposizione è diretta a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, la copertura dei posti di direttore degli Istituti penali per minorenni mediante l'utilizzo

del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria nelle more dell'assunzione dei 7 dirigenti destinati ai predetti istituti per i quali, recentemente, è stata bandita apposita procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 1, comma 311 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Dal punto di vista finanziario si rappresenta l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'impiego dei suddetti dirigenti penitenziari presso gli IPM considerato che non si prevedono mutamenti del trattamento economico già in godimento.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della circostanza che la RT fornisce assicurazione che alle norme non sono associabili effetti d'oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel presupposto che l'utilizzo dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria per le predette funzioni non incida comunque sulla funzionalità di altre strutture della medesima Amministrazione penitenziaria, non ci sono osservazioni.

In tal senso, si prende atto di quanto affermato dalla RT che evidenzia, in particolare, che lo svolgimento delle funzioni dirigenziali presso gli IPM non comporta alcun mutamento del trattamento economico già in godimento in favore del personale dirigente dirigenziale dei ruoli penitenziari.

Articolo 8, comma 3

(Passaggio dai Comuni allo Stato degli oneri di Manutenzione degli uffici Giudiziari)

La disposizione interviene alla lettera a) sul comma 1 dell'art. 21-*quinquies*, del D.L. n. 83/2015 (L. 132/2015), prorogando di un ulteriore anno (ovvero fino al 31 dicembre 2022) la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria.

Alla lettera b), si modifica poi il comma 3 dello stesso art. 21-*quinquies*, prevedendo che, anche per l'anno 2022, così come avvenuto per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l'ANCI, nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato nel capitolo n. 1551 dello stato di previsione del Ministero nell'esercizio precedente (capitolo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge n. 190 del 2014), e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT assicura che la disposizione è tesa a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, la possibilità che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, mediante utilizzo del personale tecnico comunale in precedenza distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari.

Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi

nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10% dello stanziamento previsto a legislazione vigente, che, per l'anno 2021, è pari ad euro 26.044.333 (10% di euro 260.443.333). Nel disegno di legge di bilancio 2022 lo stanziamento previsto sul citato capitolo 1550 risulta pari a euro 268.000.000.

La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di risorse già iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sulla lettera a), considerato che ad analoghe precedenti disposizioni di proroga non sono stati associati effetti sui saldi di finanza pubblica⁷⁸, non si formulano osservazioni. Parimenti, con riferimento alla lettera b), si prende atto di quanto affermato dalla RT riguardo alla disponibilità nello stato di previsione del Ministero interessato delle occorrenti risorse per l'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni, non ci sono osservazioni.

Articolo 8, comma 4

(Limitazioni alla mobilità del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria)

La disposizione reca la modifica dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 168 del 2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2016), il quale, in deroga espressa all'art. 17, comma 4, della legge n. 127 del 1997 (che obbliga le amministrazioni di appartenenza ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta, se disposizioni di legge o regolamentari dispongono l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di "fuori ruolo" o di "comando"), prorogando di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2022, il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta della medesima amministrazione.

La RT conferma che la disposizione è volta a prorogare fino al 31 dicembre 2022 gli effetti della previsione contenuta nell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2019, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, escludeva fino al 31 dicembre 2019 che il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia potesse essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni. Successivamente, la norma è stata modificata dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ne ha prolungato gli effetti fino al 31 dicembre 2020 e che ne ha previsto l'operatività salvo il caso di "nulla osta" all'attuazione dei predetti istituti da parte dell'amministrazione della giustizia. Con l'*articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con

⁷⁸ Nota lettura n. 207, pagina 68.

modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2021, n. 21*, la disposizione derogatoria è stata ulteriormente prorogata per l'anno in corso.

Rileva che poiché non sono intervenuti mutamenti nelle carenze di organico dei vari profili del personale del comparto giustizia, è indispensabile intervenire prorogando ulteriormente di un anno (sino al 31 dicembre 2022) i termini di efficacia delle sopra indicate disposizioni.

Infine segnala che la disposizione, dettata come sopra detto dal perdurare della scopertura degli organici del personale del comparto giustizia, ulteriormente aggravata dalle criticità generate dallo stato pandemico, stante la natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni prorogate, non ci sono osservazioni.

Articolo 8, comma 4-bis ***(Durata del tirocinio per l'accesso alla professione forense)***

La disposizione⁷⁹ interviene sull'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 22/2020, che prevede la riduzione del tirocinio professionale da diciotto a sedici mesi per i tirocinanti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza nell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019. Tale ultima sessione, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, è stata prorogata al 15 giugno 2020 dall'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 18/2020, ed opera indipendentemente dalla data nella quale si sia svolta la seduta di laurea.

Il comma in esame prevede che la medesima riduzione del periodo di tirocinio si applichi anche a favore di coloro che si sono laureati nell'ultima sessione dell'anno accademico 2019/2020, a sua volta prorogata per legge, come sopra ricordato, al 15 giugno 2021, in deroga a quanto previsto in merito dai regolamenti di ateneo.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 8, comma 4-ter ***(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)***

La disposizione⁸⁰ proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma forense del 2012.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

⁷⁹ Inserita nel corso dei lavori in prima lettura, Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 15 febbraio 2022, pagina 15.

⁸⁰ Inserita nel corso dei lavori in prima lettura, Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 15 febbraio 2022, pagina 15.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della modifica, non ci sono osservazioni.

Articolo 8, comma 4-quater
(Differimento dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Avvocato)

La disposizione⁸¹, differisce di un ulteriore anno l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2023 anziché dalla sessione 2022.

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale della modifica, non ci sono osservazioni.

Articolo 8, commi 4-quinquies-4-sexies
(Circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti)

Le disposizioni⁸² novellano l'art. 11, comma 3, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155 e differiscono al 1° gennaio 2024 l'efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, ivi compresa la soppressione delle relative sedi distaccate, previste dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto legislativo, di riforma della geografia giudiziaria.

Per l'attuazione delle disposizioni è autorizzata la spesa di euro 443.333 per l'anno 2022 e di euro 1.520.000 per l'anno 2023 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

L'integrazione in esame è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur in assenza di RT, va evidenziato che i valori sono coerenti con quelli previsti da analogha disposizione del D.L. proroga termini del 2019 (D.L. 162/2019, art.8, co.6)⁸³, per cui andrebbe solo acquisita conferma che non siano intervenuti aumenti delle spese di funzionamento a causa del generale aumento dei prezzi, in particolare per le utenze energetiche.

Quanto ai profili di copertura indicati al comma 4-sexies, per cui ai maggiori oneri indicati per il 2022 e 2023 si provvede a valere dalla dotazione dei Fondi speciali di parte corrente, a valere degli accantonamenti previsti in favore del dicastero della

⁸¹ Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 15 febbraio 2022, pagina 15.

⁸² Inserite nel corso dell'esame in prima lettura Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 16 febbraio 2022, pagina 34.

⁸³ Cfr. RT AS 1729, p. 27-28.

giustizia, andrebbero richieste conferme in merito all'adeguatezza delle disponibilità ivi esistenti per il 2022, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, e per il 2023.

Articolo 9 ***(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)***

Il comma 1, novellando l'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del terzo settore), differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale la trasformazione delle società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore del citato Codice in associazioni del terzo settore o in associazioni di promozione sociale consente il mantenimento del loro patrimonio.

Il comma 1-*bis*, modificando l'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, dispone che l'applicazione del codice stesso limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 (interventi e servizi sociali, sanitari e socio-sanitari, educazione, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria, ricerca scientifica di particolare rilievo sociale ecc.) e, a determinate condizioni, all'articolo 6 (attività secondarie e strumentali alle precedenti), riguarda, oltre agli enti religiosi, anche le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985⁸⁴ (lettera a)). Con la lettera b) estende poi alle citate fabbricerie anche la disposizione ai sensi della quale per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato, mentre con la lettera c) effettua la medesima operazione rispetto alla norma che preclude agli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto la possibilità di far valere qualche diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6.

Il comma 1-*ter*, modificando l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, relativo alle imprese sociali, dispone che l'applicazione del decreto stesso limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 (interventi e servizi sociali, sanitari e socio-sanitari, educazione, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria, ricerca scientifica di particolare rilievo sociale ecc.), a determinate condizioni, riguarda, oltre agli enti religiosi, anche le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985 (lettera a)). Con le lettere b) e c) estende poi alle citate fabbricerie le medesime disposizioni richiamate dalle lettere b) e c) del comma 1-*bis*.

Il comma 1-*quater* provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 36.000 euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Il comma 2, novellando l'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge n. 145 del 2018, relativo all'operatività del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine fino al quale viene limitata la possibilità di comandare presso altre amministrazioni il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁸⁴ Si tratta delle persone giuridiche esistenti all'epoca dell'emanazione della legge n. 222 del 1985 alle quali è devoluta l'amministrazione di quella parte del patrimonio di una chiesa destinata alla manutenzione dell'edificio sacro e alle spese del culto.

La RT afferma che il comma 1 reca una disposizione ordinamentale, concernente l'organizzazione interna di soggetti privati e che, pertanto, non genera oneri a carico della finanza pubblica. Esclude altresì oneri in relazione alla norma di cui al comma 2. Non si sofferma sui commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, in relazione ai tre commi aggiuntivi, si evidenzia che alle vigenti, identiche disposizioni riguardanti gli enti religiosi, ora estese appunto alle fabbricerie, non erano stati ascritti effetti finanziari diretti. Tuttavia, si può ipotizzare, alla luce della stessa presenza della clausola di copertura di cui al comma 1-*quater*, che tali effetti, di natura fiscale, siano comunque esistenti e siano stati contabilizzati - nei due decreti legislativi oggetto delle presenti modifiche - in relazione alle specifiche disposizioni recanti misure agevolative. Ne deriva che appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione circa la congruità della stima dell'onere, quantificato pari all'esiguo importo di 36.000 euro annui, non disponendosi di alcun riferimento quantitativo sul punto.

Nulla da osservare sulle restanti disposizioni.

Il comma 3, modificando l'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, riguardante i termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, estende (lettera a), che interviene sul comma 10-*bis*) al biennio 2016-2017 la disapplicazione dei termini prescrizionali per le PP.AA.; inoltre (lettera b), che aggiunge il comma 10-*ter*) impone alle PP.AA., in deroga ai commi 9 e 10, di dichiarare ed adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335 del 1995, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.

Il comma 4 esclude l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della legge n. 388 del 2000 (relativi a interessi e sanzioni) fino al 31 dicembre 2022 agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e al comma 10-*ter* del medesimo articolo 3 della legge 1995, n. 335, introdotto dal comma 3 del presente articolo, per cui per i versamenti connessi alla disapplicazione dei termini di prescrizione, di cui al comma 10-*bis*, non vanno considerati gli importi relativi a interessi e sanzioni. Non si fa comunque luogo a rimborso di quanto già versato.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT ribadisce che la lettera a) estende ai periodi di competenza fino al 2017 la sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995. Ricorda poi che con il decreto-legge n. 162 del 2019 è stato prevista, all'articolo 11, comma 5 (che ha modificato il comma 10-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995), la proroga al 31 dicembre 2022 del

differimento dei termini di prescrizione della contribuzione per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2015. Al fine di superare il meccanismo scalare inverso introdotto dalla predetta norma che ha previsto la prescrizione dei periodi più recenti prima o contemporaneamente a quelli più remoti e realizzare un completo allineamento della medesima con le norme che regolano in generale la prescrizione della contribuzione previdenziale (articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995), la disposizione di cui al comma 3, lettera a) modifica l'articolo 3, comma 10-*bis*, prevedendo l'estensione di quanto ivi disposto anche alle due annualità 2016 e 2017. In relazione alla lettera b) la RT sottolinea che essa consente alle PP.AA., tramite controllo diretto o su denuncia del singolo prestatore effettuata alla medesima amministrazione committente, di normalizzare la posizione contributiva e di consentire il conseguente aggiornamento dell'estratto conto dei periodi assicurati. Per quanto riguarda il comma 4, la RT puntualizza che, nell'ottica di definire un quadro di interventi che presenti coerenza con le finalità disciplinate dal legislatore ai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995 in tema di termini prescrizionali degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, esso introduce fino al 31 dicembre 2022 un regime di temporanea deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 2000, relative a sanzioni e interessi. Per garantire la certezza delle contabilizzazioni già intervenute alla data di entrata in vigore della norma, è previsto che i versamenti già effettuati a titolo di sanzioni non diano luogo a rimborso a favore dell'amministrazione versante. La RT conclude la sua disamina escludendo che i commi 3 e 4 determinino oneri, in quanto le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive oggetto delle norme avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nel prendere atto di quanto asserito dalla RT in ordine al carattere interno al perimetro delle PP.AA. dei flussi finanziari interessati dalle disposizioni in esame, si osserva tuttavia che, in presenza del coinvolgimento di amministrazioni con bilancio riconducibile a quello dello Stato, il trasferimento monetario di risorse all'INPS impatterebbe comunque sul SNF. Inoltre, appare necessario acquisire elementi di valutazione circa eventuali effetti in termini di trattamenti più elevati e/o anticipati in favore dei dipendenti interessati, in rapporto all'entità dei contributi dovuti dalle PP.AA. coinvolte, fermo restando che i connessi tendenziali di spesa dovrebbero essere stati determinati sulla base della contribuzione legalmente dovuta. Si ricorda, infine, che ad analoghe, precedenti norme intervenute nella materia *de qua* non erano state ascritti effetti finanziari.

Il comma 5, modificando l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, sopprime la previsione che limitava la contribuzione in favore del Fondo di integrazione salariale (FIS) alle imprese che occupano mediamente fino a 15 dipendenti.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT afferma che il comma mira a coordinare le previsioni dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 148 del 2015 con le norme di riforma degli ammortizzatori che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2022 con la legge di bilancio (commi 66-71, che hanno esteso l'applicazione del Fondo di integrazione salariale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a tutti i datori di lavoro, con almeno un dipendente, non rientranti nell'ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale - nds). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto trattasi appunto di norma di mero coordinamento con le previsioni contenute nella legge di bilancio per il 2022, utili a dare corso, in via sistematica, alla più complessiva riforma degli ammortizzatori sociali e contenute in modo particolare nelle modifiche agli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015, non alterando le forme di finanziamento mediante i livelli di aliquote contributive come delineate dalla predetta riforma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 6 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 111 del 2017 (iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) come condizione per accedere al 5 per mille) hanno effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del medesimo registro, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le quali continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal DPCM 23 luglio 2020, per gli enti del volontariato di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, lettera a), del decreto-legge n. 40 del 2010, fino al 31 dicembre 2022. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmutazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del DPCM 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT assicura che la disposizione è priva di effetti finanziari, in quanto non incide sulla dotazione complessiva destinata dal legislatore al cinque per mille, da ripartire tra i soggetti beneficiari della misura, stabilita in 525 milioni di euro ai sensi dell'articolo

1, comma 154, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 720, della legge n. 160 del 2019.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 7 proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL, attraverso l'attribuzione di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa (da ultimo prorogati al 31 dicembre 2021). All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (capitolo 1080).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Descrizione norma	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Potenziamento risorse umane INAIL (c. 7)	S	C				5			5		
Riduzione fondo per il riaccertamento dei residui di parte corrente di cui all'art. 34-ter della L. 196/2009 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali (c. 7)	S	C	-5			-5			-5		

La RT rappresenta che si tratta di 300 unità di personale, di cui 200 medici e 100 infermieri. La RT riporta, di seguito, il dettaglio della quantificazione dell'onere complessivo pari a 5 milioni di euro.

Proroga degli incarichi fino al 31 marzo 2022 - determinazione dell'onere			
Categorie	Unità	Trattamento economico pro capite annuo lordo	Costo totale al lordo oneri riflessi
Medici specialisti ambulatoriali	200	80.000	16.000.000
Infermieri	100	40.000	4.000.000
TOTALE ANNUO			20.000.000,
TOTALE TRIMESTRALE			5.000.000

Per i medici a rapporto libero professionale è stato stimato un costo annuo complessivo unitario di 80.000 euro (costo orario pari a 50 euro per circa 30 ore settimanali), mentre per gli infermieri a rapporto libero professionale un costo annuo complessivo unitario di 40.000 euro (costo orario pari a 26 euro per circa 30 ore settimanali). La RT ribadisce infine il contenuto della clausola di copertura.

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare per i profili di quantificazione. Per quanto riguarda la copertura, appare necessaria una conferma circa l'effettiva disponibilità delle occorrenti risorse sul bilancio dell'INAIL e l'assenza di pregiudizi derivanti dal loro utilizzo rispetto alla realizzazione di interventi già avviati o programmati. In relazione all'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, si ricorda che esso reca uno stanziamento, per l'anno 2022, pari a 56.683.832 euro, che risulta integralmente disponibile.

Il comma 8, modificando l'articolo 88, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, relativo alla costituzione del «Fondo Nuove Competenze» per la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, ne estende l'operatività al 2022 (il cui contenuto è chiarito dalla RT).

Il comma 8-bis, integrando l'articolo 38, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, stanZIA 2 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limite massimo di spesa, al fine di non applicare ai lavoratori che godono del trattamento di mobilità in deroga le riduzioni previste nei casi di terza e quarta proroga dei medesimi trattamenti. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per 2,9 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT ribadisce che il comma 8 proroga al 2022 la possibilità di realizzare, nell'ambito di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico del "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). La RT assicura che la disposizione non comporta oneri, considerato che il fondo dispone delle necessarie disponibilità e che gli interventi sono finanziati a seguito di avviso pubblico nei limiti delle risorse stanziato dall'articolo 11-ter del decreto-legge n. 146 del 2021, nonché, eventualmente, dall'articolo 10-bis del decreto-legge n. 152 del 2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR). Nulla viene riferito in ordine al comma 8-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, si prende atto che le disposizioni di cui al comma 8 non prevedono lo stanziamento di ulteriori risorse rispetto a quelle previste a legislazione vigente. Ciò premesso, rilevando che le risorse del Fondo Nuove competenze sono comunque limitate all'esercizio 2021, andrebbero acquisiti chiarimenti circa le risorse con le quali

provvedere alla copertura dei percorsi formativi in favore dei lavoratori interessati che avranno luogo durante l'anno in corso. Infatti, si ricorda che il Fondo in questione è dotato di 300 milioni di euro per il 2021 ed è stato incrementato - dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 152 del 2021 - di ulteriori 100 milioni di euro sempre per il solo 2021. Si potrebbe sul punto ipotizzare che l'operatività del Fondo in questione presso l'ANPAL corrisponda a quella di un fondo fuori bilancio.

Nulla da osservare sul comma 8-*bis*, atteso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa e che il Fondo utilizzato a copertura presenta le occorrenti disponibilità e sufficienti margini di modulabilità e che la misura della riduzione su di esso disposta (eccedente rispetto alle esigenze) riflette il meccanismo d'impatto dell'utilizzo di tale Fondo sull'indebitamento e sul fabbisogno, correlato al fatto che una parte di detto utilizzo in termini di SNF non si riverbera sulla competenza economica e sulla cassa, in quanto strettamente correlata alla contribuzione figurativa.

Il comma 8-*ter*, al fine di sostenere la transizione occupazionale del personale impiegato nel settore del trasporto aereo, costituisce, per gli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un apposito bacino finalizzato a garantire ai lavoratori l'erogazione delle attività formative relative alle singole qualifiche professionali necessarie al mantenimento in corso di validità delle licenze e delle certificazioni e alla riqualificazione professionale del personale per la sua ricollocazione. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni territorialmente interessate possono destinare a tali lavoratori misure di sostegno, nell'ambito degli strumenti e delle risorse già disponibili a legislazione vigente, compresi specifici programmi di *outplacement*.

Il comma 8-*quater* consente l'accesso al bacino, a seguito di accordo governativo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni interessate, con le organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto aereo e maggiormente rappresentative del settore, ai lavoratori del trasporto aereo collocati in NASpI a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate dalle imprese del settore aereo.

Il comma 8-*quinqies*, per favorire la ricollocazione, stabilisce che le imprese del settore aereo stabilmente operanti nel territorio nazionale individuano prioritariamente il personale da assumere anche tra i lavoratori collocati nel bacino di cui al comma 8-*ter*.

La RT non analizza i suddetti commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, si osserva che le norme prevedono l'obbligo per il Ministero delle infrastrutture di garantire attività formative. In relazione a ciò, andrebbero forniti dati relativi alla platea interessata, al relativo onere pro-capite e alle risorse eventualmente rimodulabili per fare fronte a tali oneri.

Articolo 10

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili)

Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine, di cui all'articolo 92, comma 4-*septies*, del decreto-legge n. 18 del 2020, fino al quale gli accertamenti svolti nell'ambito delle revisioni dei veicoli possono essere svolti anche dagli ispettori.

Il comma 1-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, proroga al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il divieto di decurtazione dei corrispettivi ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale in relazione alle minori corse effettuate o alle minori percorrenze realizzate.

Il comma 1-*ter*, inserito dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 13, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 183 del 2020 in materia di prove pratiche per il conseguimento della patente di guida, in conto privato, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 la possibilità che dette prove siano svolte anche da personale degli Uffici della Motorizzazione civile in quiescenza. A tali esaminatori ausiliari è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti le sedute di esame.

Il comma 1-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, differisce dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022 il decorso dell'obbligo di dotare i monopattini delle frecce direzionali e degli stop. Resta fermo che i monopattini già in circolazione devono adeguarsi a questa disposizione entro il 1° gennaio 2024. Inoltre, si stabilisce che tali mezzi possano circolare: nei centri abitati, solo sulle strade il cui limite di velocità sia entro i 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione delle biciclette; fuori dai centri abitati, solo sulle piste ciclabili e su altri percorsi riservati alla circolazione delle biciclette.

Il comma 2 modifica alcuni termini relativi all'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020, che ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. In particolare: si proroga dal 28 febbraio 2021 al 15 marzo 2022, il termine per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; si proroga dal 15 marzo 2021 al 30 aprile 2022, il termine per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie; si proroga dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2022 il termine per l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.

Il comma 2-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, apporta modifiche alla disciplina concernente i casi di permanenza delle amministrazioni pubbliche negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare. In particolare, si proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2022 il termine per l'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, volti a disciplinare le condizioni contrattuali in base alle quali l'Agenzia del demanio ha facoltà di prorogare, rinnovare o stipulare nuovi contratti di locazione relativi ai suddetti immobili. Si stabiliscono ulteriori condizioni inerenti alla disciplina dei canoni demandata ai citati decreti ministeriali. In caso di mancata sottoscrizione di nuovi contratti, ove le amministrazioni permanessero negli immobili dei fondi (in assenza di sedi alternative) l'importo dell'indennità di occupazione sarebbe pari all'importo del canone fino a quel momento corrisposto. Tali disposizioni si inseriscono automaticamente nei contratti di locazione in corso ed hanno efficacia per un periodo massimo di quarantotto mesi (in luogo dei ventiquattro mesi previsti a legislazione vigente) a decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione dei contratti in oggetto.

Il comma 3 modifica alcuni termini relativi all'articolo 1, commi da 675 a 677, della legge n. 178 del 2020, che ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, registrati dal 1° gennaio al 30 aprile 2021. In particolare:

si proroga dal 31 luglio 2021 al 30 gennaio 2022, il termine per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie; si proroga dal 31 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 il termine per l'adozione del decreto interministeriale relativo all'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.

Il comma 3-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga al 31 dicembre 2026, la possibilità per le società del Gruppo Ferrovie dello Stato di stipulare convenzioni con le altre società del Gruppo in deroga al codice dei contratti pubblici e per Anas di avvalersi dei contratti stipulati dalle Società del Gruppo FS per gli acquisti unitari di beni e servizi non strumentali.

Il comma 3-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga al 31 dicembre 2022 le procedure semplificate di stipula, da parte del comandante della nave, dell'armatore o di un procuratore, dei contratti di arruolamento dell'equipaggio o degli ausiliari.

Il comma 3-*quater*, inserito dalla Camera dei deputati, proroga al 31 dicembre 2022 le misure che consentono la conversione ad alimentazione elettrica o ibrida dei motori dei veicoli per il trasporto merci con procedure facilitate.

Il comma 3-*quinquies*, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011. Inoltre, si autorizza il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ad apportare modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, volte a conseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti, nonché per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare, nel rispetto delle prescrizioni previste per fronteggiare le esigenze connesse al contesto pandemico, eccessivi spostamenti delle persone per sostenere gli esami per l'ottenimento del brevetto.

I commi da 3-*sexies* a 3-*decies*, introdotti dalla Camera dei deputati, prorogano dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 la possibilità, da parte delle Autorità di sistema portuale, di prevedere un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, a favore delle imprese operanti in ambito portuale a parziale ristoro dei danni derivanti dal calo delle attività dovute all'emergenza da COVID-19. Inoltre, si stabilisce che, a decorrere dall'anno 2022, le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci per finanziare misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni portuali ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco. Le citate risorse economiche sono versate all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnate e trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Si attribuisce ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'individuazione delle modalità attuative della misura. Infine, si provvede alla copertura degli oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante il corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

I commi 3-*undecies* e 3-*duodecies*, introdotti dalla Camera dei deputati, al fine di potenziare gli investimenti infrastrutturali nel settore della cultura, provvedono a destinare agli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali una quota delle risorse destinate agli interventi infrastrutturali, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

I commi da *3-terdecies* a *3-quinquiesdecies*, inseriti dalla Camera dei deputati, sostituiscono i commi *5-bis*, *5-ter* e *5-quater* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 121 del 2021 che prevedono per determinati soggetti la concessione di un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi. Le nuove norme prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di un fondo, denominato "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato "buono patente autotrasporto", pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio. Per tale finalità il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, delle società SOGEI – Società generale d'informatica Spa e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma sono utilizzate per l'erogazione del beneficio.

Ai suddetti oneri, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede:

- quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- quanto a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Al comma *3-quaterdecies* viene soppresso l'articolo 15, comma *25-bis*, del decreto-legge n. 95 del 2012 che attribuisce al Ministero della salute, ai fini della attivazione dei programmi nazionali di valutazione, il compito di provvedere alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi informativi su base individuale.

Il comma *3-sexiesdecies*, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce che la proroga da 12 a 24 mesi che era stata prevista dall'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, relativo alle procedure ad evidenza pubblica per le concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione (che disciplina le concessioni demaniali marittime) e dell'articolo 18 della legge n. 84/1994 (che disciplina le concessioni di aree demaniali e di banchine comprese nell'ambito portuale, nonché di depositi e stabilimenti), per l'espletamento delle operazioni portuali nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica già definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Lo stesso comma, inoltre,

precisa che qualora le procedure di evidenza pubblica in questione risultino già avviate a tale data, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione delle stesse.

Il comma 3-*septiesdecies*, inserito dalla Camera dei deputati, al fine di consentire lo svolgimento, durante l'anno 2022, delle funzioni che sono state attribuite alla società infrastrutture Milano-Cortina 2026 S.p.A. per la realizzazione delle opere che sono state individuate come funzionali all'evento in questione, consente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di trasferire una somma non superiore alla metà della quota massima prevista all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 16 del 2020, nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022, alla suddetta società, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della legge n. 160 del 2019 che per l'anno 2022 ha previsto una autorizzazione di spesa di 190 milioni di euro proprio per le Olimpiadi invernali 2026.

Il comma 3-*duodevicies* stabilisce che, al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE da parte del Commissario incaricato, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino – Alto Adige e Friuli Venezia-Giulia provvede a sottoscrivere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un apposito atto transattivo con il concessionario Consorzio Venezia avente ad oggetto l'esecuzione delle attività previste dal contratto di concessione. È previsto il previo parere dell'Avvocatura dello Stato e la sottoposizione dell'atto convenzionale al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti.

Inoltre, si proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 maggio 2022 il termine per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la fissazione delle disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del contermino lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermino lagunare stesso.

Il comma 3-*undevicies*, inserito dalla Camera dei deputati, al fine di consentire il completamento di tutti gli interventi ricompresi nel Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, differisce al 31 dicembre 2024 il termine (scaduto il 31 dicembre 2020) fino al quale è previsto il mantenimento in esercizio della gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440, alle condizioni previste dall'ordinanza di protezione civile n. 56 del 2013. Si specifica altresì che il differimento del mantenimento in esercizio della suddetta gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440 viene disposto ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-*ter*, comma 4, della legge 196 del 2009.

La RT in merito al comma 1 afferma che la disposizione in esame non comporta effetti per la finanza pubblica. Con riferimento ai commi 2 e 3 la RT dichiara che le disposizioni in esame sono di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in merito ai commi 2 e 3 appare necessario acquisire conferma che le proroghe introdotte e, in particolare, quella per l'erogazione dei benefici ai soggetti interessati non determini effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 3-*quinqvies* relativo alle misure di semplificazione delle procedure amministrative finalizzate al rilascio, al rinnovo e alla sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente bagnante, nonché al rilascio di autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, andrebbero forniti ulteriori chiarimenti sulle modalità con le quali sarà conseguita la semplificazione delle predette procedure amministrative, specificando, in particolare, se tale finalità sarà realizzata nell'ambito

delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 3-*sexies*, premesso che la concessione dei contributi a favore delle imprese e dei lavoratori è prevista in termini di facoltà, si osserva che la norma pone un preciso parametro di 90 euro per ogni lavoratore per ogni giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, per cui la RT andrebbe integrata con dati inerenti: la platea dei lavoratori coinvolti, le giornate mensili lavorate in meno, almeno con riferimento ai mesi già trascorsi, disponibilità di risorse nei bilanci delle autorità. In base a quanto indicato in norma si può solo ricavare dalla presenza del limite di spesa di 2 milioni di euro, che il contributo è concedibile per un massimo di 22.222 giornate di lavoro in meno.

In relazione alla copertura adottata al comma 3-*decies*, si ricorda che il comma 4 dell'articolo 34-*ter* della legge n. 196 del 2009 prevede il riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, in esito al quale (ai sensi del comma 5 richiamato dalla clausola di copertura), in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato, è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reinscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Per il presente anno la legge di bilancio n. 234 del 2021 ha stanziato sul capitolo 1414 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel quale è iscritto il fondo in questione, la somma di 38.240.000 euro. Ne deriva la disponibilità delle necessarie risorse. Si valuti inoltre, da un punto di vista formale, l'opportunità di disporre la riduzione, anziché l'utilizzo, del Fondo.

In merito al comma 3-*septies* che prevede la destinazione da parte delle Autorità di sistema portuale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di una quota delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle merci per misure di incentivazione al pensionamento anticipato, posto che la norma si applica già all'anno in corso, andrebbe confermata la presenza di risorse libere o rimodulabili nei bilanci delle Autorità senza pregiudizio per gli impegni già assunti o previsti e andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità delle suddette entrate. Si osserva inoltre che le entrate in questione possono essere caratterizzate da variabilità nel tempo essendo connesse al volume di merci sbarcate e imbarcate mentre invece la destinazione di spesa prevista, connettendosi a diritti soggettivi non si presta ad essere rimodulata di anno in anno in base al gettito. Infatti, una volta concesse misure di incentivazione al pensionamento anticipato per una determinata platea, non sembra possibile ridurre le misure o la stessa platea. In definitiva, l'unico modo per garantire

certezza alla copertura degli oneri sarebbe quello di utilizzare solo parzialmente le entrate in modo da poter assorbire le possibili oscillazioni del gettito.

Per quanto riguarda il comma *3-terdecies* che sostituisce il contributo già previsto dal D.L. 156/2021, si osserva che le modifiche presentano numerose innovazioni che andrebbero supportate da relazione tecnica. Infatti, rispetto alla versione vigente, sono esclusi dalla platea dei beneficiari i soggetti con più di 35 anni percettori di ammortizzatori sociali o reddito di cittadinanza. A tale proposito, la RT al D.L. 156/2021 aveva incrementato del 5% la platea iniziale. Tuttavia, sono previste anche modifiche di segno opposto che potrebbero portare ad un incremento della platea: il contributo è previsto non solo per il conseguimento di patente e abilitazione per autotrasporto di merci per conto terzi, come da disposizione vigente, ma per autotrasporto di persone e di merci; inoltre non è più prevista la condizione della stipula entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione di un contratto di lavoro. Si ricorda a tale proposito, che la RT citata aveva stimato che solo 30% degli assunti nel settore trasporto merci su strada fosse per conto terzi e che solo il 10% riguardasse soggetti fino a 35 anni con patente o abilitazione nei tre mesi precedenti l'assunzione. È evidente dunque che le modifiche apportate determineranno un notevole ampliamento della platea, superiore rispetto alla modifica in senso riduttivo prima citata.

Inoltre, la misura del contributo risulta potenziata passando dal 50 all'80 per cento delle spese sostenute, e comunque nel limite non più di 1.000 euro ma di 2.500 euro.

Andrebbe quindi assicurato che le risorse stanziare, comunque maggiori di quelle previste finora, siano sufficienti a garantire l'erogazione del contributo che è fissato dalla legge come pari all'80 per cento delle spese sostenute (e comunque nel limite di 2.500 euro), non essendo quindi possibile che con il decreto ministeriale previsto esso possa essere ridotto al fine di contenerlo nel limite di spesa (rimane tuttavia la possibilità di concedere il contributo sulla base di un criterio cronologico).

Sarebbero inoltre da chiarire le ragioni per cui lo stanziamento delle risorse per il contributo nel 2022 è pari alla metà di quello previsto negli anni successivi. Infatti, dei 3,7 milioni stanziati nel 2022, 1 milione di euro è destinato non all'erogazione del contributo ma a coprire spese di progettazione e realizzazione di una piattaforma informatica. Anche con riferimento a tale componente di spesa, andrebbero forniti tutti i dati ed elementi che hanno determinato la quantificazione. Si osserva inoltre che per gli anni successivi non sono previste spese per il mantenimento della piattaforma, per cui andrebbe assicurato che ad esso si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente, che andrebbero puntualmente indicate.

In relazione alla copertura disposta dal comma *3-quinquiesdecies*, a valere sul fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, si rinvia a quanto osservato al precedente comma *3-decies*.

Con riferimento al comma *3-sexiesdecies*, dato che la norma non interviene sulla proroga prevista dall'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 34 del

2020, relativo alle procedure ad evidenza pubblica, ma reca solo norme di interpretazione, nulla da osservare.

Relativamente al comma *3-septiesdecies* che autorizza il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili al trasferimento di un somma, nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022, andrebbe assicurato che il predetto trasferimento non determini scostamenti rispetto a quanto già scontato nei tendenziali di finanza pubblica nonché confermata la disponibilità delle risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della legge n. 160 del 2019, libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e l'assenza di qualsiasi pregiudizio per le altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

In relazione al comma *3-duodevicies*, posto che si prevede un accordo transattivo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che la nozione di transazione implica il riconoscimento di reciproche concessioni, andrebbe dimostrata la possibilità di raggiungere l'accordo transattivo senza che effettivamente questo comporti oneri.

Con riferimento al comma *3-undevicies* e al mantenimento in esercizio della gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440 fino al 31 dicembre 2024, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa una possibile rappresentazione sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quella già prevista a legislazione vigente.

Articolo 10-bis

(Proroga del termine per la verifica di vulnerabilità sismica)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, modifica l'art. 20 del decreto-legge n. 248 del 2007, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, trattandosi di verifiche prevalentemente a carico di enti pubblici, andrebbe chiarito se la necessità di un ulteriore proroga dei termini discende da una carenza di finanziamenti per tali attività e se quindi vi sono risorse adeguate per rispettare il nuovo termine stabilito dalle norme.

Articolo 11

(Proroga di termini in materia di transizione ecologica)

I commi 1 e 2, modificati dalla Camera dei deputati, intervengono sulla disciplina degli imballaggi per alimenti di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020, prorogando la sospensione dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 dell'obbligo di etichettatura di tutti gli imballaggi e prevedendo che i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Inoltre, si demanda a un decreto ministeriale l'adozione delle linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi.

Il comma 3, modificato dalla Camera dei deputati, stabilisce al 30 giugno 2022 il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 23, comma 8, del D.lgs. n. 47 del 2020 con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020.

Il comma 4 rinvia dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2026 il termine previsto all'articolo 1, comma 832, della legge n. 208 del 2015 relativo alla realizzazione di infrastrutture di interconnessione con l'estero (interconnector), in particolare con i Paesi confinanti con il Nord dell'Italia. Conseguentemente, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna i contestuali provvedimenti.

I commi 4-*bis* e 4-*ter* prevedono un rifinanziamento di 300.000 euro, per il triennio 2022-2024, del fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo istituito dalla legge di bilancio per il 2018 e disciplinano la copertura dei relativi oneri a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero della transizione ecologica.

Il comma 5 proroga di ulteriori 60 giorni il termine previsto all'articolo 72, comma 4, del D.lgs. n. 101 del 2020, in materia di sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo.

Il comma 5-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, nel modificare l'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101 del 2020 (Recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom, in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti), proroga, dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, il termine entro il quale l'esercente provvede alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall'attività lavorativa stessa.

Il comma 5-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, fissa i nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali. I nuovi termini per la revisione delle macchine agricole sono quindi i seguenti:

- a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022;
- b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023;
- c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024;
- d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

Il comma 5-*quater* proroga dal 28 gennaio 2022 al 30 aprile 2022 l'obbligo di registrazione dei trattamenti di somministrazione di medicinali veterinari e di mangimi medicati per gli animali destinati alla produzione di alimenti, nei casi di non allineamento dei sistemi informatici tra software privati e il sistema Vet.info del Ministero della salute.

Il comma 5-*quinquies*, al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche – sospende fino al 31 dicembre 2023 l'applicazione dell'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con riferimento all'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata prima del decreto direttoriale 2 aprile 2020.

Il comma 5-*sexies*, modifica il D.Lgs. 199/2021 al fine di consentire che nel misurare gli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili e di utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti sia conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), anche non certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, non solo fino al 2022 ma comunque non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001" (cosiddetta RED II).

Il comma *5-septies*, inserito dalla Camera dei deputati, proroga dal 2021 al 2022, gli incentivi previsti dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti.

Il comma *5-octies*, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce che la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema - prevista dall'articolo 33-*ter* del decreto-legge n. 77 del 2021 - sia effettuata entro il 30 giugno 2022.

I commi *5-novies* e *5-decies*, introdotti dalla Camera dei deputati, estendono a ciascuno degli anni dal 2023 fino al 2035 il finanziamento annuale di 1 milione di euro a favore dell'ISPRA per il supporto al Ministero della transizione ecologica, già disposto per il solo anno 2022 dal comma 828 dell'art. 1 della legge di bilancio 2022. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, con una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.

La RT originaria in merito ai commi 1 e 2 afferma che gli stessi intervengono sugli obblighi a carico dei produttori in materia di etichettatura degli imballaggi ed afferma che non si determinano effetti negativi sulla finanza pubblica.

Con riferimento al comma 3, la RT evidenzia che con decreto 12 novembre 2021 del Ministro della transizione ecologica, sono stati definiti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, relativamente alla misura di aiuto alle imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.

Il fondo citato rimane attualmente disciplinato dall'articolo 23, comma 8, del D.lgs. n. 47 del 2020 il quale prevede che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste per l'emissione delle quote di CO₂, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29 del medesimo decreto legislativo, cioè per le misure a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero della transizione ecologica.

La RT continua sottolineando che il sopracitato provvedimento ministeriale prevede che al versamento delle somme a titolo di aiuto per i costi delle emissioni indirette sostenuti dai soggetti beneficiari tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, si

provveda entro il 31 dicembre 2021. Tuttavia, i tempi tecnici legati all'entrata in operatività delle procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo rendono necessaria una breve proroga del predetto termine, al fine di consentire che le somme già destinate a compensare i costi delle emissioni indirette di CO2 sostenuti nel 2020, non vadano perdute.

Con la presente proposta si prevede, pertanto, che - con esclusivo riferimento ai costi per le emissioni indirette sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 - il termine per l'erogazione delle risorse del Fondo venga fissato alla data del 31 marzo 2022 (poi esteso con una modifica approvata dalla Camera in prima lettura al 30 giugno 2022).

La RT precisa che le risorse in argomento sono riassegnate dal MEF entro il corrente esercizio finanziario sul capitolo 7661 Fondo per la transizione energetica nel settore industriale nel bilancio del MITE; si tratta di un capitolo in conto capitale, pertanto tale dotazione potrà essere impiegata nell'anno 2022 coerentemente con quanto previsto dalla disciplina di contabilità pubblica in materia di “trascinamento” degli stanziamenti in conto capitale, con particolare riferimento all'articolo 34-*bis*, comma 3, della legge n. 196 del 2009 e all'articolo 4-*quater*, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 32 del 2019.

Per la RT, la presente proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto volta, semmai, a scongiurare che somme già destinate a compensare i costi delle emissioni indirette di CO2 sostenuti nel 2020, non vengano assegnate ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del D.lgs. n. 47 del 2020.

Relativamente al comma 4, la RT afferma che al fine di garantire alle aziende energivore nazionali di poter competere con le loro dirette concorrenti estere, beneficiarie di condizioni più vantaggiose dal punto di vista dei costi dell'energia, fin dal 2009 si è resa necessaria una apposita disciplina che consentisse - a fronte dell'impegno a finanziare la realizzazione di alcune linee di interconnessioni fisiche con l'estero, per la capacità di 2500 MW - di allineare il loro costo dell'energia a quello dei concorrenti europei, mediante un meccanismo di perequazione chiamato import virtuale.

Tale meccanismo ha dispiegato positivamente i suoi effetti durante il periodo di validità della misura. Ad oggi, infatti, oltre ad aver permesso agli energivori di rimanere sul mercato e di avere parallelamente migliorato i cicli produttivi tanto da collegarli al vertice delle imprese europee, è stato già investito circa un miliardo di euro per la realizzazione dell'*interconnector* con il Montenegro (200 MW di capacità), operativo già dal 28 dicembre 2019 e dell'*interconnector* con la Francia (350 MW) la cui entrata in esercizio è imminente e l'avvio della costruzione di un *interconnector* con l'Austria (150 MW).

Permanendo in capo agli assegnatari l'obbligo di finanziare tutte le linee di interconnessione non ancora realizzate, fino alla completa entrata in esercizio commerciale dei 2500 MW di capacità, nonché la necessità di mantenere la misura di

politica industriale di cui al citato import virtuale, la RT evidenzia l'opportunità della proroga dell'import virtuale e la sua estensione a tutte le frontiere europee. Qualora la misura non dovesse essere prorogata ulteriormente, le industrie energivore sarebbero costrette ad acquistare nuovamente energia sul mercato italiano a prezzi meno vantaggiosi rispetto a quelli praticati negli altri paesi europei, nei quali operano le aziende loro dirette concorrenti. Conseguentemente, la norma prevede che l'ARERA potrà aggiornare le proprie delibere ove è previsto l'elenco dei Paesi esteri nei cui mercati gli Assegnatari possono acquistare l'energia elettrica oggetto del servizio di importazione virtuale.

Per la RT i meccanismi di copertura degli oneri previsti dalla normativa che si va a prorogare escludono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti il Fondo di cui al comma 831 della legge n. 208 del 2015 è alimentato da versamenti effettuati dalle imprese interessate e i possibili effetti finanziari riguardano soggetti che non rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione come definito dall'ISTAT ai fini della costruzione del conto economico consolidato.

In merito al comma 5, la RT afferma che nelle more della ridefinizione della disciplina dei controlli radiometrici di cui all'articolo 72 del D.Lgs. n. 101 del 2020, viene disposta la proroga di 60 giorni del termine ultimo di operatività della disciplina transitoria, di cui all'articolo 72, comma 4, del D.Lgs. n. 101 del 2020, da applicarsi fino all'adozione del decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo recante la disciplina attuativa in materia di controlli radiometrici. Per la RT dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, in merito al comma 3 andrebbe confermato che la proroga relativa all'erogazione delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale non determini effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 5-*bis*, appare opportuno che sia acquisito l'avviso del Governo circa la compatibilità con la normativa europea della proroga recata al decreto legislativo n. 101 del 2020. Si ricorda che con tale decreto si recepiva la direttiva 59/2013, il cui termine era scaduto il 6 febbraio 2018 e su cui il 25 luglio 2019, l'Italia era stata deferita alla Corte di giustizia dell'Unione europea per mancato recepimento.

Relativamente al comma 5-*ter*, considerato che la norma proroga i termini per l'effettuazione della revisione delle macchine agricole di cui al DM 20 maggio 2015, andrebbe chiarito se conseguentemente a tale proroga si possano determinare riduzioni di entrate connesse al mancato pagamento delle tariffe per la prestazione dell'attività in esame e se risultano già scontate nei tendenziali eventuali sanzioni irrogate per la mancata effettuazione delle revisioni nei termini vigenti prima dell'attuale proroga.

In merito al comma 5-*quater*, andrebbe chiarito se la necessità di una proroga dei termini discende dall'esigenza di assicurare il completamento e adeguamento del sistema informatico di tracciabilità e, in tal caso, se vi sono risorse adeguate allo

scopo. Inoltre, andrebbe assicurato che la predetta proroga risulti compatibile con la disciplina europea in materia, atteso che il termine ultimo del 28 gennaio 2022 è stato fissato dal regolamento (UE) n. 2019/6.

Per quanto riguarda il comma 5-*septies* non si hanno osservazioni da formulare, atteso che il costo annuo è coperto tramite il meccanismo degli oneri generali di sistema e, dunque, senza effetti negativi per la finanza pubblica. Tuttavia, data la recente tendenza legislativa a ridurre gli oneri di sistema⁸⁵, si osserva che la misura da un lato potrebbe attenuare l'effetto delle misure legislative già disposte e dall'altro comportare per il futuro l'esigenza di reperire maggiori risorse.

In riferimento ai commi 5-*novies* e 5-*decies*, andrebbe confermato che le risorse presenti sul fondo di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021, utilizzate a copertura, siano disponibili e che la loro riduzione non pregiudichi le finalità previste a legislazione vigente sulle medesime risorse.

Articolo 12 **(Proroga di termini in materia di turismo)**

Il comma 1, novellando l'articolo 43-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, estende dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine finale di durata della copertura assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia, né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio nazionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT ribadisce il contenuto delle norme e afferma che il termine del 31 dicembre 2021, oggetto di proroga sino al 30 giugno 2022, riguarda solo il periodo della copertura assicurativa (previsto dall'articolo 43-*ter* citato) e, pertanto, il differimento del periodo di vigenza della polizza, che, comunque, dovrà essere stipulata entro il 2021, non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica. La *ratio* della disposizione, precisa la RT, è legata al fatto che le risorse sono state impegnate solo ultimamente in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (che devono stipulare le polizze assicurative) e, quindi, occorre consentire loro di stipulare polizze (entro il 2021, con le risorse a disposizione) che coprano un periodo che vada oltre il 31 dicembre.

⁸⁵ Cfr. articolo 5-*bis* del D.L. 73/2021; D.L. 130/2021; commi 503-512, art.1 della legge di bilancio 2022; art.14 del D.L. 4/2022, nonché [Comunicato stampa](#) del Consiglio dei Ministri n. 62 del 18 Febbraio 2022 su un nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale

Al riguardo, appare necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione sulla effettiva stipulazione delle polizze assicurative da parte delle regioni entro l'esercizio 2021. Si evidenzia in proposito che il "Fondo straordinario per il sostegno al turismo" è stato istituito dal comma 4 dell'articolo 43-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021 con una dotazione di 3 milioni di euro per il solo anno 2021 proprio per il finanziamento della stipula dei contratti di assicurazione in questione.

Il comma 2, integrando l'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, relativo alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali, stabilisce che l'ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La RT afferma che la norma introduce un onere procedurale nei confronti degli enti termali ai fini della richiesta di rimborso del valore dei buoni termali. Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, si ricorda che sulla materia è intervenuto anche il decreto-legge n. 4 del 2022, che all'articolo 6 ha previsto la possibilità di utilizzare i buoni per l'acquisto di servizi termali fino al 31 marzo 2022. La RT allegata al citato decreto afferma che le spese in argomento sono già state prudenzialmente scontate sui saldi di finanza pubblica per l'anno 2022⁸⁶. Tuttavia non è chiaro se le spese erano già state scontate nel 2022 proprio alla luce della modifica in esame o per altre ragioni.

La disposizione legislativa in esame va a modificare il termine di 45 giorni già previsto dal decreto ministeriale 1 luglio 2021⁸⁷ per la richiesta del rimborso. Alla luce di quanto esposto andrebbero chiarito se l'estensione del termine da 45 a 120 giorni possa determinare un maggiore impatto in termini di pagamenti sull'anno 2022 rispetto a quanto già previsto.

Si evidenzia inoltre che l'Agenzia nazionale Invitalia che gestisce il buono aveva reso noto già nel mese di novembre 2021 l'esaurimento delle risorse disponibili⁸⁸.

Il comma 2-*bis*, inserendo il comma 11-*ter* nell'articolo 30 del decreto-legge n. 41 del 2021, al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dall'eccezionale situazione di crisi economica dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19, proroga in via eccezionale al 31 dicembre 2024 la durata delle concessioni e delle locazioni a uso commerciale, previste dal regolamento di cui al DPR n. 296 del 2005 (recante appunto il Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato), in scadenza entro il 31

⁸⁶ Cfr. A.S. 2505.

⁸⁷ Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2021, n. 186.

⁸⁸ Cfr. "[Bonus terme, boom di richieste: 250.000 prenotazioni e fondi già esauriti](#)", 09/11/2021.

dicembre 2021. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultano già concluse eventuali procedure per l'assegnazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato a uso commerciale, ovvero nel caso in cui alla medesima data per i predetti beni sono già stati sottoscritti nuovi contratti.

Il comma 2-ter, modificando l'articolo 1, comma 1129, della legge n. 145 del 2018, estende anche ai soggetti che accedono a Venezia autonomamente (quindi senza vettore) l'applicazione del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 23 del 2011, alternativamente all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, entrambi fino all'importo massimo di 10 euro.

Il comma 2-quater estende di sei mesi (da 24 a 30 mesi) il termine previsto dall'articolo 88-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 per l'utilizzo di *voucher* emessi da vettori o strutture ricettive.

La RT non si sofferma sui presenti commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, in relazione al comma 2-bis, si osserva che la proroga automatica fino a tutto il 2024 delle concessioni e locazioni ad uso commerciale da poco scadute appare suscettibile di determinare riflessi negativi sulla finanza pubblica, precludendo alle PP.AA. di addivenire a nuove stipulazioni contrattuali a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle operanti nei contratti di cui si dispone la proroga.

In merito al comma 2-ter, si segnala che esso appare idoneo a garantire maggiori entrate al comune di Venezia, che prudenzialmente non vengono contabilizzate.

Nulla da osservare sul comma 2-quater.

Articolo 13

(Proroga di termini in materia di gestioni commissariali)

Il comma 1 modifica il termine fissato dall'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che stabilisce che Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, entro il termine perentorio di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, presenta alla gestione commissariale specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. Nello specifico il predetto termine, in scadenza al 1° gennaio 2022, è prorogato al 1° gennaio 2023.

Il comma 2 modifica l'articolo 12, del decreto legge n. 27 del 2019, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, nonché il termine del periodo temporale nel quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati in relazione a tale emergenza sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.

Il comma 3 nel modificare l'articolo 61, comma 9, del decreto-legge n. 50 del 2017, relativo alla cessazione delle funzioni del Commissario nominato per gli eventi sportivi di Cortina d'Ampezzo, stabilisce che il Commissario cessi dalle sue funzioni il 30 aprile 2022 invece del 31 dicembre 2021.

Il comma 3-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che gli stanziamenti destinati ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 siano da trasferire, direttamente, su apposita contabilità speciale al Comitato organizzatore.

Il comma 4 attribuisce a Roma Capitale la facoltà di riacquisire l'esclusiva titolarità di debiti e crediti vantati nei confronti della Regione Lazio, che sono stati inseriti nel bilancio separato della gestione commissariale.

I commi da *4-bis* a *4-quinquies*, introdotti dalla Camera dei deputati, dispongono in merito alla ricostruzione dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, colpiti dal sisma del 2017.

In particolare, il comma *4-bis* stabilisce che fino al termine della durata della gestione commissariale istituita per il sisma del 2017 nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia (prevista fino al 31 dicembre 2022), il Commissario straordinario esercita le funzioni previste dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, anche con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 76 del 2020. Pertanto, il Commissario straordinario svolge, attraverso poteri di ordinanza commissariale, le previste funzioni per la ricostruzione dei territori dell'isola di Ischia e, in particolare, per l'individuazione degli interventi e delle opere urgenti di particolare criticità, relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. È consentito, inoltre, al Commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni ora attribuite, di avvalersi della collaborazione degli uffici della Struttura commissariale del sisma 2016, previste dall'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Il comma *4-ter* consente per gli interventi della ricostruzione nell'isola di Ischia l'applicazione, con ordinanza commissariale, delle disposizioni procedurali volte alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata del sisma 2016-2017 in Italia centrale, previste dall'art. 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, e di ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto.

Il comma *4-quater* modifica in più punti l'art. *24-bis*, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018, che disciplina le procedure per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma di Ischia del 2017, nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati, da regolarsi con un piano di ricostruzione della Regione Campania. Le modifiche dispongono l'avvio del piano di ricostruzione della regione Campania, con l'applicazione delle misure previste per i programmi straordinari di ricostruzione dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016-2017, disposte dall'art. *3-bis* del decreto-legge n. 123 del 2019, in luogo della vigente disciplina, che prevede invece la predisposizione di piani attuativi finalizzati alla programmazione integrata degli interventi sui centri storici e sui centri e nuclei urbani e rurali del sisma 2016-2017 in Centro Italia, come indicati dall'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Il comma *4-quinquies* modifica l'art. 25, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018, in cui sono disciplinate le definizioni delle istanze di condono da parte dei comuni interessati, per gli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017. Con la modifica in esame si dispone che, nel caso di accoglimento delle istanze di condono da parte dei comuni interessati, il contributo di ricostruzione è previsto anche per i casi di demolizione e ricostruzione dell'immobile, esclusi invece dalla disciplina vigente.

La RT, in merito al comma 1, afferma che la disposizione non determina effetti per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2, la RT evidenzia che la norma ha lo scopo di allineare tutti i termini previsti dall'art. 12 del decreto legge n. 27 del 2019 in coerenza con la finalità da essa poste, ossia superare l'emergenza nel sito di interesse nazionale di Cogoleto-Stoppani mediante il completamento degli interventi individuati dal

Ministero dell'ambiente con decreto direttoriale della ex Direzione Generale STA n. 260 del 27.6.2019, con le risorse ivi individuate di seguito riportate:

- 2.582.284,50 di euro a valere sul D.M. n. 468/01 - Programma Nazionale di Bonifica;
- 14.844.288,75 euro a valere sulle risorse del Piano Operativo Ambiente (che saranno trasferiti secondo le modalità previste per il Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020);
- 5.000.000,00 di euro di cui all'art. 12, comma 5-*bis*, del decreto legge del 29 marzo 2019, n. 27 (già trasferiti sulla contabilità speciale con Decreto n. 444 del 5/12/2019).

Per quanto riguarda il comma 3, la RT sottolinea che la disposizione è finalizzata a garantire la chiusura delle attività connesse ai rapporti giuridici attivi e passivi esistenti, nonché delle attività liquidatorie residuali, anche in considerazione dell'importanza strategica che assume l'ultimazione degli interventi sugli impianti sciistici siti nel Comune di Cortina, individuato, tra gli altri, per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, nonché dei seguiti organizzativi e dei ripristini degli impianti che saranno messi in esercizio alla fine del mese di dicembre 2021. La RT conclude affermando che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 4, la RT afferma che alla data dell'ultima proposta di aggiornamento del Piano di Rientro al 30 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 751 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei confronti della Regione Lazio risultano contabilizzati debiti per un importo complessivo di € 46.093.728,01 e crediti per un importo complessivo di € 94.201.711,78. La RT prosegue sottolineando che la disposizione in questione prevede un'anticipazione delle operazioni previste dalle lettere b), c), e d), dell'art. 1 comma 932-*bis* della legge n. 145 del 31 dicembre 2018 e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche e non inficia la sostenibilità finanziaria della Gestione Commissariale in quanto, come espressamente riportato nella citata proposta di aggiornamento del Piano di Rientro al 30 novembre 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 751 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

- “Il debito di competenza della Gestione Commissariale risulta finanziariamente sostenibile, in quanto le risorse finanziarie residue fino al 2048 (al netto di quelle destinate al pagamento del BOC e del debito finanziario con ammortamento a carico del MEF), senza considerare, prudenzialmente, gli incassi sul fronte della massa attiva, ammontano complessivamente a circa € 5,13 miliardi risultando dunque in linea con la somma del valore del debito commerciale residuo, pari € 2,77 miliardi, e del debito finanziario residuo con ammortamento diretto a carico della Gestione Commissariale, pari a circa € 2,44 miliardi.”
- “La sostenibilità del Piano di Rientro, tra l'altro, è già implicitamente garantita dalla normativa vigente, giacché non è previsto un termine finale per i

contributi annui assegnati dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.”

- “D'altra parte, va rilevato che, come riportato nelle precedenti proposte di aggiornamento del Piano, l'analisi dei flussi di cassa viene effettuata prudenzialmente senza considerare gli incassi sul fronte della massa attiva.”

Al riguardo, in merito al comma 1 e alla proroga di un anno del termine entro cui è possibile presentare alla gestione commissariale di Roma Capitale istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008, andrebbe chiarito se tale proroga incrementando la massa passiva da liquidare e spostando in avanti i termini di liquidazione determini effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Analogamente, con riferimento alle proroghe di cui ai commi 2 e 3, rispettivamente, del termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani e per la cessazione delle funzioni del commissario per gli eventi sportivi di Cortina d'Ampezzo, determinando entrambe le proroghe un differimento di attività e spese rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente, andrebbe confermato che tali effetti sono stati scontati nei tendenziali di spesa.

Sul comma 3-*bis* andrebbe chiarito se il trasferimento su contabilità speciale degli stanziamenti per i Giochi di Taranto determini un differente impatto sul saldo netto da finanziare.

Relativamente al comma 4, considerato quanto affermato dalla RT che Roma Capitale per effetto del riacquisto dell'esclusiva titolarità di debiti e crediti vantati nei confronti della Regione Lazio avrà a disposizione maggiori risorse, andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa la destinazione di tali risorse per nuove finalizzazioni di spesa e l'eventuale impatto in termini di fabbisogno ed indebitamento netto.

Con riferimento ai commi da 4-*bis* a 4-*quinquies*, atteso che le norme consentono, tra l'altro, al Commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni attribuite, di avvalersi della collaborazione degli uffici della Struttura commissariale del sisma 2016, previste dall'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 e si consente nel caso di accoglimento delle istanze di condono da parte dei comuni interessati che il contributo di ricostruzione sia previsto anche per i casi di demolizione e ricostruzione dell'immobile, attualmente esclusi dalla disciplina vigente, sembra che le predette modifiche possano determinare oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente. Appare dunque opportuno che siano fornite rassicurazioni circa la disponibilità delle risorse attualmente previste a legislazione vigente a far fronte ai nuovi presumibili oneri, senza ulteriori aggravii a carico della finanza pubblica.

Articolo 13-bis
(Incremento fondo per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici verificatosi nella provincia di Mantova)

L'articolo incrementa di un ulteriore milione di euro le risorse di cui all'articolo 1, comma 813, della legge di bilancio 2022, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo finalizzato ad adottare misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificati nel territorio della provincia di Mantova dal 3 luglio all'8 agosto 2021; le risorse risultano quindi stabilite in 2 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 2 prevede che ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione è chiaramente predisposta come limite massimo di spesa, nulla da osservare. Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione della congruità delle risorse, sembrerebbe utile la richiesta di ulteriori elementi informativi in merito ai fabbisogni di spesa per la finalizzazione prevista dalla norma vigente.

Quanto ai profili di copertura, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, a valere dello stanziamento previsto per il 2022, a valere del capitolo dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo per le esigenze di spesa indifferibili (3073).

Articolo 13-ter
(Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, contiene disposizioni volte a supportare il Commissario straordinario del sisma 2016-2017, per l'attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR, nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia).

In particolare, il comma 1 autorizza il Commissario straordinario del sisma 2016-2017 ad avvalersi, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per un importo massimo onnicomprensivo di euro 106.000 lordi annui per singolo incarico.

Ai relativi oneri, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del seguente comma 3.

Il comma 2 consente al Commissario straordinario, per l'attuazione dei predetti interventi, di avvalersi, mediante l'utilizzo di apposite convenzioni del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (INVITALIA), nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 3 stabilisce che il Commissario straordinario provvede agli oneri di cui ai precedenti comma 1 e 2, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro, con le risorse confluite nella contabilità speciale del medesimo Commissario, previste ai sensi dell'articolo 43-bis, comma 2,

secondo periodo, del decreto-legge n. 152 del 2021, riguardante le somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato a favore del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del 2016-2017.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe chiarito che le risorse confluite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 43-*bis*, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 152 del 2021 e corrispondenti esattamente a 5 milioni di euro, siano libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e integralmente destinabili allo scopo recato dalla presente disposizione.

Si segnala inoltre che il limite di risorse previsto dal comma 1 in 2,5 milioni di euro sembra sovrabbondante rispetto all'onere, pari a 0,7 milioni di euro (8 incarichi da 106.000 euro annui per 10 mesi).

Articolo 14, commi 1 e 2
(Disposizioni relative all'acquisizione di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni statali)

Il comma 1 prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una Commissione⁸⁹, al fine di individuare le modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell'acquisizione dei servizi di informazione primaria per le pubbliche amministrazioni dello Stato. È stabilito che i componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 2, tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, proroga dal 31 dicembre 2021 fino al 30 giugno 2022, la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, in essere al 1° marzo 2020, data di entrata in vigore della L. 8/2021, di conversione del D.L. 162/2019. A tal fine, novella ulteriormente l'art. 11, co. 2-*ter*, dello stesso D.L. 162/2019, sul quale era già intervenuto l'art. 194, co. 1, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), disponendo la proroga dei contratti dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.

La RT certifica che il dispositivo non comporta nuovi maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto la partecipazione alla Commissione tecnica è a titolo gratuito, come previsto espressamente dalla norma, e la proroga dei contratti di fornitura in essere trova copertura negli ordinari stanziamenti del bilancio autonomo di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il prospetto degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

⁸⁹ E' stabilito che la stessa sia composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, due dei quali in rappresentanza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e che nell'espletamento delle sue attività, che devono concludersi entro il 31 marzo 2022, la Commissione può procedere all'audizione dei rappresentanti delle agenzie di stampa, delle associazioni di categoria ovvero altri soggetti di interesse.

Al riguardo, per i profili di quantificazione riguardanti il comma 1, pur prendendo atto di quanto riferito dalla RT e dalla clausola relativa alla mancata previsione di compensi o rimborsi spettanti ai componenti della commissione, andrebbero richieste assicurazioni in merito anche alla piena sostenibilità degli oneri relativi al suo funzionamento per segreteria e supporto, potendo a tal fine avvalersi il medesimo organismo, delle sole risorse umane e strumentali già nelle disponibilità della presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sul comma 2, per i profili di quantificazione, richiamando le riflessioni riportate anche in occasione dell'esame dell'ultima proroga⁹⁰, posto che, anche per il triennio 2022-2024, l'onere è dotato di adeguata copertura nell'ambito del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al cap. 479 (*Spese per l'acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi per la p.a. e della rete diplomatica e consolare*)⁹¹, che ne ha confermato il finanziamento annuo del servizio ai valori dei corrispettivi attuali previsti per il medesimo triennio, nulla da osservare.

Articolo 14, comma 2-bis

(Cooperative giornalistiche e enti senza fine di lucro editori di giornali)

La disposizione prevede che anche le cooperative giornalistiche, le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fine di lucro, gli enti senza fine di lucro e le imprese editrici con capitale interamente detenuto da tali enti, si possano avvalere del differimento di settantadue mesi dei termini previsti dalla legge di bilancio per il 2019 per la cessazione dei contributi per l'editoria.

A tal fine, si dispone una norma interpretativa del comma 810 della legge di bilancio 2019.

Le norme sono al momento sprovviste di **RT**

Al riguardo, atteso che alla norma ora oggetto di interpretazione non erano stati ascritti effetti finanziari positivi, dato che le riduzioni erano destinate a nuove finalità di spesa⁹², nulla da osservare.

⁹⁰ Nota di lettura n. 161, Volume II, pagina 142.

⁹¹ Il capitolo reca una previsione di 46 milioni di euro per il 2022 e di 41 milioni di euro per le annualità 2023-2024. Si segnala che le previsioni finali del 2021 erano di 46 milioni di euro e che la Direttiva della PCM inerente alla costruzione delle previsioni di spesa da iscrivere nel bilancio 2022-2024, face espressamente riferimento "ai concreti fabbisogni relativamente all'acquisto di beni e servizi, determinando ("le proposte dei" ndr) relativi stanziamenti di bilancio sulle effettive esigenze". Cfr. IPZS, Supplemento Ordinario alla G.U. del 14 gennaio 2022, Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2022/2024, pag. 131- 132, pagine 285 e 353; Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024, del DPCM 22 novembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni*, pagina 11, sul sito *internet*. Sez. "Amministrazione Trasparente".

⁹² Nota di lettura, «A.S. 1729:"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, p.18

Articolo 14, comma 2-ter
(Accesso ai contributi per l'editoria e loro determinazione)

La disposizione prevede l'applicazione anche all'anno di contribuzione 2022 di uno specifico criterio per l'accesso ai contributi per l'editoria (numero minimo di copie vendute pari al 25% di quelle distribuite per le testate locali e al 15% per quelle nazionali) e di una specifica modalità di calcolo per la loro determinazione (possibilità di parificare il contributo a quello del 2019 se dall'applicazione dei criteri previsti dalla normativa sui contributi all'editoria risulta di livello inferiore). Si prevede inoltre l'applicazione anche per l'anno 2021 della possibilità di pagare i costi regolarmente rendicontati entro sessanta giorni dall'incasso del contributo. In caso di insufficienza delle risorse si prevede l'applicazione di un criterio di riparto proporzionale.

A tal fine, si prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 96 del decreto legge n. 104/2020 si applicano per il 2022. È stabilito poi che il citato comma 4 sia applicato anche per il 2021.

Le norme sono al momento sprovviste di **RT**

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, riprendendo considerazioni già formulate in relazione al D.L. 104/2020⁹³ si ricorda che in tale sede la RT chiariva che le disposizioni non determinano riflessi di finanza pubblica, in quanto la contribuzione diretta alle imprese è finanziata, a legislazione vigente, a valere sugli ordinari stanziamenti del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito dalla L. n. 198 del 2016, entro il limite delle risorse annualmente disponibili e che in caso di richieste eccedenti tale limite, il contributo è infatti comunque rideterminato mediante riparto proporzionale.

Articolo 14, comma 3
(Disposizioni in materia di editoria e tributaria)

Il comma 3 dell'articolo all'esame modifica il vigente articolo 5, comma 6, del D.L. n. 16 del 2020, in tema di regime temporaneo agevolato per i redditi di lavoro dipendente derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore dei giochi Milano Cortina 2026. In particolare le novelle limitano il riconoscimento dell'agevolazione fiscale in parola, per il solo anno 2021. Nel merito si rammenta che, a legislazione previgente, l'agevolazione in argomento⁹⁴ prevedeva per periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 il concorso alla formazione del reddito complessivo dei redditi di lavoro dipendente e ad esso assimilato⁹⁵ limitatamente al 60% del loro ammontare, mentre per il periodo dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 la medesima agevolazione disponeva il concorso alla formazione del reddito complessivo dei redditi in parola, limitatamente al 30% del loro ammontare. Tale modifica comporta pertanto per i primi anni (dal 2022 al 2027) un recupero di gettito, mentre per il solo anno 2028 una perdita di gettito pari a 28 mila euro, che si determina per effetto del meccanismo del saldo/acconto⁹⁶. Il comma in argomento specifica che a copertura degli indicati oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004.

⁹³ Nota di lettura n. 164, pagine 225-226.

⁹⁴ A titolo di IRPEF e relative addizionali regionale e comunale.

⁹⁵ Ai sensi degli articoli 49 e 50 del DPR n. 917 del 1986 (TUIR).

⁹⁶ Meccanismo che si riscontra principalmente nell'imposizione diretta sui redditi.

La RT rappresenta che la disposizione del comma 3 prevede che i redditi di lavoro dipendente derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore (Fondazione Milano Cortina 2026) per il 2021 concorrono per il 60% alla formazione del reddito complessivo. La legislazione vigente prevede per il periodo 2021-2023 la concorrenza alla formazione del reddito complessivo per il 60% del loro ammontare e per il periodo 2024-2026 per il 30% del loro ammontare.

Utilizzando gli stessi dati e la metodologia adottati per la relazione tecnica a corredo della norma originaria, stima i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
IRPEF	0	0,558	1,534	4,396	6,998	5,103	0,409	0	0
Addizionale regionale	0	0	0,03	0,081	0,232	0,361	0,246	0	0
Addizionale comunale	0	0	0,015	0,037	0,106	0,152	0,08	-0,028	0
Totale	0	0,558	1,579	4,514	7,336	5,616	0,735	-0,028	0

Conclude specificando che agli oneri, pari a 28 mila euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in quanto le variazioni finanziarie indicate in RT coincidono con quanto stimato, in termini di oneri, dalla RT precedente annessa al citato D.L. n. 16 del 2020.

Articolo 14, comma 4

(Incremento del fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base)

La norma dispone un incremento del fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base, di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 221) nei seguenti termini: 0,558 milioni di euro per l'anno 2022; 1,579 milioni di euro per l'anno 2023; 4,514 milioni di euro per l'anno 2024; 7,336 milioni di euro per l'anno 2025; 5,616 milioni di euro per l'anno 2026; 0,735 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri finanziari, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al precedente comma 3 in materia di imposizione fiscale dei redditi di lavoro dipendente derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Milano- Cortina 2026.

La RT ribadisce il contenuto della disposizione.

Il prospetto degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
c.4	s	c	0,56	1,58	4,51	0,56	1,58	4,51	0,56	1,58	4,51

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di autorizzazione chiaramente predisposta come limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Quanto ai profili di copertura finanziaria, considerato che la quantificazione da parte della RT, stima le maggiori entrate, in misura annua, esattamente pari alle maggiori spese derivanti dalla norma in esame nel periodo 2022/2027, non ci sono osservazioni.

Articolo 14, comma 4-bis
(Contributi per imprese radiofoniche)

La disposizione prevede l'applicazione anche per il 2022 del contributo per la conversione in digitale e la conservazione in archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il 2022. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo dell'informazione (istituito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 198 del 217), a valere sulla quota destinata agli interventi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma si limita a prevedere un limite massimo di spesa per il 2022 e che l'onere si presenta rimodulabile, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura, posto che norma riferisce che al relativo onere si provvede a carico del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, relativamente alla quota assegnata alla presidenza del consiglio dei ministri, va evidenziato che la copertura del nuovo onere è posta a carico della dotazione di un Fondo che è già prevista a legislazione vigente. In proposito, fermo restando la rimodulabilità degli interventi già previsti a carico del suddetto fondo e dunque la concreta possibilità di determinare i margini di disponibilità per la copertura del nuovo onere, si segnala che siffatta modalità di compensazione non si conforma alle regole di copertura dei nuovi oneri previste dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità che imporrebbe la riduzione dell'autorizzazione di spesa.

Articolo 14, comma 4-ter
(Differimento riduzione contributi per l'editoria)

La disposizione dispone l'elevazione a settantadue mesi (da sessanta) del differimento dell'entrata in vigore dei termini di riduzione dei contributi per l'editoria previsti dalla legge di bilancio per il 2019. In tal senso, modifica il comma 394 della legge di bilancio 2020.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, attesa la neutralità della disposizione differita con la norma in esame⁹⁷, non ci sono osservazioni.

Articolo 14, comma 4-quater
(Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le associazioni sportive dilettantistiche)

La disposizione dispone, per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza Covid-19, una proroga, fino al 31 dicembre 2025, delle concessioni demaniali e comunali relative ad impianti sportivi, in analogia con quanto già previsto per le società sportive iscritte nel Registro del CONI, per consentire di disporre del tempo necessario per recuperare l'equilibrio economico per la prosecuzione delle loro attività sportive e sociali senza scopo di lucro.

A tal fine, aggiorna il comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, laddove le parole «sono prorogate fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2025».

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, andrebbero da un lato valutati i profili di compatibilità con la normativa comunitaria della proroga, considerato che è già stata avviata una procedura di infrazione per altre concessioni demaniali oggetto di proroga legislativa⁹⁸ e dall'altro anche gli effetti in termini di minori entrate per la mancata effettuazione di gare che avrebbero potuto determinare un aggiornamento dei canoni.

Articolo 14, commi 4-quinquies-4-sexies
(Torre di Via Antonini in Milano)

Il dispositivo prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione dell'Interno dell'importo di 50.000 euro per il 2022 al fine di erogare un contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021 e della conseguente dichiarazione di inagibilità del fabbricato.

Il comma 4-sexies stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

⁹⁷ Nota di lettura n. 120, pagina 18.

⁹⁸ Cfr. [Decisioni sui casi d'infrazione](#), 3 dicembre 2020: "La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora all'Italia in merito al rilascio di autorizzazioni relative all'uso del demanio marittimo per il turismo balneare e i servizi ricreativi (concessioni balneari).(…) La Commissione ritiene che la normativa italiana, oltre a essere incompatibile con il diritto dell'UE, sia in contrasto con la sostanza della sentenza della CGUE sopra menzionata e crei incertezza giuridica per i servizi turistici balneari, scoraggi gli investimenti in un settore fondamentale per l'economia italiana e già duramente colpito dalla pandemia di coronavirus, causando nel contempo una perdita di reddito potenzialmente significativa per le autorità locali italiane."

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che l'autorizzazione è chiaramente predisposta come limite massimo di spesa e che l'onere si presenta rimodulabile, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione circa il grado di congruità delle risorse stanziare, andrebbero richiesti elementi informativi in ordine ai fabbisogni di spesa relativi all'emergenza cui è finalizzato lo stanziamento.

Quanto alla copertura che si pone a carico del fondo per le esigenze indifferibili, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità ivi esistenti a valere della dotazione 2022, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento.

Articolo 15

(Proroga di termini in materia di contrasto della povertà educativa)

Il comma 1, sostituendo il comma 3-*bis* dell'articolo 105 del decreto-legge n. 34 del 2020, dispone che le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera *b*), riguardanti interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra 0 e 16 anni, iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, possono essere spese nel limite di 15 milioni di euro fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, con un'aggiunta apportata in prima lettura (che inserisce il comma 3-*ter* nel citato articolo 105), autorizza la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022 da destinare all'università di Roma Tor Vergata per potenziare la ricerca in letteratura. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014.

Il comma 2 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Proroga utilizzo risorse Fondo politiche della famiglia per contrasto povertà educativa (c. 1)	S	C				15			15		
Riduzione Fondo esigenze indifferibili di cui all'art. 200 della L. 190/2014 (c. 2)	S	C	-15			-15			-15		

La RT ribadisce il contenuto dell'articolo.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa e che si provvede alla sua copertura in termini di effetti sull'indebitamento e il fabbisogno a valere su un Fondo che presenta le occorrenti disponibilità.

Articolo 16, commi 1 e 2 ***(Disposizioni in materia di giustizia civile e penale)***

Il comma 1 per quanto riguarda il processo civile, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, l'efficacia di svariate disposizioni in materia di processo telematico⁹⁹. Nel contempo si prorogano analoghe disposizioni, prorogandole dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, l'efficacia delle seguenti disposizioni in materia di processo penale¹⁰⁰.

Le disposizioni prorogate dal comma 1, tanto in relazione al processo civile quanto in relazione al processo penale, si applicano anche - in quanto compatibili - ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. Viene infatti prorogato dal comma 1, fino al 31 dicembre 2022, anche l'art. 23, comma 10, del decreto-legge n. 137 del 2020, che dispone in tal senso. Sono inoltre prorogate fino al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni relative al regime carcerario dei detenuti¹⁰¹.

⁹⁹ In particolare, si proroga la validità delle seguenti disposizioni: art. 221, comma 3 del D.L. n. 34 del 2020, in base al quale è obbligatorio il deposito telematico da parte del difensore di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; art. 221, comma 4 del D.L. n. 34 del 2020, ai sensi del quale le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (e dunque quando non siano essenziali le parti) possono essere sostituite dal deposito telematico di note scritte; art. 221, comma 5 del D.L. n. 34 del 2020 che prevede la possibilità di procedere al deposito telematico di atti e documenti da parte degli avvocati nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione e conseguentemente di assolvere all'obbligo di pagamento del contributo unificato con modalità telematiche; art. 221, commi 6 e 7 del D.L. n. 34 del 2020, in base ai quali è possibile la partecipazione da remoto alle udienze civili dei difensori e delle parti su loro richiesta e sono disciplinate le conseguenti modalità di partecipazione; art. 221, comma 8 del D.L. n. 34 del 2020, in base al quale il consulente tecnico d'ufficio può giurare in forma scritta e con deposito telematico, in alternativa al giuramento in udienza pubblica; art. 23, comma 6 del D.L. n. 137 del 2020, in forza del quale le udienze civili in materia di separazione consensuale dei coniugi e di revisione delle condizioni di divorzio possono essere sostituite dal deposito telematico di note scritte; art. 23, comma 7 del D.L. n. 137 del 2020, che prevede la possibilità per il giudice di partecipare alle udienze da remoto collegandosi da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario; art. 23, comma 8-bis (primo, secondo, terzo e quarto periodo), del D.L. n. 137 del 2020 che disciplina il c.d. giudizio cartolare in Cassazione consentendo la trattazione in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che la discussione orale sia espressamente richiesta, dei ricorsi civili proposti in Cassazione per la trattazione in pubblica udienza; art. 23, comma 9 del D.L. n. 137 del 2020 che consente di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio; art. 23, comma 9-bis del D.L. n. 137 del 2020 in base al quale il cancelliere può rilasciare in forma di documento informatico la formula esecutiva dei titoli giudiziali (art. 475 c.p.c.), previa istanza da depositarsi sempre con modalità telematica.

¹⁰⁰ In particolare le disposizioni prorogate sono: art. 23, comma 2 del D.L. n. 137 del 2020, in base al quale alcuni atti delle indagini preliminari possono essere compiuti tramite collegamenti da remoto; art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020, che prevede la trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti penali in Cassazione, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che il ricorrente richieda espressamente la discussione orale; la Corte può deliberare da remoto e non si applica l'art. 615 c.p.p. sulla lettura del dispositivo in udienza (quarto periodo); art. 23, comma 9, del D.L. n. 137 del 2020, che consente di assumere mediante collegamenti da remoto le deliberazioni collegiali in camera di consiglio; art. 23-bis, commi da 1 a 4, del D.L. n. 137 del 2020, in base al quale nel giudizio penale di appello la decisione può essere assunta sulla base di un giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti. Le modalità semplificate di trattazione non si applicano in caso di rinnovazione dibattimentale e quando le parti facciano richiesta scritta di trattazione orale (commi 1, 3 e 4); art. 23-bis, comma 7 del D.L. n. 137 del 2020, in base al quale il procedimento semplificato - giudizio cartolare, che si svolge in camera di consiglio, con modalità da remoto e senza la partecipazione di PM e difensori delle parti - si applica anche ai procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali (art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011) e patrimoniali (art. 27 del d.lgs. n. 159 del 2011); art. 24 del D.L. n. 137 del 2020 che prevede misure di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.), stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico.

¹⁰¹ In particolare: art. 221, comma 10 del D.L. n. 34 del 2020, in forza del quale negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone sono svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone

Il comma 2 reca una disciplina transitoria volta ad escludere l'applicazione di alcune disposizioni emergenziali ai procedimenti civili e penali per i quali l'udienza di trattazione sia stata già fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022. In tali casi non troveranno applicazione le previsioni relative a: trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti in Cassazione tanto penali (art. 23, comma 8, periodi dal primo al quinto, del D.L. n. 137 del 2020) quanto civili (art. 23, comma 8-bis, periodi dal primo al quarto, del D.L. n. 137 del 2020); trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei giudizi penali di appello (art. 23-bis, commi da 1 a 4, del D.L. n. 137 del 2020); trattazione in camera di consiglio, con modalità da remoto, dei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali (art. 23-bis, comma 7 del D.L. n. 137 del 2020).

La RT rileva che le norme prorogano sino al 31 dicembre 2022 misure urgenti in materia di processo civile e penale che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti già attuati nel corso del periodo emergenziale attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richieste conferme in merito alla neutralità della disposizione di proroga che prevede l'utilizzo generalizzato di strumenti informatici e di modalità telematiche per l'espletamento degli adempimenti che si riferiscono le norme inerenti i procedimenti civili e penali per il 2022, realizzabili nell'ambito delle sole risorse già disponibili a normativa vigente.

Articolo 16, comma 1-bis

(La partecipazione alle udienze delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate mediante videoconferenze)

La disposizione proroga al termine dell'emergenza epidemiologica anche l'efficacia della disposizione concernente la partecipazione dei detenuti alle udienze con modalità da remoto ove possibile, prevedendo che il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legge n. 137/2020 si applica sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

L'integrazione non è al momento assistita da specifica **RT**.

Al riguardo, nel presupposto che la partecipazione da remoto sia esercitabile solo "ove possibile", non ci sono osservazioni.

l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica. Questa disposizione, peraltro, si applica solo su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate; art. 23, comma 4 del D.L. n. 137 del 2020/22, ai sensi del quale la partecipazione a tutte le udienze di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate avviene – ove possibile - mediante videoconferenza o collegamenti da remoto, applicate, in quanto compatibili le disposizioni sulla partecipazione del procedimento a distanza di cui all'art. 146-bis c.p.p.

Articolo 16, commi 3-3-bis (Processo tributario)

La disposizione, integrata durante l'esame in prima lettura¹⁰², proroga sino al 30 aprile 2022 il termine che consente nel processo tributario lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, previa autorizzazione, con decreto motivato, del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale. Entro tale data, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria deve: censire le scoperture nelle commissioni tributarie; bandire una procedura di interpello per il trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie nei posti vacanti.

Inoltre, con l'inserimento di un nuovo comma 3-bis, attraverso la modifica della disciplina delle procedure di interpello, contenuta nell'art. 4, comma 40, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), le Commissioni hanno previsto che tali procedure debbano essere bandite almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali.

La RT riferita al testo iniziale del ddl ribadisce che la disposizione rappresenta quanto segue: l'articolo 27 del decreto-legge n. 137 del 2020 ha disposto, in concomitanza dello stato d'emergenza per la pandemia in corso, la possibilità dello svolgimento da remoto delle udienze del processo tributario e lo scambio di note scritte. La deroga all'ordinario svolgimento delle udienze, prevista fino al 31 luglio 2021 dal citato articolo, è stata prorogata al 31 dicembre 2021 dall'articolo 6, del decreto-legge n. 105 del 2021 (al punto 19 dell'allegato A).

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato atteso che si tratta di norme di tipo processuale che disciplinano lo svolgimento delle udienze nel processo tributario nel periodo emergenziale dovuto alla diffusione del COVID.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce di quanto certificato dalla RT e tenuto conto che alla norma originaria e alla precedente proroga non sono stati ascritti effetti finanziari¹⁰³, non ci sono osservazioni

Ad ogni modo, andrebbe fornito un quadro di sintesi delle dotazioni informatiche delle commissioni tributarie al fine di consentire una valutazione circa la possibilità che lo svolgimento dei processi possa prevedere che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, qualora le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano.

Articolo 16, comma 4 (Procedimenti penali militari)

La norma reca la proroga fino al 31 dicembre 2022 della disciplina – prima dell'entrata in vigore del decreto legge in esame limitata al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica - di cui all'articolo 75, comma 1, del D.L. n. 73 del 2021, in base alla quale è estesa ai procedimenti penali militari, in quanto compatibili, l'efficacia di alcune disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze introdotte

¹⁰² Camera dei deputati, Bollettino di Resoconti di Giunta e Commissioni, 10 febbraio 2022, pagina 5.

¹⁰³ Nota di lettura n. 177, pagina 60.

nell'ambito della giurisdizione penale ordinaria e finalizzate a garantire, nel perdurare della emergenza sanitaria da Covid-19, la tutela della salute e la conduzione dell'attività giudiziaria.

La RT conferma che la disposizione proroga al 31 dicembre 2022 quanto disposto all'articolo 75 del decreto-legge n. 73/2021 in merito all'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti ed istanze relative ai procedimenti penali militari. Trattandosi di disposizione meramente procedurale, peraltro già in corso di applicazione, continua ad essere attuata con le risorse umane e strumentali assegnate alla magistratura militare a legislazione vigente. Si esclude, pertanto, che essa possa comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, riprendendo considerazioni già formulate a suo tempo in occasione dell'esame della norma prorogata¹⁰⁴, andrebbero richiesti elementi dimostrativi in ordine all'applicabilità (e neutralità per la finanza pubblica) presso la giurisdizione militare, di specifiche modalità processuali e operative telematiche e da remoto, peraltro già previste nell'ambito della giurisdizione civile e penale.

In proposito, andrebbe altresì confermato che le stesse misure possano aver luogo nell'ambito della medesima giurisdizione militare, potendo la relativa Amministrazione (Difesa) avvalersi a tal fine delle sole risorse finanziarie, umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente¹⁰⁵.

Articolo 16, comma 5 **(Giurisdizione Amministrativa)**

La disposizione proroga fino al 31 marzo 2022 la disciplina – prima dell'entrata in vigore del decreto legge in esame limitata al 31 dicembre 2021- di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del D.L. n. 105 del 2021 concernente il processo amministrativo. La disposizione oggetto di proroga consente la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi eccezionali, di singoli magistrati, limitatamente a situazioni eccezionali correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia da COVID-19. In tali casi i presidenti delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei TAR e delle relative sezioni distaccate, possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto applicando le modalità di cui all'articolo 13-*quater* delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

¹⁰⁴ Nota di Lettura n.229, pagina 368.

¹⁰⁵ Sul punto, in particolare, la RT di passaggio si è limitata a confermare che " trattandosi di disposizione meramente procedurale e perfettamente applicabile attraverso le risorse umane e strumentali assegnate alla magistratura militare a legislazione vigente, si esclude che essa possa comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., RT di passaggio annessa all'A.S. 2320, pagina 205.

La RT conferma che la disposizione proroga sino al 31 marzo 2022 disposizioni in materia di processo amministrativo aventi carattere meramente ordinamentale, e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, riprendendo osservazioni formulate a suo tempo in occasione dell'esame della norma di proroga¹⁰⁶, nel presupposto che la possibilità prevista dalla norma possa trovare attuazione anche sino al 31 dicembre 2022, non determini fabbisogni aggiuntivi per l'Amministrazione della giustizia amministrativa e potendo quest'ultima avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente, circostanza che andrebbe opportunamente confermata alla luce di evidenze contabili concernenti gli stanziamenti già previsti, nulla da osservare.

Ad ogni modo, si segnala che tale conferma andrebbe comprovata anche alla luce di una RT recante l'illustrazione degli elementi e dei dati idonei a dimostrarne l'effettiva praticabilità, come confermato anche dal Dipartimento della R.G.S nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura del ddl di conversione del decreto legge n. 105/2021¹⁰⁷.

Articolo 16, commi 6-7 **(Giurisdizione contabile)**

Il comma 6 proroga fino al 31 marzo 2022 la disciplina – prima dell'entrata in vigore del decreto legge in esame limitata al 31 dicembre 2021¹²⁴- di cui all'articolo 26, comma 1, del D.L. n. 137 del 2020 concernente il processo contabile. La disposizione oggetto di proroga prevede che si svolgano obbligatoriamente a porte chiuse le adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti stessa.

Il comma 7 proroga dal 31 dicembre 2021¹²⁵ al 31 marzo 2022, alcune disposizioni contenute nell'art. 85 del D.L. n. 18 del 2020, volte a contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile. Sono, in particolare, prorogate le misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone (comma 2), nonché: la disciplina derogatoria in materia pensionistica relativa al procedimento monocratico presso la giustizia contabile (comma 5); l'applicazione della disposizione per la quale in caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze in grado di riunirsi tempestivamente anche in via telematica. Analoga proroga è prevista con riguardo alla previsione relativa al collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo (comma 6); la possibilità di svolgere le udienze, le adunanze e le camere di consiglio mediante collegamento da remoto (comma 8-*bis*).

¹⁰⁶ Nota di Lettura n. 247, pagina 27.

¹⁰⁷ Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., ISPEGES, Nota del 7 settembre 2021 sul Teso A dell'A.C. 3223; RT di passaggio A.S. 2382 pagina 10.

La RT rileva sul comma 6 che la disposizione reca unicamente norme di natura ordinamentale in quanto si limita a stabilire che le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei Conti alle quali è ammessa la presenza di pubblico continuano a celebrarsi a porte chiuse; pertanto essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul comma 7 assicura che la disposizione di cui concernente la proroga delle misure previste dall'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020 volte ad assicurare la sicurezza e la funzionalità dello svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti nel rispetto delle norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del COVID-19, ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle norme che attengono ad aspetti procedurali del processo contabile.

Articolo 16, comma 7-bis **(Ordinamento penitenziario)**

La disposizione reca la proroga al 31 dicembre 2022 dell'efficacia delle disposizioni speciali dettate dal decreto-legge n. 221 del 2021 (Allegato A, numeri 18-20), nel contesto dell'emergenza sanitaria, in materia di ordinamento penitenziario con particolare riferimento a presupposti e durata di licenze, permessi premio e detenzione domiciliare.

La proroga in esame è al momento sprovvista di **RT**

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerando gli elementi forniti dalla RT annessa al decreto legge n. 221/2021¹⁰⁸ a conferma della neutralità delle norme in parola, andrebbe confermato che la proroga dei regimi di semilibertà, non si associ anche a fabbisogni aggiuntivi in termini di maggiori controlli da parte delle forze di polizia circa la regolarità nell'osservanza delle connesse regole di detenzione.

Articolo 17 **(Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)**

L'articolo alle lettere a) e b), modifica l'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza "strategica", estendendo al 31 dicembre 2022 il termine di applicabilità della disciplina emergenziale dei poteri speciali del Governo, nei settori di rilevanza strategica, legata agli effetti industriali della pandemia da COVID-19.

La RT evidenzia che la disposizione proroga, fino al 31 dicembre 2022, il regime speciale in materia di settori di rilevanza strategica.

¹⁰⁸ Nota di lettura n. 284, pagine 38-39

Nello specifico, la proroga di cui al comma 3-*bis* riguarda il regime temporaneo degli obblighi di notifica, da parte delle imprese, e del potere di veto, da parte del Governo, alle delibere, atti e operazioni di modifica della titolarità, del controllo, della disponibilità o della destinazione di attivi nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (che comporterebbero minaccia o grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti); la proroga di cui al comma 3-*quater* riguarda l'esercizio temporaneo di regolamentazione o di veto, da parte del Governo, all'acquisto di partecipazioni di quote di proprietà di società che operano in settori strategici.

Dalle predette proroghe non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le attività previste dalla presente modifica saranno svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale delle disposizioni oggetto di modifica a cui, peraltro, non erano stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 18

(Proroga in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, prevede alcune modifiche ai commi da 139 a 142 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 inerenti la disciplina del monitoraggio delle produzioni cerealicole e la proroga di relativi termini.

In particolare, le modifiche prevedono che, allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengono, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali sono tenute a registrare, in un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto è superiore a 30 tonnellate annue.

Le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel suddetto supporto telematico entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse.

Si proroga dal 1° marzo 2021 al 30 aprile 2022 il termine per l'adozione dei decreti ministeriali di attuazione e disciplina del SIAN.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. A chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in esame.

La RT originaria, oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa ha carattere ordinamentale, e non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, precisa che la riduzione degli importi delle sanzioni è ininfluente sotto il profilo degli oneri, considerato che non si è mai data attuazione alla norma di legge (e pertanto mai sono state irrogate le sanzioni che qui si intende novellare).

Al riguardo, si osserva che la legge di bilancio per il 2021 per l'istituzione del SIAN ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. A tal proposito, andrebbe chiarito se l'apposito registro telematico all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sia stato istituito regolarmente nell'anno 2021 o se la proroga dal 1° marzo 2021 al 30 aprile 2022 del termine per l'adozione dei decreti ministeriali di attuazione e disciplina del registro non comporti uno slittamento al 2022 della sua istituzione. In quest'ultimo caso si rileva che l'onere dovrà essere sostenuto nell'anno 2022 e necessita di una apposita compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Articolo 18-bis

(Interventi per garantire la liquidità per le aziende agricole durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

Il comma 1 estende a tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (quindi perlomeno fino al 31 marzo 2022), anziché al solo 2020, la previsione di cui all'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 18 del 2020, ai sensi della quale, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-*quinqüies* (ovvero i controlli) al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, premesso che alla norma originaria non erano stati ascritti effetti finanziari, si rappresenta che ciò scaturiva (perlomeno) dal fatto che la sua operatività era infra-annuale, per cui l'eventuale restituzione di somme indebite si sarebbe perfezionata nel medesimo anno. L'estensione della norma ad altre due annualità solleva delle perplessità in ordine al possibile manifestarsi di effetti negativi in termini di flussi di cassa.

Articolo 18-ter

(Proroga dei termini di presentazione delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, proroga al 30 aprile 2022 il termine per la presentazione alle autorità regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa ai sensi del decreto del MIPAAF del 10 maggio 2021.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe confermato che il differimento del termine in esame, potendo incidere sui tempi di attribuzione di contributi a titolo di risarcimento dei danni subiti, non determini effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Articolo 18-quater **(Proroga credito imposta cuochi professionisti)**

L'articolo, introdotto durante l'esame parlamentare, interviene sulla disciplina del credito di imposta in favore di cuochi professionisti di cui all'art. 1, commi da 117 a 123 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per l'anno 2021). Si ricorda che le citate disposizioni¹⁰⁹ riconoscono ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti¹¹⁰, un credito d'imposta fino al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Nello specifico, con le disposizioni in commento:

- con la novella operata al comma 117, sono ammesse all'agevolazione anche le spese sostenute dopo il 30 giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2022;
- con la modifica riferita al comma 123, si dispone che il beneficio in argomento si applica non più nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», bensì dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

La RT integrativa non è al momento disponibile.

Al riguardo, si rammenta che la RT associata alle citate disposizioni di cui alla legge di bilancio 2021 (art. 1, commi da 117 a comma 123) rappresentava che, sotto il profilo finanziario, la misura determina effetti negativi di gettito pari al limite di spesa previsto, ossia 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Si ricorda inoltre che il comma 122 faceva rinvio ad un apposito decreto¹¹¹ per individuare i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 117 a 121, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 119, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

¹⁰⁹ Con l'obiettivo, indicato dalla norma, di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19.

¹¹⁰ Sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0,

¹¹¹ Del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021.

Si rileva che il citato decreto non è stato adottato.

In considerazione dell'estensione (18 mesi) - operata dalle disposizioni in commento - del periodo in cui potranno essere sostenute le spese ammesse all'agevolazione (per la disciplina vigente soltanto le spese fatte nei primi sei mesi del 2021), andrebbe confermato, come parrebbe dal tenore del comma 119, che il limite *pro capite* di 6.000 euro ivi indicato¹¹², è da intendersi operante anche in relazione al nuovo periodo di sostenimento delle spese. Poiché risultano invariate anche le risorse stanziare (per cui la estensione non comporta maggiori oneri) andrebbe confermata l'adeguatezza dello stanziamento sia in relazione all'estensione del periodo entro cui possono essere sostenute le spese agevolabili (18 mesi in più) sia avuto riguardo al soddisfacimento delle finalità indicate dalla norma.

Andrebbe svolto un approfondimento circa le ragioni alla base del differente inquadramento della misura in commento, che passa da agevolazione per cui operano i limiti e le condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final*, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"¹¹³ a misura che verrebbe ora ricondotta al regime "*de minimis*"¹¹⁴ di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Articolo 18-quinquies

(Proroga in materia di apertura degli uffici dei casellari giudiziari in occasione delle operazioni prelettorali)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹¹⁵ e prevede al comma 1, lettere a) e b) che, al fine di consentire anche per le consultazioni elettorali del 2022 la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge 3/2019, il Ministero della Giustizia deve garantire l'apertura degli Uffici del casellario giudiziario della Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di Appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti al termine della predetta pubblicazione. A tal fine, novella l'articolo 3-*bis* del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, laddove dopo le parole: «anno 2021», ovunque ricorrono, inserire le seguenti: «e anno 2022».

Il comma 2 prevede che ai relativi oneri, indicati pari a 37.030,31 euro per l'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (fondo per le esigenze indifferibili).

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'articolo 3-*bis* del decreto legge 25/2021 prevedeva oneri per il 2021 pari a quelli che ora si prevedono

¹¹² Che giocoforza era da considerare *pro capite* e per il solo anno 2021.

¹¹³ Articolo 1, comma 123 vigente della legge di bilancio per il 2021.

¹¹⁴ Il regime "*de minimis*" individua gli aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza. L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro.

¹¹⁵ Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 16 febbraio 2022, pagina 38.

per la proroga al 2022, andrebbe solo confermato che non siano intervenute variazioni nei parametri utilizzati nella stima, in particolare con riferimento al costo orario del lavoro straordinario richiesto al personale¹¹⁶.

Quanto ai profili di copertura, dal momento che il comma 2 richiama la riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili per il 2022, andrebbe confermato che il relativo stanziamento rechi le necessarie disponibilità, libere di impegni già perfezionati o in via di perfezionamento.

Articolo 19

(Proroga delle disposizioni sulle modalità operative, precauzionali e di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni elettorali per elezione suppletiva della Camera dei deputati)

Il comma 1 individua alcune delle norme dettate dal decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, per il turno elettorale del 3 e 4 ottobre 2021, che trovano applicazione anche per lo svolgimento della elezione suppletiva del collegio di Roma 1, ossia l'articolo 2, commi 1, 2, 3 6 e 7, primo periodo, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, lettera a), 4, lettera a), e 5 del citato decreto-legge n. 117 del 2021. Si tratta delle disposizioni suscettibili di trovare applicazione nella consultazione interessata, che riguarda esclusivamente l'elezione suppletiva nel collegio suindicato, compreso nel territorio di un solo comune. Non sono, pertanto, oggetto dell'articolo in esame le altre disposizioni del decreto-legge n. 117 del 2021, tra cui quelle concernenti le elezioni amministrative e regionali, o comunque applicabili nel territorio di più comuni. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di tali disposizioni, il comma 1 in esame autorizza la spesa di 10.566 euro.

Il comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 122.080 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione della elezione suppletiva. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo.

Il comma 3 prevede che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021, sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute, rispettivamente, il 24 agosto 2021 e il 25 agosto 2021. Al relativo onere, quantificato in euro 26.866 si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.

Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 132.646 per l'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

La RT evidenzia che, sotto il profilo finanziario, nell'ambito delle politiche governative di riduzione della spesa pubblica, l'articolo 1, comma 400, lettera a), della

¹¹⁶ Cfr. RT di passaggio AC 3002, Camera dei deputati, [Bollettino](#) Giunte e Commissioni, 20 aprile 2021, Commissione V, p.117. Si stimava l'impiego per ciascun ufficio del casellario dei 26 distretti di corte d'appello, di n. 2 unità di personale della III area F1, per 2 giorni festivi, per 8 ore di straordinario pro-capite per ciascuna giornata, per due tornate elettorali all'anno, con un costo orario di 16,77 euro, cui aggiungere contributi previdenziali per il 24,2% e IRAP per 8,5%.

legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto che nell'organizzazione e nello svolgimento delle consultazioni elettorali le Amministrazioni a ciò preposte dovranno comunque razionalizzare i servizi per realizzare un ulteriore contenimento delle spese. A tal fine, la suddetta disposizione, intervenendo sull'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha rimesso a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, da adottare con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio, la determinazione della misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni.

Nel dettaglio, il comma 1 dispone che in considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19, al fine di prevenire i rischi di contagio e di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, consentendo lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle operazioni di voto per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1, è prorogata, fino al 30 gennaio 2022, l'applicazione dell'articolo 2, commi 1, 2, 3 6 e 7, primo periodo, e dell'articolo 3, commi 1, 2, 3, lettera a), 4, lettera a), e 5 del citato decreto-legge n. 117 del 2021.

Ai fini della quantificazione degli oneri, va considerato che le sezioni ospedaliere hanno la stessa composizione delle sezioni elettorali ordinarie, cioè 6 unità (1 presidente e 5 componenti). I seggi speciali sono, invece, composti da tre unità (1 presidente e 2 componenti).

Ciò posto, poiché l'onorario fisso forfettario, fissato in misura indipendente dalla durata della votazione, è pari a 150,00 euro per ciascun presidente di sezione e a 120,00 euro per gli altri componenti, il costo unitario di una sezione elettorale ospedaliera è pari a 1.125,00 euro. Per quanto concerne i seggi speciali, l'onorario fisso forfettario stabilito per i relativi presidenti e componenti è pari, rispettivamente, a 90,00 e a 61,00 euro; pertanto, il costo unitario di un seggio speciale è pari a 318,00 euro.

Nel prospetto che segue è indicato il calcolo effettuato per singolo seggio speciale e per singola sezione ospedaliera con la maggiorazione del 50% prevista dalla norma:

	seggio speciale	sezione ospedaliera
componenti	1+2	1+5
compenso	90+61x2	150+120x5
totale compenso	212	750
maggiorazione 50%	106	375
costo per seggio	318,00	1.125,00

Alla luce dei criteri di calcolo sopra descritti e dei dati comunicati dal Comune di Roma Capitale in merito alle strutture sanitarie dotate di reparti Covid-19 presenti nel territorio del collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1, gli oneri derivanti dal comma 2, possono essere quantificati in euro 10.566,00 per complessive 72 unità, come riportato nella seguente tabella:

sezioni ospedaliere	seggi speciali	totale unità	totale oneri
6	12 (2x6)	72 (6x6+3x12)	10.566,00 euro (6x1.125,00+12x318,00)

Alla copertura di tale onere, da sostenere nel solo esercizio 2022, si provvede ai sensi del comma 4.

L'articolo 3, commi 1, 2, 3, lettera a), 4, lettera a), e 5 del decreto-legge n. 117 del 2021 – al quale pure rinvia la norma in esame – contiene disposizioni per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19. In particolare, i citati commi 1, 2 e 3 presentano natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai sensi del comma 4, lettera a), il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione. Trattasi di adempimento cui l'ente locale potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, così come si è verificato in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 2021. Il comma 5 dispone che il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione e prevede che siano assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 2 rileva che la disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 122.080,00 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione della elezione suppletiva uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1.

Con riferimento ai costi delle operazioni di pulizia e disinfezione dei seggi elettorali, va tenuto conto che, come sopra rammentato, le operazioni di voto per la consultazione elettorale *de qua* si svolgeranno nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Pertanto, a titolo precauzionale, va ipotizzato che le operazioni di votazione e le successive operazioni di accertamento dei votanti, scrutinio e confezionamento dei materiali elettorali si svolgano nell'arco di 28 ore.

In base alle tabelle ministeriali impiegate per le analisi economiche degli appalti (decreto ministeriale 13 febbraio 2014) il costo orario medio del personale specializzato può essere quantificato in euro 16,50 e, quindi, in via prudenziale in euro 20.

Il costo per ogni sezione elettorale è, quindi, stimabile in 560,00 euro (28x20,00).

Le sezioni interessate dalla elezione elettorale suppletiva nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1 sono 218; pertanto, l'onere complessivo concernente l'articolo 1, comma 2, può essere stimato in euro 122.080,00 (218x560,00).

In relazione al comma 3, evidenzia che la norma prevede che le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021, sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute, rispettivamente, il 24 agosto 2021 e il 25 agosto 2021. Tale protocollo, adottato in relazione allo stato dell'andamento epidemiologico del *virus*, prevedeva – accanto a misure di natura non onerosa concernenti l'allestimento dei seggi ai fini dell'areazione degli ambienti, percorsi dedicati distinti d'ingresso e di uscita nonché rispetto delle misure di distanziamento sociale – anche specifiche prescrizioni per i componenti dei seggi.

Ai fini della quantificazione dei relativi oneri, occorre tenere presente che l'elezione suppletiva nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1 interesserà 218 uffici di sezione, di cui 6 istituiti presso strutture sanitarie con almeno 200 posti letto dotate di reparti Covid-19. Vanno, dunque, conteggiati 212 uffici di sezione (218-6) per un totale di 1.272 componenti (6x212) e di 186.639 elettori. Con specifico riferimento alla scorta di mascherine chirurgiche, occorre altresì considerare che il 20% di 186.639 elettori è pari a 37.328 unità.

Nel territorio del collegio uninominale *de quo* sono presenti 6 strutture sanitarie con almeno 200 posti letto dotate di reparti Covid-19. Vanno, quindi, conteggiati 6 sezioni elettorali ospedaliere e 12 seggi speciali, per un numero complessivo di 72 unità (6x6+12x3).

Al riguardo, è stata effettuata una stima che tiene conto di costi unitari presunti sulla scorta di una verifica effettuata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Pertanto, si ritiene che il relativo onere possa essere stimato in circa euro 26.866,00, per il cui dettaglio si rinvia al seguente prospetto.

Costo dispositivi di protezione individuale per l'elezione suppletiva nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1

	Mascherine chirurgiche (12 per componente sezioni ordinarie + 20% scorta elettori)	Mascherine ffp2 (8 per componente sezioni ospedaliere e seggi speciali Covid-19)	Guanti (16 per componente sezioni ordinarie, sezioni ospedaliere e seggi speciali Covid-19)	Confezioni gel da 500 ml (6 per sezione ordinaria/ospedaliere Covid-19 + 2 per seggio speciale Covid-19)	Camici (20 per componente sezioni ospedaliere e seggi speciali Covid-19)	Visiere (1 per componente sezioni ospedaliere e seggi speciali Covid-19)
Quantità	52.592 (1.272x12+37.328)	576 (8x72)	21.504 (1.272x16+72x16)	1.332 (6x212+6x6+2x12)	1.440 (20x72)	72 (1x72)
Costo unitario	0,13 euro	1,00 euro	0,12 euro	6,00 euro	8,00 euro	5,00 euro
Costo totale	6.836,96 euro	576,00 euro	2.580,48 euro	7.992,00 euro	11.520,00 euro	360,00 euro

Agli oneri del comma 3 si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 che presentano la necessaria disponibilità.

Per quanto riguarda la copertura al comma 4, nulla aggiunge oltre alla descrizione della norma.

Il prospetto degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone valori, in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
c.1	s	c	0,01			0,01			0,01		
c.2	s	c	0,12			0,12			0,12		
c.4	s	c	-0,13			-0,13			-0,13		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l'onere quantificato per lo svolgimento delle l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1, è in linea con quello stimato per l'introduzione nell'ordinamento delle norme recate dal decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117 che recava disposizioni urgenti concernenti le modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

Per i profili di quantificazione e copertura, in considerazione degli elementi e parametri illustrati dalla RT e adottati per la quantificazione degli oneri di spesa, non ci sono osservazioni.

Articolo 20

(Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti)

Il comma 1 apporta una serie di modificazioni al decreto-legge n. 34 del 2020, intervenendo sugli articoli 54, 55, 56, 60, 60-bis e 61 riguardanti il quadro normativo entro il quale - previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE - le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile, possono adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e le modalità definiti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" [Comunicazione della Commissione europea. C(2020) 1863 final], noto come Temporary Framework.

In particolare l'articolo adegua l'assetto normativo alla proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 delle misure di aiuto disposta dalla sesta modifica del Quadro temporaneo (lettere *b*), *c*) e *d*)).

Prevede poi che le misure concesse sotto forma di anticipazioni rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possano essere convertite in altre forme di aiuto come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 (anziché il 31 dicembre 2022) e nel rispetto delle condizioni previste (lettere *a*) ed *e*)).

Inoltre, per quanto attiene agli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti, gli stessi sono concessi a condizione che lo siano entro il 30 giugno 2022 (in luogo del 31 dicembre) e possono riguardare anche costi relativi al primo semestre 2022. L'aiuto resta subordinato anche per il primo semestre 2022 ad un calo del fatturato pari almeno al 30% rispetto a quello registrato nel corrispondente periodo del 2019 (lettera *e*)).

Infine, per quanto attiene agli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, viene confermato anche per l'annualità 2022 che il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la relativa dichiarazione fiscale (lettera f)).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Essa sottolinea poi che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio potranno concedere aiuti diversi da quelli notificati in via generale con il regime-quadro del succitato decreto legge n. 34 del 2020 (o a condizioni diverse) solo qualora procedano autonomamente e singolarmente a notificare preventivamente tali eventuali diversi aiuti alla Commissione europea e solo dopo detta preventiva autorizzazione, come previsto dall'articolo 61 del citato decreto legge, che reca disposizioni comuni a tutti i regimi di aiuto. La quantificazione e la relativa copertura degli oneri per la concessione delle agevolazioni saranno effettuate da Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio al momento in cui valuteranno di istituire i singoli regimi di aiuto, a valere sulle proprie risorse, come specificato in ciascuna delle disposizioni elencate, nonché in via generale nell'articolo 62 del decreto legge n. 34.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme non appaiono di per sé suscettibili di determinare effetti sulla finanza pubblica, alla luce del permanere dei già previsti vincoli finanziari all'azione di sostegno alle imprese da parte di Regioni, Province autonome e Camere di commercio, anche se l'estensione della possibilità di trasformare aiuti rimborsabili in sovvenzioni potrebbe determinare impegni finanziari di significativa rilevanza, con la conseguente necessità di calibrare e verosimilmente ridurre la platea complessiva dei beneficiari.

Articolo 20-bis

(Proroga in materia di versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)

L'articolo in commento, introdotto durante l'esame parlamentare, modificando l'articolo 42-bis, comma 5 del D.L. n. 104 del 2020¹¹⁷, proroga dal 31 gennaio 2022¹¹⁸ al 30 giugno 2022, il termine per il versamento, senza sanzioni ed interessi, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non versata e sospesa, ai sensi dell'articolo 24 del D.L. n. 34 del 2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione

¹¹⁷ Si rammenta che l'articolo 42-bis, comma 5, del citato D.L. n. 104 del 2020 è intervenuto sulla disciplina recata dall'articolo 24 del D.L. n. 34 del 2020 per il quale i lavoratori autonomi e le imprese con fatturato inferiore a 250 mln di euro sono esonerati dal pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020. In quella sede è stato previsto che, in caso di errata applicazione della norma in relazione ai limiti ed alle condizioni poste dalla Commissione europea (nella comunicazione del 19 marzo 2020), l'imposta non pagata si sarebbe dovuta versare entro il 30 novembre 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi.

¹¹⁸ Termine così disposto dall'articolo 1-bis, comma 1, del D.L. n. 146 del 2021; il precedente termine era quello del 30 novembre 2021.

della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".

La RT aggiuntiva non è stata presentata.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare poiché la RT integrativa annessa al citato, in nota, articolo 1-*bis* del D.L. n. 146 del 2021 evidenziava che la disposizione - che già rappresentava un'ulteriore proroga dei termini - *"non determina variazioni in termini finanziari rispetto alle previsioni alla luce del fatto che prudenzialmente alla misura originaria per la regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni ed interessi, dei versamenti IRAP eventualmente effettuati in misura insufficiente, a causa di un'erronea applicazione dell'articolo 24, comma 3 del ricordato D.L. n. 34 del 2020, non erano state ascritte maggiori entrate"*.

Articolo 22

(Certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino)

Il comma 1, sostituendo l'articolo 6 del decreto-legge n. 111 del 2021, stabilisce che ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, la certificazione verde COVID-19 collegata all'avvenuta vaccinazione è rilasciata nel rispetto delle indicazioni fornite con circolare del Ministero della salute che definisce le modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali. Fino al 31 marzo 2022 le disposizioni di cui agli articoli 9-*bis*, 9-*ter*, 9-*ter.1*, 9-*ter.2*, 9-*quater*, 9-*quinquies*, 9-*sexies* e 9-*septies* del decreto-legge n. 52 del 2021 (condizioni per l'accesso a luoghi di lavoro, di svago, mezzi di trasporto ecc.) non si applicano ai soggetti di cui al primo periodo.

La RT afferma che la norma riveste natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 23

(Dirigenti medici)

L'articolo novella l'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legge n. 76 del 2020, al fine di chiarire le modalità di ammissione dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza ai corsi di formazione specifica in medicina generale. In particolare, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 19, comma 5-*bis*, del D.L. n. 76 del 2020 sul requisito dei quattro anni di anzianità e sulle modalità di svolgimento dell'attività, la novella in esame specifica che l'ammissione ai suddetti corsi da parte dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza deve avvenire su domanda dell'interessato, fuori contingente.

La norma dispone, inoltre, che all'ammissione non si consegue alcuna borsa di studio; le ore di attività svolte dai suddetti medici in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; l'attività di servizio prestata dai medici in

formazione presso le strutture delle Amministrazioni di appartenenza è certificata dalle stesse, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica.

La RT rileva che la disposizione sostituisce l'art. 19, comma *5-bis*, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al fine di chiarire le modalità di ammissione dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza ai corsi di formazione specifica in medicina generale.

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, oltre ad avere valenza meramente ordinamentale, si specifica che i medici individuati dalla norma, qualora ammessi alla partecipazione dello specifico corso, non percepiscono la borsa di studio, in quanto mantengono il trattamento economico già erogato dall'Amministrazione di appartenenza.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, in considerazione di quanto riferito dalla RT circa la natura ordinamentale della disposizione.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Dic 2021 [Nota di lettura n. 277](#)
A.S. 2463: "Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali"
- " [Nota di lettura n. 278](#)
A.S. 2470: "Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, recante misure urgenti finanziarie e fiscali"
- " [Nota di lettura n. 279](#)
Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico (**Atto del Governo n. 333**)
- " [Nota di lettura n. 280](#)
A.S. 2475: "Delega al Governo in materia di disabilità" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 281](#)
A.S. 2483: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Gen 2022 [Nota di lettura n. 282](#)
A.S. 2318: "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo"
- " [Nota di lettura n. 283](#)
A.S. 2330: "Delega al Governo in materia di contratti pubblici"
- " [Nota di lettura n. 284](#)
A.S. 2488: "Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"
- " [Nota di lettura n. 285](#)
A.S. 2489: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria"
- Feb 2022 [Nota di lettura n. 286](#)
A.S. 2505: "Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"
- " [Nota di lettura n. 287](#)
A.S. 2481: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 288](#)
A.S. 2469: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021"
- " [Nota breve n. 26](#)
Le previsioni economiche invernali 2022 della Commissione europea